Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 3

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA
## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**TRIESTE, 19 gennaio 2000** **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:**

**http://www.regione.fvg.it**

**L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.**
**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA
## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

## 1999

PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

## 1 9 9 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres.

**Legge regionale 11/1999, articolo 3. Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con il quale, al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, si prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione;

VISTO il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 28 agosto 1992, n. 29 e 18 maggio 1993, n. 25, e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, di emanazione del «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 agosto 1999 sul testo di regolamento predisposto dalla Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2893, di data 24 settembre 1999;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 novembre 1999*
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 84 con esclusione del 4° comma dell'articolo 6*

---

**Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale, in esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento si applica altresì agli Enti regionali ed a quelli individuati dalla normativa regionale vigente quali Enti strumentali della Regione, i quali provvederanno all'attuazione ed eventuale integrazione delle disposizioni seguenti secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il presente Regolamento non si applica alla corrispondenza riservata agli organi politici, che viene registrata dalle rispettive segreterie particolari.

### Art. 2
*(Definizioni e regime giuridico degli archivi e dei documenti)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) per «registro di protocollo», il registro cronologico annuale, distinto per ciascuna struttura organizzativa, nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione o di arrivo, tutti i documenti di cui alla successiva lettera c);

b) per «archivio della Regione», il complesso dei documenti formati o ricevuti dalle strutture regionali in relazione alle competenze esercitate; l'archivio della Regione è composto dall'insieme degli archivi siti presso le singole strutture organizzative dell'Ente Regione;

c) per «documento», ogni rappresentazione rilevante ai fini delle competenze esercitate indipendentemente dal tipo e dalla qualità del supporto utilizzato; per salvaguardare particolari esigenze possono essere prescritti tipi e qualità speciali di supporto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

2. L'archivio della Regione è assoggettato al regime del demanio pubblico.

3. I singoli documenti sono inalienabili.

### Art. 3
*(Obblighi delle strutture regionali)*

1. Fermo quanto disposto dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, in merito alla tenuta degli archivi degli enti pubblici, le strutture regionali hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla gestione dei documenti formati o ricevuti nonché alla conservazione dei propri archivi in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III;

b) di procedere allo scarto dei documenti in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV.

### Art. 4
*(Responsabilità)*

1. Ciascun Direttore regionale, di Servizio autonomo o preposto alle strutture individuate a norma dell'articolo 26, comma 2, è responsabile della registrazione al protocollo e della conservazione dei documenti formati o ricevuti dalla propria struttura organizzativa.

2. In particolare è compito dei responsabili di cui al comma precedente:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli addetti alla registrazione ed archiviazione operanti presso la propria struttura;

b) provvedere all'individuazione di un responsabile d'archivio per il coordinamento delle operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti.

3. Il responsabile d'archivio di cui al comma 2, lettera b):

a) coordina gli adempimenti attribuiti agli addetti alla registrazione ed archiviazione dei documenti, anche in conformità alle indicazioni fornite dai responsabili dei singoli procedimenti amministrativi;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli addetti all'inserimento dei dati nella struttura di appartenenza, impartendo altresì le opportune indicazioni al fine di un uniforme svolgimento delle funzioni;

c) assicura la corretta produzione e la conservazione della stampa giornaliera del registro di protocollo;

d) provvede, nei casi di guasti od anomalie del sistema informativo, alla pronta attivazione del personale addetto al ripristino e manutenzione del medesimo, adottando contestualmente gli adempimenti di cui all'articolo 11;

e) cura la conservazione dei supporti informatici contenenti la base informatica del protocollo, nonché, nei casi previsti, dei supporti ottici contenenti i documenti archiviati;

f) provvede alle operazioni connesse allo scarto dei documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV.

## TITOLO II

## SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELL'ARCHIVIO

### Art. 5

*(Requisiti del sistema informatico)*

1. Le operazioni di registrazione al protocollo dei documenti e di gestione dell'archivio sono effettuate mediante apposito sistema informatico.

2. Il sistema informatico in uso presso le diverse strutture deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti formati e ricevuti secondo le disposizioni del presente Regolamento;

c) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, anche mediante criteri di selezione costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici, nonché la stampa dei dati contenuti;

d) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dalla struttura e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

e) consentire l'interconnessione con i sistemi informatici operanti nelle altre strutture regionali al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;

f) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti esterni interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;

g) consentire successive estensioni dirette alla gestione informatizzata delle varie fasi dei procedimenti amministrativi in corso;

h) consentire, per ogni documento registrato, il reperimento delle informazioni riguardanti il relativo procedimento amministrativo ed il suo responsabile, il fascicolo di appartenenza nonché le informazioni riguardanti gli altri documenti in esso contenuti;

i) consentire la gestione dei fascicoli d'archivio secondo le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti;

j) consentire successive estensioni dirette all'archiviazione su supporto informatico dei documenti e la trattazione a video degli stessi;

k) consentire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo di gestione.

2. L'accesso per l'inserimento dei dati nel sistema informatico è subordinato all'utilizzo di appositi codici personali, da assegnare agli operatori addetti. Deve essere consentita l'identificazione dell'autore di ogni registrazione.

### Art. 6

*(Consultazione del sistema)*

1. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nel sistema informatico della struttura di appartenenza, da parte del personale addetto all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, è disciplinata dal responsabile della struttura stessa. In ogni caso i responsabili del procedimento e dell'istruttoria possono essere abilitati alla consultazione del sistema informatico nei limiti delle proprie competenze.

2. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nei sistemi informatici operanti presso altre strutture, mediante interconnessione, è disciplinata con decreto del Segretario generale della presidenza della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 22.

3. La ricerca, visualizzazione e stampa di cui al comma 2 è, altresì, consentita agli addetti agli uffici per le informazioni al cittadino, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi. A tal fine, nei casi di richiesta di informazioni da parte dei soggetti interessati, gli addetti procederanno alla previa identificazione dei medesimi, richiedendo l'esibizione di un documento d'identità valido, e curando, altresì, la conservazione di un apposito elenco delle richieste ricevute, anche per finalità statistiche.

4. *(Comma non registrato dalla Corte dei conti).*

### Art. 7

*(Procedure di salvataggio ed archiviazione dei dati)*

1. I responsabili d'archivio attivano i soggetti incaricati della conduzione e gestione del sistema operante presso la propria struttura, per l'esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati ogni fine anno, mediante creazione di una copia degli stessi su idoneo supporto informatico rimovibile.

2. Qualora le tecnologie del salvataggio mutino a seguito di evoluzione tecnica, i supporti annuali del salvataggio devono essere trasferiti secondo le modalità previste dalla nuova tecnologia, con cadenza non superiore ai cinque anni.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI SULLA REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO, CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

### Art. 8

*(Registrazione al protocollo)*

1. Ogni documento formato o ricevuto dev'essere registrato nel registro di protocollo, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.

2. Presso ciascuna Direzione regionale o Servizio autonomo è istituito un unico registro di protocollo dei documenti formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'articolo 26, commi 1 e 2. La numerazione progressiva del registro di protocollo è rinnovata ogni anno solare.

3. La registrazione consiste nell'annotazione nel registro di protocollo dei dati indicati all'articolo 9 e nella contestuale attribuzione al documento del numero di protocollo progressivo fornito dal sistema informatico e della data di registrazione. La registrazione, salvo impedimento, deve avvenire nello stesso giorno di formazione o arrivo del documento. A tal fine il Direttore regionale o di Servizio autonomo cura la tempestiva trasmissione dei documenti ricevuti al servizio o struttura competente alla trattazione del relativo procedimento, quando non si tratti di competenze proprie. Il responsabile del procedimento trasmette i documenti formati o ricevuti all'addetto alla registrazione fornendo, ove necessario, gli opportuni chiarimenti.

5. La registrazione può essere svolta anche dai singoli servizi o strutture stabili inferiori, mediante distinte postazioni abilitate alla registrazione e connesse al sistema informatico della struttura organizzativa di appartenenza.

6. Non sono soggetti a registrazione i giornali, i libri, i bollettini, le Gazzette Ufficiali, nonché i documenti che per il loro contenuto non rivestono alcuna rilevanza pratica o giuridica. Nei casi dubbi le determinazioni al riguardo sono adottate dal responsabile del procedimento.

7. Le deliberazioni della Giunta regionale, i decreti del Presidente della Giunta regionale ed i contratti in cui sia parte la Regione possono essere registrati mediante autonomi sistemi di protocollo o repertorio.

8. Ogni numero di protocollo individua un unico documento. Non è consentita la registrazione di un documento mediante un numero di protocollo già utilizzato. Ogni documento formato deve trattare un unico argomento, indicato dall'oggetto. Qualora un documento ricevuto tratti più argomenti, imputabili ad affari o procedimenti amministrativi diversi, la registrazione deve comprendere i riferimenti e collegamenti con i diversi fascicoli o competenze interessate.

### Art. 9

*(Contenuti della registrazione al protocollo informatico)*

1. Per ciascun documento formato o ricevuto viene eseguita la registrazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento, assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) il mittente o i mittenti per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti formati;

d) l'oggetto;

e) il contenuto del documento in forma riassuntiva;

f) la data del documento formato se diversa da quella di registrazione;

g) la data ed il protocollo del documento ricevuto se disponibili;

h) la classificazione del documento a norma del successivo articolo 14;

i) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce, nonché, ove necessario, il collegamento con altri documenti contenuti in fascicoli diversi;

j) il numero progressivo, interno ad ogni classifica, del fascicolo al quale il documento si riferisce;

k) l'indicazione del servizio o struttura competente in ordine alla trattazione del procedimento amministrativo;

l) l'impronta del documento informatico, formato o ricevuto, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. In relazione a particolari esigenze gestionali i Direttori regionali e dei Servizi autonomi possono disporre la registrazione di ulteriori informazioni.

3. Il sistema deve consentire la ricerca dei documenti mediante l'utilizzo di uno qualunque degli indici suindicati nonché permettere la creazione di ulteriori campi ai fini dell'inserimento di altri indici di ricerca che si rendessero necessari.

4. La stampa su carta del registro di protocollo viene effettuata con cadenza giornaliera. All'atto della chiusu-

ra annuale del protocollo gli operatori adottano la formalità di cui all'articolo 24, comma 3.

Art. 10

*(Registrazione di documenti informatici e telematici. Uso del telefax)*

1. La registrazione dei documenti informatici, formati o ricevuti per via telematica, viene effettuata in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dalla normativa vigente che ne disciplina il riconoscimento giuridico formale, l'elaborazione, la protezione e la trasmissione.

2. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni fra le strutture regionali e di assicurare la tempestiva trasmissione e ricezione di documenti, questi possono essere trasmessi via telefax per ragioni di urgenza. La riproduzione del documento ricevuto via telefax da altra struttura regionale si presume conforme all'originale e soddisfa il requisito della forma scritta. In tali ipotesi la trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale. Qualora al documento trasmesso via telefax faccia seguito l'invio in forma ordinaria del documento originale, allo stesso vengono attribuiti i dati relativi alla registrazione del primo.

Art. 11

*(Registro d'emergenza)*

1. Il responsabile d'archivio predispone, nei casi in cui per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, la registrazione dei documenti su un apposito registro temporaneamente sostitutivo.

2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data, e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema.

3. Il primo numero protocollato manualmente per l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica acquisisce il numero di protocollo successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del protocollo informatico riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema informatico, dal numero successivo all'ultimo registrato manualmente.

4. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando un'apposita funzione di recupero dati.

5. Per la tenuta del registro di emergenza si osservano altresì le disposizioni dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

Art. 12

*(Annullamento dei dati)*

1. L'annullamento delle registrazioni è consentito mediante l'apposizione di idonea dicitura. In ogni caso deve essere consentita la lettura ed eventuale elaborazione delle informazioni registrate in precedenza.

Art. 13

*(Indicazioni sui documenti)*

1. Contemporaneamente alla registrazione al protocollo, sui documenti formati si deve riportare:

a) la sigla della Direzione regionale o Servizio autonomo, composta da un numero di lettere non inferiore a due e non superiore a quattro, nonché, eventualmente, la sigla del servizio o altra struttura interessata;

b) il numero di protocollo assegnato nonché, eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;

c) la data di protocollo;

d) la classificazione di cui all'articolo 14.

2. Sui documenti ricevuti deve essere apposto un apposito timbro di registrazione contenente le seguenti indicazioni:

a) l'intestazione della Regione e della Direzione regionale o Servizio autonomo riceventi;

b) la data di registrazione;

c) il numero di protocollo assegnato nonché, eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;

d) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce;

e) la classificazione di cui all'articolo 14.

Art. 14

*(Classificazione ed archiviazione dei documenti)*

1. Presso ciascuna Direzione regionale o Servizio autonomo è istituito un unico archivio per la conservazione dei documenti formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'articolo 26.

2. I documenti formati o ricevuti, al fine della loro ordinata conservazione e pronta reperibilità, devono essere classificati mediante un codice alfanumerico di classificazione, il quale comprende l'indicazione della categoria, classe, titolo o simili partizioni. La classificazione dei documenti è contestuale alla registrazione al protocollo. Le categorie, classi e titoli sono raccolti nel quadro di classificazione della struttura.

3. Sulla base del quadro di classificazione adottato i documenti formati o ricevuti vengono suddivisi con riguardo alle competenze attribuite alla struttura organizzativa, a quelle dei singoli servizi o strutture stabili inferiori che la compongono, ed ulteriormente suddivisi in relazione si tipi di procedimenti amministrativi o attività gestite. Il quadro di classificazione è predisposto dal Direttore regionale o di Servizio autonomo, sentiti i Direttori dei servizi ed il responsabile d'archivio.

Art 15

*(Fascicolo e conservazione dei documenti)*

1. Il fascicolo è l'unità fondamentale di conservazione dei documenti formati o ricevuti. La formazione dei fascicoli avviene, nell'ambito della stessa classificazione, con riferimento allo specifico procedimento amministrativo - o a più procedimenti connessi - ovvero mediante la raccolta di documenti di contenuto generale inerenti la medesima competenza.

2. Il fascicolo si compone di una copertina e dei documenti in essa contenuti. Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati:

a) l'intestazione della Regione e della Direzione regionale o Servizio autonomo;

b) l'oggetto della competenza ovvero dello specifico procedimento amministrativo;

c) le indicazioni relative alla classe, categoria, titolo, nonché il numero di repertorio del fascicolo.

3. Nel fascicolo i documenti sono ordinati in ordine cronologico in modo che il più recente sia il primo ad apertura di copertina.

4. Le modalità di fascicolazione dei documenti sono individuate da ciascun responsabile della struttura competente sentito il responsabile d'archivio, in modo che ad ogni procedimento amministrativo corrisponda un fascicolo, salve le ipotesi in cui la natura dell'attività richieda una fascicolazione unitaria comprensiva dei documenti afferenti a più procedimenti amministrativi connessi. I fascicoli possono essere suddivisi al loro interno in sottofascicoli o parti qualora la competenza di cui conservano la documentazione assuma particolari aspetti da richiederne la distinzione nel suo ambito ovvero si tratti di attività che richiedono adempimenti periodici degli uffici o, comunque, ciò sia reso necessario al fine di una efficiente organizzazione dell'archivio.

5. Particolari categorie di fascicoli - di serie o generali - vengono formati:

a) per la raccolta degli originali dei documenti non assoggettabili allo scarto;

b) per la raccolta di circolari, istruzioni, programmi e documenti di carattere generale riferiti alla singola classificazione;

c) per la raccolta di documenti ricevuti per conoscenza o simili e, più in generale, di documenti che non danno luogo ad avvio di alcun procedimento amministrativo.

6. I fascicoli di cui al comma 5 vengono periodicamente suddivisi ai fini della decorrenza dei periodi previsti per lo scarto dei documenti.

Art. 16

*(Repertorio dei fascicoli)*

1. Ogni fascicolo formato dev'essere registrato nel repertorio dei fascicoli. Per repertorio dei fascicoli si intende il registro cronologico nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione, tutti i fascicoli presenti nell'archivio.

2. Presso ciascuna Direzione regionale o Servizio autonomo è istituito un unico repertorio dei fascicoli formati, salvo quanto disposto dall'articolo 26. La registrazione dei fascicoli formati è effettuata mediante il sistema informativo automatizzato di cui agli articoli 5 e seguenti.

3. La registrazione dei fascicoli consiste nell'annotazione nel repertorio dei dati relativi all'oggetto dello specifico procedimento amministrativo ovvero dell'attività cui il fascicolo si riferisce, nonché della classe, categoria e titolo e nella contestuale attribuzione al fascicolo formato del numero di repertorio progressivo assegnato dal sistema informatico. La registrazione del fascicolo, salvo impedimento, deve avvenire nello stesso giorno di registrazione del primo documento afferente al fascicolo.

4. Nel repertorio dev'essere annotato, per ciascun fascicolo:

a) l'eventuale passaggio di un fascicolo, o parte di esso, dall'archivio corrente a quello di deposito e viceversa;

b) l'indicazione degli estremi del provvedimento di scarto dei documenti eventualmente operato.

Art 17

*(Archivio corrente e archivio di deposito)*

1. Ogni archivio sito presso le strutture organizzative della Regione è suddiviso funzionalmente in archivio corrente ed archivio di deposito.

2. Per «archivio corrente» si intende il complesso dei documenti riguardanti procedimenti amministrativi in corso di trattazione, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, il complesso dei documenti verso i quali esista un interesse corrente.

3. Per «archivio di deposito» si intende il complesso dei documenti relativi a procedimenti amministrativi conclusi, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, dei documenti verso i quali non esiste un interesse corrente.

4. Il completamento degli adempimenti in relazione al singolo procedimento amministrativo dev'essere annotato in forma breve dal responsabile del procedimento, mediante indicazione scritta con la quale si dispone la chiusura del fascicolo, o del sottofascicolo o parte, nonché il passaggio del fascicolo all'archivio di deposito.

5. La data di chiusura del fascicolo, ovvero del sottofascicolo o parte, corrisponde alla data dell'ultimo documento prodotto.

6. Nel caso in cui, per necessità amministrative, un fascicolo conservato nell'archivio di deposito, dovesse

rientrare nell'archivio corrente, il passaggio verrà annotato sul repertorio dei fascicoli, nonché su un foglio che terrà il posto avuto dal fascicolo nell'archivio di deposito, con l'indicazione della data di trasferimento.

7. Il passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito viene annotato nel repertorio dei fascicoli. Analoga annotazione viene eseguita in caso di successiva riapertura del fascicolo a causa di esigenze amministrative sopravvenute anteriormente allo scarto del medesimo. In tale ultima ipotesi il fascicolo ritorna all'archivio corrente sino al completamento degli adempimenti connessi.

8. Dei documenti prelevati dagli archivi dev'essere tenuta traccia del movimento effettuato con l'indicazione della persona e dell'ufficio presso il quale il fascicolo si trova.

## TITOLO IV
## DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SCARTO DEI DOCUMENTI

### Art. 18
*(Individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto)*

1. Il Direttore regionale o di Servizio autonomo è responsabile dell'individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto. A tal fine redige, sentiti i Direttori dei singoli servizi o strutture stabili inferiori nonché il responsabile d'archivio, l'elenco dei tipi di documenti che, per il loro particolare rilievo giuridico amministrativo, non possono essere assoggettati allo scarto.

2. In ogni caso non possono essere oggetto di scarto i seguenti documenti:

a) i testi originali delle leggi regionali, dei Regolamenti, delle deliberazioni della Giunta regionale, dei decreti del Presidente della Giunta regionale, dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, dei verbali delle sedute delle Commissioni consiliari, delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dei verbali dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dei verbali della Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale, dei verbali della Giunta delle elezioni del Consiglio regionale, dei verbali della Giunta per le nomine del Consiglio regionale, dei verbali delle sedute della Giunta regionale, dei contratti e delle convenzioni rogati dal Segretario generale della presidenza della Giunta e dagli Ufficiali roganti aggiunti e del relativo repertorio, degli ordini di pagamento, delle circolari emesse dalle singole Direzioni regionali, dei documenti inerenti i diritti reali di cui la Regione è titolare, dei decreti dei Direttori regionali, dei Direttori dei Servizi autonomi e dei Direttori dei servizi;

b) i registri di protocollo, i repertori dei fascicoli e la documentazione relativa alle operazioni di scarto.

3. I documenti originali di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), devono essere conservati in apposite raccolte rilegate a cura delle strutture competenti ovvero nei fascicoli predisposti a norma dell'articolo 15, comma 5, lettera a), destinati a raccogliere, in ordine cronologico, tutti i documenti dello stesso tipo. Nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo cui il documento si riferisce, va inserita una copia autenticata dello stesso.

4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e salvo quanto espressamente disposto da eventuali disposizioni particolari, si può procedere allo scarto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dal passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito, giusto quanto disposto all'articolo 17. Nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 5, lettere b) e c) si può procedere allo scarto dopo cinque anni dalla registrazione del singolo documento. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per particolari motivi, periodi di conservazione più lunghi.

5. I criteri e le modalità tecniche per la riproduzione sostitutiva dei documenti cartacei su supporti diversi (disco ottico, supporti informatici o altro) sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. A seguito di riproduzione sostitutiva si può procedere allo scarto dei documenti cartacei afferenti ad affari conclusi. In ogni caso non sono assoggettabili allo scarto i documenti di cui al comma 2, lettera a).

### Art.19
*(Istruttoria per le operazioni di scarto)*

1. Alle operazioni di scarto si provvede di norma una volta l'anno.

2. A tal fine i Direttori regionali e dei Servizi autonomi predispongono l'elenco dei documenti da scartare, in triplice copia, e richiedono alla Sovrintendenza archivistica competente il rilascio del prescritto nulla osta. L'elenco deve contenere:

a) l'indicazione dei documenti di cui si propone lo scarto;

b) gli anni di riferimento dei procedimenti o attività cui i documenti stessi si riferiscono;

c) la motivazione espressa, in relazione a ciascuna tipologia di documenti, circa all'assoggettabilità allo scarto dello stesso.

3. Ottenuto il suddetto nulla osta i predetti Direttori predispongono un'apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Intervenuta la deliberazione di autorizzazione dello scarto dei documenti indicati, i responsabili d'archivio provvedono alle operazioni di scarto.

### Art. 20
*(Operazioni di scarto)*

1. La Direzione regionale degli Affari finanziari e

patrimonio fornisce indicazioni in ordine alle modalità di consegna dei documenti da scartare.

2. Le operazioni di scarto devono svolgersi sotto il controllo dei responsabili d'archivio che provvedono alla consegna del materiale cartaceo con l'obbligo del macero.

3. Di tali operazioni il responsabile d'archivio redige apposito verbale, in triplice copia, nel quale va dato atto dell'avvenuto macero, e del quantitativo determinato in peso del materiale eliminato.

4. Una copia del verbale viene inviata alla Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale e altra copia alla Sovrintendenza archivistica competente.

5. La documentazione relativa alle procedure di cui sopra non può costituire oggetto di scarto e deve essere conservata in apposito fascicolo.

### Art. 21

*(Inventario dei documenti conservati)*

1. Esaurite le operazioni di scarto i responsabili d'archivio procedono alla redazione dell'inventario dei documenti conservati e alla contestuale annotazione sul repertorio dei fascicoli degli estremi del provvedimento di scarto. Gli inventari formati, nonché le stampe annuali del registro di protocollo, vengono conservati presso ciascuna struttura.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 22

*(Funzioni di coordinamento e adeguamento delle strutture)*

1. Il Servizio affari generali della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento necessarie a garantire l'uniformità delle procedure relative alla registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti formati o ricevuti dalle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale. Per i documenti del Consiglio regionale le predette funzioni sono svolte dal Servizio competente in materia di Affari generali della Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. L'Amministrazione regionale provvede alla revisione ed adeguamento degli obiettivi del piano di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo dell'Amministrazione regionale al fine di consentire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli adeguamenti tecnici delle strutture organizzative necessari all'applicazione delle disposizioni precedenti.

3. Al fine di consentire la concreta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l'individuazione degli strumenti operativi più idonei a garantire la migliore operatività delle strutture nonché le modifiche che dovessero rendersi necessarie anche al fine di assicurare la compatibilità del sistema informatico in uso alle direttive elaborate dall'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione ovvero ai sistemi utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni, può essere costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, un apposita commissione per gli archivi. La commissione ha durata biennale, eventualmente rinnovabile, ed è composta:

a) dal Direttore del Servizio affari generali della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale, che la presiede;

b) da un dipendente del Servizio per il sistema informativo regionale della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale;

c) da un rappresentante della Segreteria generale del Consiglio regionale, designato dal Segretario generale del Consiglio regionale;

d) da un rappresentante della società o ente incaricata della conduzione tecnica e sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione regionale;

e) da un responsabile d'archivio fra quelli individuati a norma dell'articolo 4, comma 2, lettera b;

f) da un dipendente della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale, con qualifica non inferiore a segretario, che svolge anche le funzioni di segretario.

4. La partecipazione alla commissione per gli archivi è gratuita. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

### Art. 23

*(Formazione del personale addetto agli archivi)*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, provvede all'istituzione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia archivistica per i responsabili d'archivio ed il personale addetto alla registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti.

### Art. 24

*(Registri in uso e scarto dei documenti)*

1. Sino all'adozione di sistemi informativi automatizzati aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e seguenti, le operazioni di registrazione proseguono sui registri di protocollo in uso, i quali devono contenere le seguenti annotazioni minime:

a) il numero di protocollo progressivo;

b) la data di registrazione;

c) il mittente o i mittenti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari;

d) l'oggetto;

e) la classificazione di cui all'articolo 14.

2. Non è consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registrazione o di saltare la successione ordinaria di registrazione. Ove ciò dovesse verificarsi per mero errore, il numero di registrazione saltato e gli spazi ad esso legati devono essere sbarrati con un segno di annullamento e sottoscritti dall'operatore addetto.

3. All'atto della chiusura annuale del registro di protocollo il responsabile d'archivio appone in calce all'ultima registrazione una dichiarazione, datata e sottoscritta, dalla quale risulti il numero complessivo di registrazioni effettuate nell'anno.

4. Per particolari esigenze di organizzazione e di funzionamento possono essere adoperati fogli mobili del registro di protocollo, previamente vistati e numerati dal dirigente competente. All'atto della chiusura annuale detti fogli sono rilegati in volume.

5. Sino all'adozione delle procedure di archiviazione previste dal presente regolamento si può procedere allo scarto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dalla definizione del relativo procedimento ovvero, negli altri casi, dopo cinque anni dalla loro formazione, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, e degli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. Con l'osservanza delle stesse disposizioni si può procedere allo scarto dei documenti che, per effetto di eventi di carattere eccezionale, si trovino in uno stato di degrado tale da non consentirne l'utilizzo.

### Art. 25

*(Disposizioni riguardanti il Consiglio regionale)*

1. Le competenze ascritte, nel presente Regolamento, alla Giunta regionale, sono attribuite, per quanto riguarda il Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza dello stesso.

2. Per i documenti del Consiglio regionale le funzioni demandate al Segretario generale della presidenza della Giunta regionale, nonché quelle attribuite ai Direttori regionali, sono esercitate dal Segretario generale del Consiglio regionale.

### Art. 26

*(Disposizione finale)*

1. I Direttori regionali e dei Servizi autonomi provvedono al necessario accorpamento delle strutture già esistenti, al fine di unificare gli adempimenti relativi all'intera Direzione o Servizio autonomo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In relazione alle specifiche caratteristiche della struttura organizzativa, ovvero ad esigenze dipendenti dall'ubicazione dei singoli uffici o strutture, il Direttore regionale o di Servizio autonomo, qualora ciò sia indispensabile ad evitare ritardi nelle registrazioni dei documenti o difficoltà nel reperimento degli stessi, può disporre, con decreto, la coesistenza di più registri di protocollo e di più archivi operanti nell'ambito della stessa struttura.

2. Analoga determinazione viene adottata per le strutture organizzative decentrate sul territorio a livello provinciale. In tali casi, con lo stesso provvedimento, il Direttore regionale può delegare ai responsabili delle stesse, in tutto o in parte, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento ciascuna Direzione regionale o Servizio autonomo farà pervenire alla Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali, una relazione nella quale si dia conto:

a) della situazione generale degli uffici addetti alla registrazione al protocollo e all'archiviazione dei documenti operanti presso le singole Direzioni regionali, Servizi autonomi o altre strutture decentrate nonché delle determinazioni adottate ai sensi del comma 1;

b) dell'avvenuta individuazione del responsabile d'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);

c) dell'adozione del quadro di classificazione di cui all'articolo 14, da allegarsi in copia alla relazione stessa;

d) dell'esistenza o grado di automazione presenti nella propria struttura in relazione alle necessità operative previste dal presente Regolamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

**Legge regionale 23/1999, articolo 9. Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 concernente la disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi;

VISTA la legge 16 dicembre 1985, n. 752 alla quale la legge regionale suddetta fa riferimento per quanto non espressamente disciplinato;

VISTO in particolare l'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 23/1999, il quale prevede che sia emanato apposito regolamento che specifichi le modalità relative al riconoscimento delle tartufaie;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività

economico-produttive che nella seduta del 26 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3430 del 10 novembre 1999;

DECRETA

1. È approvato il Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 novembre 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 dicembre 1999*
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 130*

---

**Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23**

Art. 1

*Presentazione della domanda di riconoscimento*

1 - La domanda di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, formulata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 va sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante di persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare a tartufaia.

2 - La domanda di riconoscimento va presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con riferimento all'ubicazione della tartufaia.

Art. 2

*Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento*

1 - La domanda va corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente - ai sensi dell'articolo 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 2, comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, diretta ad attestare la disponibilità del terreno da destinare a tartufaia, nella quale siano riportati i seguenti elementi conoscitivi delle particelle catastali interessate all'intervento: comune, foglio, mappale, superficie catastale, superficie interessata, intestazione di proprietà e titolo di possesso ovvero di detenzione del fondo (proprietà, affitto, comodato, usufrutto). Nel caso di comproprietà ovvero nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno, il richiedente stesso deve allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei comproprietari ovvero dei proprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarano di avere concesso in uso al richiedente il terreno interessato quantomeno per i prossimi 5 anni e di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia;
b) planimetria in scala 1:2.000 contenente le particelle catastali su cui insiste la tartufaia integrata dalla planimetria ricavata dal C.T.R. in scala 1:5.000 o altro idoneo supporto topografico che individui con esattezza l'area oggetto di riconoscimento;
c) piano colturale e di conservazione della tartufaia da attuarsi mediante gli interventi migliorativi e le operazioni colturali indicati dall'articolo 6 della legge regionale 23/1999. La descrizione dei lavori già eseguiti va distinta da quelli che si prevede di realizzare. Per questi ultimi va precisata la data presumibile di ultimazione, che deve avvenire entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento;
d) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei terreni da destinare a tartufaia quali:
    1) l'attuale destinazione colturale dei terreni;
    2) l'altitudine e giacitura del fondo;
    3) le caratteristiche fisico-chimiche del terreno con particolare riguardo alla tessitura, alla reazione del ph ed alla presenza di calcare; nel caso di tartufaie coltivate è indispensabile produrre analisi del terreno certificate da istituti o laboratori abilitati;
    4) il numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata, in caso di tartufaie controllate, o che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza delle piante tartufigene;
    5) la o le specie di tartufo con cui sono micorizzate le piante da mettere a dimora.

2 - Qualora il riconoscimento delle tartufaie sia richiesto da un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999, la relativa istanza sottoscritta dal legale rappresentante va corredata dell'ulteriore seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo con elenco soci;

b) copia conforme del verbale con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

Art. 3

*Istruttoria delle domande*

1 - A fronte delle domande di riconoscimento delle tartufaie l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio effettua l'istruttoria della pratica per verificare la validità dell'iniziativa e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale 23/1999, mediante opportuno sopralluogo.

2 - Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata ed eventualmente possono essere impartite indicazioni e prescrizioni in merito alle iniziative da intraprendere per ottenere il riconoscimento della tartufaia.

3 - Per il riconoscimento delle tartufaie coltivate è necessario che siano messe a dimora almeno 100 piante micorizzate per ettaro. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali compreso l'eventuale incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4 - Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte soggetto ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 23/1999, l'eventuale riconoscimento avverrà sentito il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

5 - Al fine di consentire eventuali verifiche il richiedente è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori con la specificazione degli interventi effettuati nonché a conservare ogni opportuna documentazione di spesa, con particolare riguardo alle fatture o altro documento idoneo da cui si possa desumere il vivaio di provenienza delle piantine tartufigene.

6 - Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio trasmette verbale istruttorio alla Direzione regionale dell'agricoltura la quale - sulla base delle risultanze dello stesso - provvede al riconoscimento della tartufaia ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 23/1999 ovvero al rigetto della richiesta.

7 - Il provvedimento di riconoscimento viene comunicato, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione regionale delle foreste, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio è ubicata la tartufaia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 18 della legge regionale 23/1999.

Art. 4

*Revoca del provvedimento di riconoscimento*

1 - Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, risulti che i requisiti essenziali al riconoscimento sono venuti meno, ovvero che l'interessato non ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni impartite dal predetto Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Direttore regionale dell'agricoltura dispone con proprio decreto la revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art. 5

*Entrata in vigore*

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

---

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 1999, n. 46.

**I.P.A.B. «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana. Proroga incarico commissariale.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTI i propri precedenti decreti n. 56 del 31 dicembre 1998, e n. 27 del 30 giugno 1999 rispettivamente di conferimento e di proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana;

ATTESO che il Commissario, incaricato di adottare gli atti obbligatori finalizzati all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività dell'Ente, ha incontrato imprevisti burocratici che hanno ritardato l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000 e quella dei conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1998 e 1999;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per l'adozione degli atti contabili mancanti ed il conseguente protrarsi dell'attività commissariale che, come stabilito con il citato decreto assessorile n. 27/1999, dovrebbe concludersi il 31 dicembre 1999;

RITENUTA indispensabile una proroga dell'incarico suddetto di ulteriori 6 mesi;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 di disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

di prorogare di mesi sei, per i motivi citati in premessa, l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» con sede a Latisana, conferito con decreto 31 dicembre 1998, n. 56, alla signora Mariarosa Tollon, dipendente in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.

Tale incarico dovrà, pertanto, concludersi entro il 30 giugno 2000.

Il Commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà affisso all'Albo pretorio del Comune di Latisana e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, addì 30 dicembre 1999

POZZO

---

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 1999, n. 47.

**I.P.A.B. «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste. Approvazione aggiornamento statutario.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il proprio decreto n. 11 del 5 maggio1997, di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'I.P.A.B. «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste ed il proprio decreto di rettifica n. 45 del 15 ottobre 1999;

VISTA la deliberazione n. 28 del 31 agosto 1999, con la quale il Commissario dell'Ente ha proposto l'aggiornamento dello Statuto;

VISTA la successiva deliberazione commissariale n. 30 del 23 novembre 1999, con la quale si è provveduto a perfezionare l'aggiornamento statutario proposto;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 6 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ACCERTATO che le deliberazioni suddette sono state regolarmente pubblicate all'albo dell'Ente, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 6972/1890;

ATTESO che l'Amministrazione comunale di Trieste non ha espresso alcun parere nel termine previsto di 30 giorni, benchè richiesto con nota della Fondazione n. 1746/1999 del 21 luglio 1999 e, pertanto, va considerata assenziente, ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

CONSIDERATE la legittimità e l'opportunità dell'iniziativa commissariale di aggiornare ulteriormente lo Statuto fondazionale;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare il proposto aggiornamento statutario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste.

Per effetto di tale aggiornamento la Fondazione sarà disciplinata da un nuovo Statuto composto di 25 articoli, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante.

Il Commissario dell'I.P.A.B. in argomento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, addì 30 dicembre 1999

POZZO

---

**FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN**
**STATUTO**

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

*Origine e sede*

La Fondazione trae il nucleo storico originario dal testamento di data 31 ottobre 1857, con cui il benefattore dott. Gregorio Ananian destinava la sua eredità ad erigere la Fondazione omonima, la cui formale costituzione avvenne con deliberazione del consiglio della città il 25 febbraio 1881.

Vi sono successivamente confluite le seguenti istituzioni:

A) (in forza di decreto dell'Assessore regionale agli Enti Locali n. 20/1987): Fondazione Rosa Wieser Haslinger e riunite;

B) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Babette Wallmann;

C) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 23/1988): Fondazione Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite;

D) (in forza di decreto A.R.EE.LL. n. 13/1990): Fondazione Arno Alessandro Blasig;

E) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Angelica Duma.

Ed infine:

F) Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 26/1994 la Fondazione Gregorio Ananian è stata fusa con l'Unione filantropica triestina «La Previdenza» in un unico nuovo ente che ha assunto la presente denominazione di «Fondazione Filantropica Ananian» ed ha sede in Trieste, nel sito individuato con apposito atto deliberativo; il decreto citato dà anche atto degli apporti a loro volta ricevuti, nel tempo, dagli enti via via confluiti.

La Fondazione Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite nonché l'Unione filantropica triestina «La Previdenza», sino al momento della rispettiva confluenza, erano rette da autonomi organi d'amministrazione; parimenti la Fondazione Gregorio Ananian, che si trovava sino a tale momento in autonoma amministrazione riunita con l'Istituto Triestino per Interventi Sociali.

Art. 2

*Finalità*

Finalità primaria della Fondazione è il sostegno ai giovani negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale.

Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e può intraprendere altre iniziative d'impronta filantropico-culturale.

Art. 3

*Destinatari*

Le attività filantropiche sono destinate ai cittadini italiani con domicilio di soccorso in Trieste o comunque alle persone quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma dell'articolo precedente è aperta anche a cittadini italiani con domicilio di soccorso in altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto orientale ed a connazionali di località già appartenute alla Venezia Giulia.

## CAPO II - ORDINAMENTO

Art. 4

*Normativa*

L'attività della Fondazione, che ha natura giuridica d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, è disciplinata dalla legge fondamentale 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 5

*Ordinamento funzionale*

Le funzioni d'indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio fondazionale, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dalla Presidenza e rispettivamente quelle gestionali dalla Direzione, come previsto negli articoli successivi. La Fondazione può farsi carico d'assicurare coloro che disimpegnino tali funzioni contro i rischi risarcitorii ed altri ad esse inerenti.

Art. 6

*Funzioni d'indirizzo*

Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonché di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra detti atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di competenza del consiglio fondazionale di cui al successivo articolo 9:

a) statuto;

b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccettuati prelievi dal fondo di riserva);

c) conti consuntivi;

d) regolamenti (eccettuati quelli aventi natura organizzativa e gli avvisi selettivi di cui all'articolo 17);

e) piani e programmi;

f) progetti di lavori comportanti concessione o autorizzazione edilizia;

g) convalida e decadenza degli amministratori;

h) indennità agli amministratori;

i) organico del personale;

j) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione dovuta di contratto collettivo o comunque di norme imperative);

k) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in numerario o in beni non durevoli, ove acquisiti nel bilancio d'esercizio);

l) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili o beni mobili registrati;

m) mutui ultrannuali;

n) partecipazione a società ed associazioni di diritto civile, anche per la gestione esterna di attività d'istituto;

o) fissazione della sede fondazionale;

p) convenzioni con enti pubblici;

q) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie di cui ai precedenti punti o comunque atti adottati dagli organi fondazionali d'indirizzo e di rappresentanza politica.

Art. 7

*Rappresentanza politica*

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale della Fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie di seguito elencate; esse competono al Presidente, il quale:

a) convoca il consiglio fondazionale e ne presiede i lavori;

b) nomina il Vicepresidente fra i membri effettivi del consiglio;

c) autorizza le missioni degli amministratori;

d) effettua le nomine di competenza fondazionale in enti ed organismi;

e) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;

f) accorda il patrocinio e sostegno fondazionale ad iniziative ravvisate meritevoli;

g) adotta gli avvisi selettivi di cui all'articolo 17;

h) presiede la commissione consultiva di cui all'articolo 13;

i) decide le erogazioni assistenziali;

j) in caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni di competenza del consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;

k) acquisisce di diritto le competenze del Direttore, quando quest'ultimo sia controparte.

Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza; atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione previa controfirma a norma di legge.

Art. 8

*Funzioni gestionali*

Le funzioni gestionali fanno capo alla Direzione fondazionale (di cui anche al successivo articolo 14) ed abbracciano la generalità degli atti ed attività non espressamente contemplati nei due precedenti articoli.

Nel loro ambito rientrano specificamente:

– l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;

– l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;

– la stesura delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale;

– il coordinamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti fondazionali in genere.

Esse comportano i poteri di spesa (nei limiti del bilancio e degli eventuali budget prefissati) e d'acquisizione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di promozione di vertenze giudiziarie, di resistenza in liti e d'assenso a transazioni e conciliazioni in tutte le ipotesi diverse da quelle contemplate nell'articolo 6 lettera q).

Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

## CAPO III - ORGANI

Art. 9

*Consiglio fondazionale*

La Fondazione è retta da un consiglio composto da tre membri effettivi, uno dei quali funge da Presidente, oltre all'eventuale membro supplente di cui al terzo comma dell'articolo successivo.

Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando siano intervenuti almeno due amministratori ed il numero dei voti favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; a parità di voti espressi, è dirimente quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sedute sono verbalizzate dal Direttore o suo sostituto o eventualmente, ove ravvisato necessario, da un consigliere in tal senso incaricato.

Il mandato del Consiglio si conclude con la fine del quarto anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo la prima seduta. Non può essere rinominato senza soluzione di continuità chi abbia compiuto consecutivamente due mandati interi o due mandati di cui uno intero e l'altro per più di metà della sua durata.

Art. 10

*Composizione del Consiglio*

I tre membri effettivi del Consiglio sono rispettivamente nominati: uno dalla conferenza dei garanti; uno

dalla conferenza dei benemeriti fondazionali; uno dal Comune di Trieste.

Alla conferenza dei garanti sono chiamati a partecipare i tre (o l'eventuale minor numero di) cittadini più recentemente cessati dalla carica di difensore civico comunale in Trieste, dopo averla coperta per almeno due anni e mezzo. Alla conferenza dei benemeriti sono chiamate a partecipare le persone da cui la Fondazione (o, per essa, le amministrazioni confluite di cui all'ultimo comma dell'articolo 1) abbia ricevuto lasciti, donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato superiore a centomila euro nell'ultimo quinquennio - ovvero di valore superiore a duecentomila nell'ultimo decennio - assieme ai due (o eventuale minor numero di) cittadini più recentemente cessati dalla carica di Presidente fondazionale o equipollente dopo averla coperta per almeno due anni e mezzo. Il regolamento disciplina i procedimenti conferenziali e, in tale contesto, la rappresentanza delle persone giuridiche benemerite e delle persone fisiche eventualmente impedite; qualora un procedimento conferenziale non sortisca esito, la competenza alla nomina passa in via sostitutiva all'Assessore per le autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio ha facoltà d'eleggere un membro supplente, con la medesima procedura di cui al primo comma dell'articolo seguente; ove tale facoltà sia stata esercitata, l'eletto viene invitato ad intervenire alle sedute consiliari a prescindere dal suo subentro nel voto.

Non possono essere nominati da ciascuna delle conferenze di cui al secondo comma coloro che effettivamente concorrano alla rispettiva manifestazione di volontà e le persone nei cui confronti alcuno dei rispettivi votanti abbia onere d'astensione ai sensi del successivo articolo 20; quest'ultima limitazione vale anche per l'elezione di cui al terzo comma.

Art. 11

*Presidenza*

Il Presidente viene eletto dal consiglio fondazionale nel suo ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile; il voto è a scrutinio segreto, e risulta eletto chi abbia ottenuto almeno due voti validi. Si procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature che abbiano riportato più voti nella precedente o che, a parità di voti in essa, contino maggior anzianità nella carica consiliare o, in subordine, per età. Qualora anche in terza istanza nessun candidato riporti voto plurimo, la competenza alla nomina passa in via sostitutiva all'Assessore per le autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente, se da lui nominato fra i membri effettivi del consiglio, o altrimenti dal consigliere anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per età).

Art. 12

*Indennità agli amministratori*

Al Presidente viene corrisposta un'indennità di carica in misura non superiore ad un quarto di quella attribuibile al sindaco del Comune triestino; al suo vicario viene corrisposta un'indennità di carica pari ad un terzo, all'altro consigliere effettivo pari ad un quarto ed all'eventuale supplente pari ad un quinto di quella erogata al Presidente.

Agli amministratori che percepiscano più favorevole indennità di carica in altra veste e che per ciò non la percepiscano dalla Fondazione - o che comunque esprimano opzione in tal senso, valida per il corso del mandato e meno onerosa per la Fondazione - per ogni giornata d'intervento valido alle sedute deliberative o della commissione consultiva di cui all'articolo seguente viene corrisposta un'indennità di presenza in misura pari alla metà di quella attribuibile ai componenti il consiglio comunale triestino per la partecipazione alle sue sedute.

Agli amministratori che per ragioni connesse al loro mandato si rechino fuori dal comune in cui la Fondazione ha sede, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione come previsti dalla vigente normativa per i consiglieri comunali triestini.

Art. 13

*Commissione consultiva*

Qualora l'assegnazione di sussidi fondazionali tragga origine dagli avvisi selettivi di cui al secondo comma dell'articolo 17, essa ha luogo previo parere della commissione consultiva di cui fanno parte, assieme al Presidente, il Direttore ed il referente sui casi valutati.

La medesima commissione può esser eventualmente sentita, d'iniziativa del Presidente, anche per altre assegnazioni.

Art. 14

*Direzione*

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite dal precedente articolo 8 fanno capo al Direttore (o suo sostituto), figura che opera pure da segretario a norma e per gli effetti di cui alla legge fondamentale n. 6972/1890; specifiche funzioni possono essere da lui attribuite o delegate ad altri funzionari, ivi inclusa la funzione di suo vicario.

Il Direttore ha la piena rappresentanza legale dell'istituzione, anche in sede giudiziale e negoziale, e presiede le commissioni di appalti e di concorsi.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI OPERATIVE

### Art. 15

*Personale*

L'organico delinea le figure professionali e la consistenza numerica del personale dipendente occorrente per l'operatività fondazionale.

Ove se ne riconosca l'opportunità può essere fatto ricorso - a titolo alternativo o complementare - a rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e/o a termine ovvero ad altre tipologie contrattuali di diritto privato o ancora, eventualmente, al comando o messa a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.

### Art. 16

*Patrimonio*

Il patrimonio fondazionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi accertati alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

L'amministrazione dei cespiti patrimoniali è orientata ad almeno conservarne il valore reale e - specie ove si tratti d'immobili - a preservarne e possibilmente a migliorarne la funzionalità; ove siano ceduti cespiti non più adeguatamente redditizi va curato il reinvestimento del ricavo, con riguardo anche all'esigenza di ragionato equilibrio fra le varie forme possibili ed utili. L'amministrazione patrimoniale può essere diretta od esternalizzata.

Le rendite nette del patrimonio, previa copertura delle spese ordinarie e straordinarie, sono finalizzate alle attività filantropiche statutarie.

### Art. 17

*Attività filantropiche*

Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi inclusa l'eventuale assegnazione quale «prestito d'onore» e/o in forma di servizi.

L'assegnazione dei sussidi di studio - ed eventualmente di altri sussidi - può essere preceduta dalla pubblicazione d'appositi avvisi selettivi, i quali definiscono i requisiti d'ammissibilità.

### Art. 18

*Sostegno allo studio*

Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili; nell'ambito universitario si privilegiano gli iscritti a facoltà tecnico-economico-scientifiche. Possono essere sempre stabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.

Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si potrà eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi ordinariamente richiesti.

### Art. 19

*Memoria dei benefattori*

La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui generosità proviene parte significativa dei mezzi economici fondazionali; tale manifestazione si concretizza intestando alcuni dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme ritenute appropriate.

### Art. 20

*Dovere d'astensione*

I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi contemplati nel precedente Capo III, così come il personale di cui all'articolo 15, sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui ricoprano cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza, ovvero ancora persone fisiche o giuridiche per le quali uno di tali nessi sia esistito entro l'ultimo quinquennio. Il dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

## CAPO V - NORME TRANSITORIE

### Art. 21

*Inizio dell'attività*

La nuova persona giuridica denominata «Fondazione Filantropica Ananian» ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 1995, venendo da allora retta in regime commissariale, così come disposto dal già citato decreto assessorile n. 26/1994 e successive integrazioni. Tale amministrazione commissariale ha termine alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Statuto sarà pubblicato sul B.U.R.; sinché essa duri, il Commissario (ed il subcommissario vicario da esso eventualmente nominato) è titolare delle funzioni statutarie d'indirizzo e di rappresentanza politica, ed agli stessi competono le medesime indennità previste per il Presidente e per il suo vicario. Il Commissario uscente partecipa, quale membro votante aggiunto, alla conferenza dei garanti di cui al precedente articolo 10 per il solo primo mandato consiliare.

Art. 22

*Attività transitorie*

Sino a tutto il periodo d'amministrazione di cui all'articolo precedente, tra le forme d'intervento benefico della Fondazione resta compresa anche l'erogazione di sussidi a famiglie in temporanea difficoltà.

Entro il medesimo periodo saranno via via introdotte le innovazioni programmatiche e gestionali postulate dal presente ordinamento statutario.

Art. 23

*Riferimenti organizzativi*

Nella fase d'avvio della sua attività la Fondazione s'è avvalsa delle strutture gestionali, operative e logistiche dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali, interinalmente condividendone anche la sede in via Pascoli, n. 31; essa conserva transitoriamente tale possibilità anche pro futuro, salvo il diverso avviso che venga eventualmente espresso dall'Istituto citato.

Sino a che tale riferimento organizzativo permanga, vale la regolamentazione interna amministrativa e contabile dell'I.T.I.S., in quanto applicabile, e gli atti adottati dalla Direzione o comunque dalle strutture/figure gestionali dell'Istituto per la Fondazione hanno piena validità per essa e la impegnano.

Qualora i titolari delle funzioni gestionali dell'Istituto abbiano poteri limitati rispetto al presente Statuto, essi agiscono in quei limiti e per il resto supplisce il Presidente o Commissario fondazionale; nel caso inverso, agiscono secondo lo Statuto fondazionale.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 24

*Richiami terminologici*

Agli effetti della presente normativa statutaria, per località appartenute alla Venezia Giulia s'intendono quelle già facenti parte delle Province di Gorizia e di Trieste o delle ex Province di Pola e di Fiume, e per Veneto orientale s'intendono i comuni veneti ad oriente del fiume Livenza.

Art. 25

*Rapporti derivati*

Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali già pertinenti agli enti in essa confluiti per fusione, ridenominazione od altra causa.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 24 dicembre 1999, n. AMB. 1292-UD/ESR/392. (Estratto).

**Cessazione dell'autorizzazione alla Società Centro recupero carta S.p.A. di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/964-UD/ESR/392 del 9 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/967-UD/ESR/392 del 4 giugno 1996, con i quali, la Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 20.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/170 del 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 4 giugno 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/964-UD/ESR/392 del 9 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/967-UD/ESR/392 del 4 giugno 1996, con effetto dalla data del 4 giugno 1998.

(omissis)

Trieste, addì 24 dicembre 1999

ZOLLIA

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 24 dicembre 1999, n. AMB. 1293-UD/ESR/2731. (Estratto).

**Cessazione dell'autorizzazione alla Società Centro recupero carta S.p.A. di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non pericolosi.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1171-UD/ESR/2731 del 22 settembre 1995, con il quale, la Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non pericolosi, per una quantità massima annua di 200 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/170 del 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 4 giugno 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1171-UD/ESR/2731 del 22 settembre 1995, con effetto dalla data del 4 giugno 1998.

(omissis)

Trieste, addì 24 dicembre 1999

ZOLLIA

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 24 dicembre 1999, n. AMB. 1294-UD/ESR/1775. (Estratto).

**Cessazione dell'autorizzazione alla Società Centro recupero carta S.p.A. di Udine ad effettuare la**

**raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/533-UD/ESR/1775 del 17 marzo 1992, successivamente modificato e prorogato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1816-UD/ESR/1775 del 24 novembre 1993, n. AMB/250-UD/ESR/1775 del 14 marzo 1994 e n. AMB/968-UD/ESR/1775 del 4 giugno 1996, con i quali, la Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Udine, via Attimis, n. 71, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi, per una quantità massima annua di 20.000 tonnellate;

ATTESO che la formulazione recata dall'articolo 4 del sopracitato decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/968-UD/ESR/1775 del 4 giugno 1996, in ordine alla durata dell'autorizzazione, indica la validità della stessa, fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/170 del 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 4 giugno 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/533-UD/ESR/1775 del 17 marzo 1992, successivamente modificato e prorogato con i decreti dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1816-UD/ESR/1775 del 24 novembre 1993, n. AMB/250-UD/ESR/1775 del 14 marzo 1994 e n. AMB/968-UD/ESR/1775 del 4 giugno 1996, con effetto dalla data del 4 giugno 1998.

(omissis)

Trieste, addì 24 dicembre 1999

ZOLLIA

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 24 dicembre 1999, n. AMB. 1295-GO/ESR/589. (Estratto).

**Cessazione dell'autorizzazione alla Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. di Romans di Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa sta-

tale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/800-GO/ESR/589 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/631-GO/ESR/589 dell'8 giugno 1995, con i quali, la Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. con sede in Comune di Romans D'Isonzo (Gorizia), via Palmanova, frazione Versa, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 131.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/76 del 29 giugno 1999, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. con sede in Comune di Romans D'Isonzo (Gorizia), via Palmanova, frazione Versa, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto prot. n. 7950/ARS/DI/VDA/ALBO/FJ del 16 luglio 1997, con il quale, è stata decretata, da parte del Ministero dell'Ambiente, l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/800-GO/ESR/589 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/631-GO/ESR/589 dell'8 giugno 1995, con effetto dalla data del 16 luglio 1997.

(omissis)

Trieste, addì 24 dicembre 1999

ZOLLIA

## DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 21 dicembre 1999, n. EST.876-D/ESP.4135. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A., Direzione Triveneto, Esercizio Trieste, per la realizzazione della linea elettrica alla tensione di 0,380 kV allacciamento utenze varie in località Caneo in comune di Grado.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, Direzione Triveneto, Esercizio Trieste, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa

legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione agraria n. 18

Comune censuario di Grado - Provincia di Gorizia

P.T. 8875, c.t. 1

Fg. 69, mapp.le 3276/1, superficie mq. 1.302
consistenza: canneto spontaneo

Indennità:
area occupata dai pozzetti di ispezione + zona di rispetto
mq. 0,36 x L./mq. 1.500 = L. 540
area proiezione conduttori necessaria al transito
mq. 10 x L./mq. 375 = L. 3.750
area rimanente asservita
mq. 15 x L./mq. 95 = L. 1.425
indennità complessiva L. 5.715

Fg. 69, mapp.le 2826, superficie mq. 68.730
consistenza: canneto spontaneo

Indennità:
area occupata dai pozzetti di ispezione + zona di rispetto
mq. 0,72 x L./mq. 1.500 = L. 1.080
area proiezione conduttori necessaria al transito
mq. 155,2 x L./mq. 375 = L. 58.200
area rimanente asservita
mq. 62,08 x L./mq. 95 = L. 5.900
indennità complessiva L. 65.180

sommano L. 70.895
pari a euro 36,61

Ditta catastale: Bidoli Diego nato a Suzzara il 23 aprile 1936.

Art. 2

(omissis)

Trieste, lì 21 dicembre 1999

PONARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 1999, n. 2958.

**Legge regionale 10/1997, articolo 4. Indirizzo programmatico - anno 1999 - per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 prevede che la Giunta regionale definisca gli obiettivi, le priorità, le direttive generali e le modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, sentite la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e la competente Commissione consiliare, e avvalendosi dell'apporto propositivo delle parti sociali;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per lo sviluppo della montana, dott. Renzo Tondo, ha avviato le consultazioni ai fini delle determinazioni della Giunta regionale, sulla base di una bozza di indirizzo programmatico per l'anno 1999 redatta dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani nella seduta del giorno 30 marzo 1999 ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla suddetta bozza, modificata in accoglimento di alcune osservazioni emerse nel corso della discussione;

RICORDATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1201 del 16 aprile 1999, ha concordato sulle indicazioni programmatiche contenute nella bozza di indirizzo programmatico, nella versione che accoglie le osservazioni della Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;

CONSIDERATO che la I Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del giorno 6 maggio 1999 ha espresso parere favorevole sulla bozza di indirizzo programmatico in parola (comunicazione del Servizio Commissioni del Consiglio regionale con nota del 7 maggio 1999, prot. n. 6/3463-99);

CONSIDERATO che il giorno 18 maggio 1999 la bozza è stata esaminata dalle parti sociali che partecipano al «Tavolo della concertazione» avviato a seguito della conferenza programmatica promossa dall'Amministrazione regionale «Gli stati generali del Friuli-Venezia Giulia», e che dalla discussione è emersa, tra l'altro, la necessità di una descrizione più articolata del progetto di cui al punto 3.3 della bozza di indirizzo programmatico;

CONSIDERATO, in relazione al progetto di cui al punto 3.1, che l'elenco delle domande di contributo trasmesso al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna dalla Direzione regionale del commercio e del turismo con la nota del 14 aprile 1999, prot. 3879/COMM, indica erroneamente in lire 1.497.880.000 il costo totale presumibile dell'intervento contributivo, anziché in lire 1.846.040.000, e che, tuttavia, non appare opportuno modificare il costo di lire 1.497.880.000 indicato nella bozza di indirizzo politico, per non alterare il complessivo quadro finanziario degli interventi previsti dal medesimo documento, prevedendo comunque che l'eventuale differenza tra l'importo di lire 1.497.880.000 e l'importo che dovesse essere effettivamente necessario per finanziare tutte le domande di contributo sia coperta con un futuro accantonamento sulle risorse del Fondo;

RITENUTO, sempre in relazione al progetto di cui al punto 3.1, di dover indicare le modalità attraverso le quali debbano essere definiti i procedimenti amministrativi rimasti sospesi;

VISTO il comma 34 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, che prevede la possibilità del finanziamento con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna delle domande presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito dall'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;

VISTO il documento d'indirizzo programmatico allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare ai sensi e agli effetti del ricordato comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, con riferimento all'utilizzo delle risorse nel medesimo documento evidenziate;

ATTESO che il documento è stato approvato dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 24 giugno 1999;

CONSIDERATO che, rispetto al testo portato all'esame del Comitato dipartimentale, al punto 3.4 debba essere stralciata la previsione di avvalimento di strutture esterne, in assenza di un quadro normativo a cui possa essere con certezza ricondotta;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità

DELIBERA

– di approvare il documento di indirizzo programmatico - anno 1999 - per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 - articolo integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

– di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della lettera c) del comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999*
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 120*

---

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
(articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10)

INDIRIZZO PROGRAMMATICO
- ANNO 1999 -

*1. Considerazioni preliminari e risorse.*

Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire «gli obiettivi, le priorità, le direttive generali e le modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti», che il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia.

Ai sensi e agli effetti della citata disposizione legislativa, con il presente documento la Giunta regionale detta l'indirizzo programmatico relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre in virtù:

a) della quota dello stanziamento iscritto al capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1999 quale competenza per l'anno 1999, che non è oggetto di precedente programmazione effettuata ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997: lire 5.000.000.000;

b) dello stanziamento iscritto al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1999 quale competenza derivata dall'esercizio 1998: lire 2.357.830.000;

c) della giacenza di cassa derivante dallo stanziamento iscritto al capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1998, quale competenza per l'anno 1998, che non è oggetto di precedente programmazione effettuata ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997: lire 500.000.000;

d) degli interessi sulle giacenze di cassa maturati al 31 dicembre 1998 sullo speciale conto di tesoreria intestato al Fondo: lire 114.699.717;

per un totale di lire 7.972.529.717.

Per quanto riguarda l'impiego delle suddette risorse, si precisa che l'intervento contributivo per la riduzione dei costi di riscaldamento domestico previsto dalla lettera b bis) del comma 2 e dal comma 4 bis dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, inseriti dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, relativamente all'anno 1999, troverà copertura finanziaria nelle somme iscritte nel Fondo globale, elenco n. 7, partita n. 45, pari a lire 5.000.000.000.

*2. Considerazione generale sulla programmazione dell'anno 1999.*

Con la deliberazione n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 1998, la Giunta regionale ha definito per la prima volta, dall'istituzione del Fondo, l'indirizzo programmatico richiesto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997.

L'indirizzo programmatico riguarda gli stanziamenti di bilancio autorizzati con il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, vale a dire 40.000.000.000 di lire, suddivise in ragione di 20.000.000.000 di lire per l'anno 1997 e 10.000.000.000 di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

In esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta regionale e della successiva deliberazione n. 3190 del 30 ottobre 1998 con la quale la Giunta regionale adotta delle direttive attuative dell'indirizzo programmatico, rese necessarie dalle obiezioni della Commissione europea all'implementazione con risorse regionali del Programma LEADER II regionale da essa cofinanziato, e dallo scioglimento del gruppo di azione locale Nator Gal che si era formato per impulso delle Comunità montane delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone, l'Amministrazione regionale ha, da un lato, avviato il procedimento per il finanziamento del piano di azione locale predisposto, ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, dal gruppo di azione locale Alto Friuli (nel frattempo costituitosi formalmente come società consortile a responsabilità limitata denominata «Prealpi Leader» con sede a Gemona del Friuli), per una spesa di lire 3.728.000.000, e, dall'altro lato, ha messo a bando (Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999) le restanti risorse, pari a lire 36.272.000.000.

Poiché prima che siano messe a bando ulteriori risorse del Fondo, appare opportuno verificare la validità, anche tecnica, delle scelte programmatiche effettuate con l'indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 738 del 1998, e, in particolare, sperimentare i nuovi meccanismi di finanziamento attivati con il bando ricordato, per apportarvi eventualmente i necessari aggiustamenti, a livello sia legislativo che regolamentare, la Giunta regionale ritiene che le risorse evidenziate al paragrafo precedente siano impiegate per alcuni progetti predisposti e attuati direttamente dall'Amministrazione regionale, ai fini di uno «sviluppo tematico» (lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997) concernenti attività la cui presenza appare vitale per la montagna.

*3. I progetti.*

*3.1. «Sostegno degli esercizi commerciali» (lire 1.497.880.000).*

Oggetto del progetto è il completamento dell'intervento contributivo previsto dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito dall'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, attraverso il finanziamento delle domande di contributo già presentate all'Amministrazione regionale e rimaste prive di risposta per mancanza di fondi.

A tal fine le domande di contributo prese in carico dalla Direzione regionale del commercio e del turismo nel periodo 26 gennaio 1995 - 6 marzo 1998, vengono trasferite al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna procederà all'istruttoria e alla liquidazione delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Direzione regionale del commercio e del turismo. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si atterrà alle disposizioni normative, agli indirizzi della Giunta regionale e alla prassi già seguiti dalla Direzione regionale del commercio e del turismo nei procedimenti relativi alle istanze di contributo dalla medesima Direzione regionale definiti.

Il contributo a carico del Fondo ammonta complessivamente a lire 1.497.880.000.

Per le domande di contributo che non dovessero essere finanziate per l'esaurimento delle risorse a disposizione, si provvederà con un futuro accantonamento sul Fondo.

*3.2. «Sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali» (lire 700.000.000).*

Il progetto ha lo scopo di sostenere e favorire, attraverso la concessione di contributi, attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo, sia ai fini di tutela ambientale, sia ai fini di una maggiore valorizzazione delle risorse boschive regionali (recupero degli scarti, utilizzazione delle produzioni locali, cura delle proprietà boschive pubbliche).

Beneficiari dell'intervento contributivo sono i Comuni e gli altri Enti pubblici proprietari di bosco, le imprese di utilizzazione boschiva e le imprese di prima trasformazione del legno, secondo la tipologia delle attività in relazione alle quali viene definito il contributo.

Con apposito regolamento adottato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto verranno definite le condizioni e le modalità dell'intervento contributivo, prevedendo anche gli adempimenti tecnici relativi alla ricezione delle domande, all'istruttoria delle stesse e ai controlli.

Il bando, adottato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, stabilirà il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande da parte degli interessati.

Per l'intervento contributivo è autorizzata la spesa di lire 700.000.000.

*3.3. «Malga pilota per la montagna friulana» (lire 1.500.000.000).*

Il progetto si propone di sperimentare, anche in più compendi malghivi, localizzati in aree diverse della montagna regionale, le innovazioni tecniche, commerciali e di gestione aziendale che permettano di recuperare e rilanciare, nella realtà della montagna del 2000, le attività malghive, con finalità anche di salvaguardia del territorio, di manutenzione dei pascoli, di creazione di nuove possibilità di occupazione o di possibilità di impegno per le persone anziane, di ampliamento dell'offerta turistica.

L'obiettivo specifico del progetto è di disporre di un modello ottimale di conduzione dell'alpeggio e di gestione del patrimonio malghivo, in relazione ai vari aspetti dell'attività che si svolge in malga e alle condizioni sociali, economiche e territoriali che condizionano tale attività (lavorazione del latte, gestione degli animali e dei pascoli, gestione aziendale, commercializzazione, marketing e promozione, formazione professionale, agriturismo ed altre forme di integrazione dell'attività principale, viabilità ed altri interventi infrastrutturali, incidenza delle normative in vigore, ecc.).

L'iniziativa si articolerà in:

a) redazione del progetto «malga pilota»;

b) attività di ricerca e sperimentazione;

c) adeguamenti strutturali dei complessi malghivi e acquisizione di attrezzature funzionali alla ricerca e alla sperimentazione in malga;

d) acquisizione di attrezzature di tipo informatico e di un «software», ad uso del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per la costituzione di un «data base» aggiornato sulle malghe regionali.

Le attività di cui alle lettere a) e b) saranno affidate

mediante trattativa privata ad un unico soggetto, da individuare in una Università a seguito di plurimo interpello (tre richieste di offerta).

Agli adeguamenti strutturali e agli acquisti delle attrezzature - lettera c) - riguardanti i complessi malghivi di proprietà della Regione provvederà l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, la quale curerà tutti gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi stessi. Le relative obbligazioni di natura finanziaria verranno assunte dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Agli adeguamenti strutturali e agli acquisti delle attrezzature - lettera c) - riguardanti i complessi malghivi di proprietà pubblica (Comune, od altro Ente pubblico diverso dalla Regione) provvederà l'Ente proprietario, previa convenzione con il direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, tesa, tra l'altro, a specificare la natura dell'intervento in relazione alle finalità del progetto e ad assicurarne la copertura finanziaria. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà a trasferire all'Ente proprietario le necessarie risorse finanziarie ad avvenuta definizione formale degli impegni di spesa da parte di quest'ultimo.

Agli acquisti delle attrezzature - lettera c) - riguardanti complessi malghivi di proprietà privata provvederà il proprietario o il conduttore, previa convenzione con il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, tesa, tra l'altro, a specificare il tipo d'attrezzatura e il suo utilizzo in relazione alle finalità del progetto e ad assicurare la copertura finanziaria. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà a trasferire al proprietario o al conduttore le necessarie risorse finanziarie dopo la consegna e la prova delle attrezzature.

Per la definizione e la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

*3.4. «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura» (lire 4.274.649.717).*

Scopo del progetto è l'abbattimento del «differenziale di costo» che le imprese della montagna sostengono in più rispetto alle imprese del resto della Regione a causa della loro localizzazione, attraverso un intervento contributivo «de minimis» sui costi d'esercizio delle imprese, differenziato in base all'individuazione di più fasce territoriali, definite da parametri di disagio socio-economico e di marginalizzazione, e limitato alle imprese situate nelle fasce medesime. Lo svantaggio «localizzativo» delle imprese delle zone montane è illustrata nello studio «La situazione e le prospettive socio-economiche del territorio montano regionale: ipotesi e strumenti di sostegno per il superamento delle marginalità del vivere e lavorare in montagna» svolto dal Dipartimento di economia, società e territorio dell'Università di Udine nel 1998, su incarico della Regione, con il fine di quantificare le diseconomie esterne che concorrono a formare il «differenziale di costo».

Il progetto era stato delineato nel documento di indirizzo programmatico approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 738 del 1998.

Beneficiari dell'intervento contributivo sono le imprese del settore del commercio, con priorità ai piccoli esercizi commerciali localizzati nelle fasce territoriali di maggior disagio e marginalità.

Con apposito regolamento adottato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto verranno definite le condizioni e le modalità dell'intervento contributivo.

Il bando, adottato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, stabilirà il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande da parte degli interessati.

Per l'intervento contributivo è autorizzata la spesa di lire 4.274.649.717.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 3298. (Estratto).

**Legge regionale 18/1996. Programma per l'impiego dei fondi ex GESCAL derivanti dalle entrate 1996-1998 e dalle maggiori entrate per l'anno 1995.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

È approvato l'allegato programma, parte integrante della presente deliberazione, concernente l'utilizzo dei fondi ex GESCAL destinati all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Art. 2

Entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto del C.E.R. di messa a disposizione dei fondi, l'Amministrazione regionale individuerà i soggetti attuatori e localizzerà gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al presente programma.

Art. 3

Il termine di tredici mesi per l'avvio dei cantieri per gli interventi di cui al presente programma decorrerà

dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di individuazione dei soggetti attuatori e di localizzazione degli interventi.

Art. 4

Il dispositivo della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all'allegato programma.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 dicembre 1999*
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 190*

---

**Legge 60/1963. Programma per l'impiego dei fondi ex GESCAL derivanti dalle entrate 1996-1998 e dalle maggiori entrate accertate per l'anno 1995 da destinare all'edilizia residenziale pubblica.**

*1. Premessa*

Con deliberazione del 22 dicembre 1998, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), ha accertato le maggiori entrate ex GESCAL (legge 14 febbraio 1963, n. 60) per l'anno 1995, ha determinato le risorse da ripartire tra le regioni e le province autonome per il triennio 1996-1998 ed ha contestualmente ripartito le somme utilizzando i parametri individuati con deliberazione del medesimo Comitato in data 16 marzo 1999.

Con decreti ministeriali nn. 267 e 268 del 22 luglio 1999, il Ministro dei lavori pubblici, Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), ha reso esecutivi i predetti riparti dandone comunicazione alle Regioni con separate note, datate rispettivamente 27 luglio 1999 (prevenuta alla Regione il 4 agosto 1999) e 2 settembre 1999 (pervenuta alla Regione il 14 settembre 1999). I termini per l'approvazione del programma regionale sono attualmente fissati in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei predetti decreti. Tuttavia, al fine di produrre un unico programma idoneo al pieno utilizzo di tutte le risorse, si addiverrà alla completa programmazione entro il termine del 13 dicembre 1999. Infatti, con nota prot. n. 334 del 29 settembre 1999, il Segretariato generale del C.E.R. ha specificato che, qualora le regioni volessero programmare le risorse derivanti dalle predette assegnazioni con un unico provvedimento, i termini decorrono dalla data di ricevimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 268 del 2 settembre 1999.

*2. Quantificazione delle risorse*

Le risorse da programmare derivano da due diverse attribuzioni, aventi origine entrambe dalle entrate relative alla GESCAL (legge 60/1963) e sono state così quantificate:

| *Annualità* | *Stanziamento* |
|---|---|
| 1995 maggiori entrate | 9.659.089.920 |
| 1996-1998 | 38.912.820.200 |
| Totale | 48.571.910.120 |

*3. Utilizzi ammessi*

I finanziamenti in questione possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

A) nuova costruzione di edifici;

B) realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica su aree o immobili demaniali concessi a comuni od altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano;

C) interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni;

D) acquisto di edifici inseriti in zone di recupero, da recuperare successivamente anche utilizzando altre fonti di finanziamento, intervenuto dopo la pubblicazione del presente provvedimento;

E) adeguamento degli edifici del patrimonio pubblico di edilizia sovvenzionata alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza;

F) concessione di contributi integrativi, ai sensi dell'articolo 117 della legge regionale 75/1982, per le medesime finalità di cui ai precedenti punti, per interventi di edilizia sovvenzionata riferiti a programmi statali precedenti, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi; in tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti.

*4. Soggetti proponenti*

Le difficoltà di progettazione e di conduzione dei lavori edili richiedono particolari competenze di tipo tecnico e di gestione burocratica. Inoltre, il particolare sistema di erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata previsto dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 8728 del 1978, che indica gli Istituti autonomi per le case popolari - ora Aziende territoriali per

l'edilizia residenziale - quali soggetti deputati alla raccolta delle richieste finanziarie ed alla verifica degli stati di avanzamento, fa ritenere di non appesantire ulteriormente un iter burocratico già di per sé stesso pesante.

Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono i soggetti privilegiati dalla normativa regionale ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Ai fini della presente programmazione, pertanto, sono individuati quali soggetti proponenti gli interventi le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale della Regione.

Solamente con riferimento alla realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del D.L. 398/1998, potranno essere individuati quali soggetti proponenti i Comuni che promuoveranno i predetti programmi complessi, con contestuale affidamento della gestione dell'intervento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale competente per territorio.

*5. Destinazioni vincolate*

In attuazione della programmazione C.I.P.E. avvenuta con deliberazione del 16 marzo 1994, si specifica che le risorse dovranno essere destinate al recupero (articolo 11 della legge 179/1992 e successive modificazioni) nella misura minima del 30% ed ai programmi di recupero urbano (articolo 11 del D.L. 398/1993) nella misura minima del 15% delle risorse. Le predette percentuali dovranno essere rispettate a livello complessivo regionale.

*6. Riparto delle risorse per aree territoriali*

Le risorse andranno ripartite tra le aree di competenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, utilizzando i criteri di cui alla D.G.R. 627/1993, confermata dalla successiva 3056/1996.

In particolare, le percentuali di riparto tra le aree di competenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, saranno quelle individuate, in conformità ai criteri stabiliti con D.G.R. 627/1993, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici prot. n. EST.-631-E/1/75 del 18 settembre 1997 per gli interventi di cui all'articolo 80 della legge regionale 75/1982, nella considerazione che, per il poco tempo trascorso, i dati utilizzati allora per la verifica del fabbisogno delle aree in questione sono tuttora idonei a rappresentare le necessità alloggiative.

Tuttavia, si ritiene necessario introdurre criteri di premialità nel riparto delle risorse. A seguito della verifica effettuata relativamente all'avvio dei lavori degli interventi di cui alle ultime localizzazioni con assegnazione di finanziamenti di fondi statali e regionali, si è verificato che alcuni Istituti autonomi per le case popolari, ora denominati Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, non hanno iniziato i lavori nei termini di legge.

In particolare, nell'ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica 1992-1995 e in quello degli interventi ammessi a finanziamento con fondi regionali di cui al decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 631 del 18 settembre 1997, solamente gli Istituti autonomi case popolari dell'Alto Friuli e di Pordenone hanno avviato tutte le iniziative di loro competenza nei termini previsti.

Come già specificato sopra, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono i soggetti privilegiati dalla normativa regionale ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Tuttavia, non è possibile non tenere in considerazione la capacità di spesa di questi soggetti, pur se inserita in un contesto di necessità alloggiative riferite ad un territorio.

Pertanto, alla luce degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1539 del 14 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 2 giugno 1999, Registro 1, foglio 200, con la quale è stato approvato il programma di attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ed al fine di privilegiare le aree di competenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale dove con maggior celerità sono stati spesi i fondi, si ritiene di assegnare un premio alle aree di competenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale dell'Alto Friuli e di Pordenone.

A tal scopo, una somma pari al 5% delle risorse disponibili e programmabili è ripartita, in maniera comunque proporzionale alle percentuali di riparto utilizzate, tra le suddette aree più solerti nell'utilizzo dei fondi.

La tabella che segue indica le percentuali di assegnazione delle risorse utilizzate nel riparto dei fondi di cui all'articolo 80 della legge regionale 75/1982 e quelle derivanti dall'attribuzione di maggiori risorse alle aree dove più celermente si sono avviate le iniziative previste nelle ultime programmazioni di fondi statali e regionali:

| AREA TERRITORIALE | % riparto attribuzione ultimi fondi regionali | % di riparto a seguito dell'attribuzione di premio per aver avviato i lavori dei programmi precedenti |
|---|---|---|
| Alto Friuli | 6,1 | 7,1 |
| Gorizia | 16,4 | 15,6 |
| Pordenone | 18,0 | 20,8 |
| Trieste | 36,4 | 34,6 |
| Udine | 23,1 | 21,9 |
| Totale | 100,0 | 100,0 |

*7. Priorità nelle indicazioni degli interventi*

Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale dovranno presentare proposte di interventi sul territorio di loro competenza, indicandone la priorità. La priorità di intervento deve essere indicata esplicitamente tenendo conto degli indici di fabbisogno delle aree comunali o

sovracomunali nelle quali intendono intervenire e della rapida fattibilità dei programmi edilizi.

*8. Termini*

Gli operatori dovranno presentare le proposte di interventi sul territorio di competenza alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto del Ministero dei lavori pubblici di messa a disposizione dei finanziamenti, che sarà tempestivamente comunicata.

La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici curerà l'istruttoria e, entro il 180° giorno decorrente dalla data di ricevimento del decreto del Ministero dei lavori pubblici di messa a disposizione dei finanziamenti, provvederà a localizzare gli interventi di edilizia sovvenzionata e ad assegnare i finanziamenti per la realizzazione degli stessi, in conformità al presente programma.

Gli interventi dovranno pervenire all'avvio dei lavori entro il termine di tredici mesi decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1999, n. 3428.

**Legge regionale 29/1996, articolo 55. Criteri per stabilire gli interventi da finanziare nonché i termini e le modalità di presentazione dei progetti attinenti alle opere da realizzare da parte dei soggetti interessati. Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 con il quale si dispone che «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII e VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 d'intesa con i Ministri dei Lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione».

RICHIAMATO l'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 in forza del quale la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi;

CONSIDERATO che per le finalità suindicate il citato articolo 55, comma 2, dispone che la Giunta regionale determina «in via preventiva i criteri per stabilire gli interventi da finanziare nonché i termini e le modalità di presentazione dei progetti attinenti alle opere da realizzare da parte dei soggetti interessati»;

VISTA la propria deliberazione n. 682 del 9 marzo 1999 con la quale è approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 1999;

ATTESO che rispetto alla previsione contenuta nel sopra citato documento di indirizzo programmatico, si è concordato con i Ministeri competenti che gli interventi dovranno riguardare solamente:

a) aree attrezzate;

b) infrastrutture viarie da integrarsi con la viabilità autostradale, ordinaria, locale e infracomunale;

c) infrastrutture di servizi;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi sopra richiamati in attuazione della citata disposizione legislativa;

VISTO a tal fine l'allegato A, unito alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

RITENUTO di dover dare priorità nell'ordine agli interventi corredati da progetto definitivo, progetto preliminare;

SENTITA la Commissione regionale per i territori montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987 n. 35, nella seduta del 5 maggio 1998;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 4 luglio 1997 n. 23 comma 1, lettera i, in forza del quale il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna subentra all'Ufficio di Piano nell'attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 29/1996;

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo sviluppo della montagna di concerto con l'Assessore alle autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

- di adottare i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati di cui al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996 n. 29 come previsti dall'allegato A che fa parte integrante del presente atto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla registra-

zione presso la Corte dei Conti ed alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 dicembre 1999*
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 129*

---

Allegato A

**Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996 n. 29.**

Articolo 1

*(Area di intervento)*

1. Gli interventi devono essere localizzati nelle zone ricomprese nei territori del seguenti Comuni delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro - Val Canale: Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio

Articolo 2

*(Interventi finanziabili)*

1. Gli interventi devono riguardare:

a) aree attrezzate;

b) infrastrutture viarie da integrarsi con la viabilità autostradale, ordinaria, locale e infracomunale;

c) infrastrutture di servizi;

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) potranno essere realizzati ex novo o costituire completamento, ampliamento o ammodernamento di opere preesistenti.

3. Gli interventi sopra descritti dovranno essere connessi ad attività turistico-commerciali o produttive e fungere di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria.

Articolo 3

*(Intesa con i Ministeri)*

1. L'intesa sugli interventi da attuare con i Ministeri competenti è sottoscritta con apposito protocollo o con atti dallo stesso richiamati.

Articolo 4

*(Istruttoria, priorità)*

1. L'attività istruttoria, svolta sui singoli progetti, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento, la ammissibilità della spesa.

2. Il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di intervento deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande medesime.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 28 agosto 1992 n. 29 il termine previsto dal precedente comma resta sospeso in pendenza della intesa prevista dall'articolo 3 del presente atto e degli altri pareri facoltativi.

4. Ai fini della selezione dei progetti viene data priorità nell'ordine ai progetti rispondenti ai seguenti requisiti:

a) progetto definitivo;

b) progetto preliminare.

Articolo 5

*(Termini e modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo devono essere consegnate o comunque pervenire entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente o delegato devono pervenire al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, via Cussignacco, n. 38 - 33100 Udine.

2. Le domande dovranno essere corredate di:

a) progetto di intervento, contenente il quadro finanziario e il cronoprogramma;

b) deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'Ente o soggetto titolare dell'iniziativa o dell'Ente delegato.

Articolo 6

*(Graduatoria)*

1. La graduatoria dei progetti, redatta sulla base delle priorità di cui all'articolo 4 comma 4, è approvata dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I progetti vengono finanziati seguendo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere al finanziamento di qualche progetto presentato e si rendano disponibili risorse finanziarie residue, con apposito bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si stabilisce il termine per la presentazione di nuove domande.

4. La graduatoria dei nuovi progetti è approvata e pubblicata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

*(Finanziamento)*

1. Il finanziamento può coprire fino al 100% (cento per cento) dei costi del progetto.

2. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 e successive modifiche.

Articolo 8

*(Erogazione del finanziamento)*

1. Con il provvedimento di concessione del finanziamento è disposta la somministrazione in via definitiva in un'unica soluzione del contributo in conto capitale concesso.

2. Ad avvenuta realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dal termine per l'ultimazione dei lavori, il legale rappresentante dell'Ente pubblico provvederà ad inviare all'organo regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell'opera medesima, corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione, debitamente approvate.

Articolo 9

*(Attuazione degli interventi)*

1. Per la realizzazione degli interventi possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 4015.

**Legge regionale 10/1997, articolo 4. Fondo regionale per lo sviluppo della montagna - Piano di adozione locale del gruppo di azione locale «Natisone Gal».**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale viene approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il documento di indirizzo programmatico che definisce obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

RICORDATO che le direttive adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3190 del 1998 prevedono il finanziamento prioritario di piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) relativi ai territori dei Comuni della Comunità montana delle Valli del Torre e della Comunità montana Valli del Natisone già individuati dal Programma Leader II regionale (d'ora in poi: PLR) redatti ai sensi dell'iniziativa comunitaria Leader II e della conseguente programmazione regionale (ovvero, nel rispetto delle norme che presiedono alla programmazione e alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale di cui all'iniziativa Leader II, fatta esclusione per le procedure attuative non riconducibili alle disposizioni normative e amministrative europee collegate ai meccanismi di cofinanziamento tramite i fondi strutturali europei, come quelle ricordate dai servizi della Commissione europea nella nota della Direzione generale VI - Agricoltura - del 9 ottobre 1998, prot. n. 38183), e una riserva di risorse finanziarie pari a lire 7.987.500.000, suddivisa in lire 4.270.500.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana delle Valli del Torre e in lire 3.717.000.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana Valli del Natisone;

VISTO il decreto di Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 27 gennaio 1999, con il quale si adotta il bando per la presentazione, la valutazione e il finanziamento di progetti integrati (o, in alternativa, per le aree sopra ricordate, di PAL) giusta l'indirizzo programmatico e le direttive approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 738 e n. 3190 del 1998;

ATTESO che il suddetto bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del giorno 17 febbraio 1999;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 126/SASM del 27 luglio 1999, con il quale il termine per la presentazione dei progetti integrati (o, come ricordato, dei PAL) viene prorogato al 30 settembre 1999;

ATTESO che il suddetto decreto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del giorno 11 agosto 1999;

CONSIDERATO che la società consortile Natisone Gal Soc. cons. a r.l., con sede in San Pietro al Natisone, quale gruppo di azione locale (d'ora in poi: GAL) ai

sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, ha presentato al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con nota del 29 settembre 1999, prot. 18.99, in data 30 settembre 1999 (prot. n. 2214 del Servizio suddetto), richiesta di finanziamento del proprio PAL;

VISTA la nota del GAL Natisone Gal Soc. cons. a r.l. del 27 novembre 1999, prot. n. 44/1999, pervenuta al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna il giorno 2 dicembre 1999 (prot. n. 2810 del Servizio suddetto), con la quale il GAL fornisce chiarimenti sul PAL da esso presentato;

CONSIDERATO che, con riferimento all'area costituita dai territori dei Comuni della Comunità montana Valli del Natisone, in risposta al bando adottato con il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 1999, non sono stati presentati altri PAL, né progetti integrati;

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, relativa all'iniziativa comunitaria Leader II;

VISTO il PLR approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 754 del 23 febbraio 1996;

RICHIAMATA la decisione della Commissione delle Comunità europee 97/322/CE del 23 aprile 1997, relativa alle spese ammissibili nell'attuazione delle iniziative comunitarie;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

VISTO il paragrafo 1.7.9 del PLR, «Modalità di gestione», che rinvia ad un atto deliberativo della Giunta regionale la formalizzazione della ammissibilità a finanziamento dei PAL;

CONSIDERATO che il PAL presentato dal GAL Natisone Gal Soc. cons. a r.l. appare coerente con il PLR;

CONSIDERATO che il costo del PAL a carico del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ammonta a lire 3.717.000.000, pari al limite di costo indicato con le richiamate deliberazioni n. 738 e n. 3190 del 1998;

RITENUTO di dover ricordare che per i regimi di aiuto previsti nel PAL si applica la normativa comunitaria indicata al paragrafo 1.7.1 del PLR, «Regimi di aiuto», nel testo vigente al momento della concessione degli aiuti;

RITENUTO di dovere precisare che per gli interventi nel settore agricolo, per i quali non trova applicazione il regime «de minimis», la normativa comunitaria viene applicata secondo il suo recepimento da parte della Regione, con disposizioni notificate alle autorità comunitarie;

RITENUTO, in ragione dell'evoluzione della normativa comunitaria e regionale in materia di regimi di aiuto, di fare obbligo al GAL di sottoporre all'esame dell'Amministrazione regionale, tramite il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, i bandi attraverso i quali darà attuazione alle azioni del PAL che prevedono la concessione di aiuti;

RITENUTO, in considerazione della cronologia di spesa proposta nel PAL, di dovere fissare nel giorno 31 dicembre 2002 il termine entro il quale il PAL deve essere attuato e nel giorno 31 marzo 2003 il termine entro il quale il GAL deve presentare all'Amministrazione regionale la documentazione finale di spesa, fatta salva la possibilità di proroghe su richiesta motivata;

RITENUTO, in considerazione dei tempi di definizione del procedimento amministrativo risultanti dal combinato disposto dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e del comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, di dover riconoscere l'ammissibilità delle spese del GAL a far data dal 2 dicembre 1999, giorno nel quale il GAL, con la nota citata, ha fornito al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna chiarimenti sul PAL;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 16 marzo 1999, con la quale viene approvato lo schema d'accordo tra l'Amministrazione regionale e il GAL Prealpi Leader relativo alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione del PAL, e ritenuto di dovere autorizzare il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna a sottoscrivere analogo accordo con il GAL Natisone Gal Soc. cons. a r.l.;

RITENUTO di dover approvare, con le precisazioni e le prescrizioni sopra esplicate, il PAL presentato dalla società consortile Natisone Gal Soc. cons. a r.l., secondo il quadro finanziario allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, con le precisazioni e prescrizioni indicate in premessa, e di ammettere a finanziamento il PAL del GAL costituitosi come Natisone Gal Soc. cons. a r.l., con sede a San Pietro al Natisone, il cui quadro finanziario è allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna a sottoscrivere con la società consortile Natisone Gal Soc. cons. a r.l. l'accordo relativo alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione del PAL secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 782 del 16 marzo 1999.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*ALLEGATO*

## NATISONE GAL

PIANO D'AZIONE LOCALE
(quadro finanziario)

| AZIONI | INVESTIMENTO/COSTO PREVISTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONDO MONTAGNA | COFINANZIAMENTO LOCALE | | | TOTALE |
| | | PUBBLICO | PRIVATO | TOTALE | |
| Azione 1.1 - Gestione del GAL | L. 280.000.000 | L. - | L. - | L. - | L. 280.000.000 |
| Azione 1.2 - Gestione del programma | L. 159.700.000 | L. - | L. - | L. - | L. 159.700.000 |
| Azione1 3 - Cooperazione allo sviluppo | L. 330.000.000 | L. - | L. - | L. - | L. 330.000.000 |
| **TOTALE SOTTOMISURA B1** | **L. 769.700.000** | L. - | **L. -** | **L. -** | **L. 769.700.000** |
| Azione 2.1 - Servizi informatici ai cittadini | L. 200.000.000 | L. 150.000.000 | L. - | L. 150.000.000 | L. 350.000.000 |
| Azione 2.2 - Centri sociali telematici | L. 160.000.000 | L. 30.000.000 | L. - | L. 30.000.000 | L. 190.000.000 |
| Azione 2.3 - Servizi a domanda | L. 160.000.000 | L. - | L. 40.000.000 | L. 40.000.000 | L. 200.000.000 |
| Azione 2.4 - Rete di servizi alle imprese | L. 350.000.000 | L. - | L. 250.000.000 | L. 250.000.000 | L. 600.000.000 |
| **TOTALE SOTTOMISURA B2** | **L. 870.000.000** | **L. 180.000.000** | **L. 290.000.000** | **L. 470.000.000** | **L. 1.340.000.000** |
| Azione 3.1 - Servizi minimi per il turismo | L. 802.000.000 | L. - | L. 220.000.000 | L. 220.000.000 | L. 1.022.000.000 |
| Azione 3.2 - Parco tematico della memoria | L. 500.000.000 | L. - | L. - | L. - | L. 500.000.000 |
| Azione 3.3 - Promozione prodotti tipici | L. 150.000.000 | L. - | L. 100.000.000 | L. 100.000.000 | L. 250.000.000 |
| Azione 3.4 - Animazione turistico-culturale | L. 150.000.000 | L. - | L. - | L. - | L. 150.000.000 |
| **TOTALE SOTTOMISURA B3** | **L. 1.602.000.000** | L. - | **L. 320.000.000** | **L. 320.000.000** | **L. 1.922.000.000** |
| Azione 4.1 - L'ambiente naturale | L. 300.000.000 | L. - | L. 140.000.000 | L. 140.000.000 | L. 440.000.000 |
| Azione 4.2 - La pietra e l'ambiente urbano | L. 175.300.000 | L. - | L. 150.000.000 | L. 150.000.000 | L. 325.300.000 |
| **TOTALE SOTTOMISURA B4** | **L. 475.300.000** | L. - | **L. 290.000.000** | **L. 290.000.000** | **L. 765.300.000** |
| TOTALE AZIONI | **L. 3.717.000.000** | **L. 180.000.000** | **L. 900.000.000** | L. 1.080.000.000 | L. 4.797.000.000 |

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 4072.

**Legge regionale 20/1996, articolo 8 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori e idonei a seguito della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di otto unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale «giuridico-amministrativo-legale», secondo le modalità previste dall'articolo 8 medesimo;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 458/DR del 19 febbraio 1998 pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del 17 marzo 1998 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere, con profilo professionale «giuridico-amministrativo-legale» ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 1118/OM del 3 maggio 1999 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTA la D.G.R. n. 1139 del 16 aprile 1999 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione stessa;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori ed idonei;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e ravvisata la regolarità del procedimento;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che, a parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 12 del relativo Avviso di assunzione, già previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/1996;

ATTESO inoltre che, in caso di parità anche fra i titoli di preferenza, si considerano gli ulteriori titoli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 487/1994;

VISTI i titoli di preferenza presentati dai candidati classificatisi con uguale punteggio totale;

VISTO in particolare l'articolo 16 del già citato Avviso di assunzione che, come già disposto dai commi 8 e 8bis dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 47/1996, ha previsto la collocazione nel ruolo unico regionale dei dipendenti appartenenti al ruolo stesso classificatisi tra i vincitori;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di approvare la graduatoria di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione di cui al punto 1).

3) Di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i sottonotati candidati:

   1. Mileo Giuseppe
   2. Vascotto Nicola
   3. Olivo Graziano
   4. Cammaroto Alessandra
   5. Forte Francesco
   6. Berardi Maddalena

7. Poclen Luisa
8. Demarinis Maria Elena

4) Di dichiarare idonei i sottonotati candidati:

9. Compassi Lucina
10. Gamba Giada
11. Bavestrello Teresa
12. Negro Mauro
13. Cuomo Ugo
14. Petullà Patrizia
15. Loffredo Barbara
16. Bacer Cristina
17. De Grassi Chiara
18. Di Martino Raffaella
19. Gubian Maria Dolores
20. Piva Stefania
21. Magoni Lorenza
22. Zacchigna Eddy
23. Spazzapan Silvia
24. Bendinelli Debora
25. Cudicio Sonia
26. Fortunato Martina
27. Marciante Emanuele
28. Persoglia Federica
29. Gaspari Gianpaolo
30. Coren Walter
31. Carobello Amleto
32. Godina Barbara
33. Lorenzini Donatella
34. Zanessi Lewis
35. Fermo Elisa
36. Tessitori Elisabetta
37. Coccolo Rossana.

5) Con successivo provvedimento i candidati vincitori appartenenti al ruolo unico regionale verranno collocati nella qualifica funzionale di consigliere profilo professionale giuridico-amministrativo-legale del ruolo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 della legge regionale 20/1996 e dall'articolo 16 dell'Avviso di assunzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**GRADUATORIA RISULTANTE DALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 8 UNITA' NELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE CON PROFILO PROFESSIONALE GIURIDICO AMMINISTRATIVO LEGALE, EX ART. 8 L.R. 20/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

| N° ord. | Cognome e nome del candidato | Nato/a il | Punteggio prova | Punteggio totale titoli | Valutazione complessiva | Titoli di preferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MILEO Giuseppe** | 30/10/66 | 7,80 | 3,70 | 11,50 | |
| 2 | **VASCOTTO Nicola** | 05/03/63 | 8,50 | 2,70 | 11,20 | Maggior punteggio prova scritta |
| 3 | **OLIVO Graziano** | 16/06/59 | 7,10 | 4,10 | 11,20 | |
| 4 | **CAMMAROTO Alessandra** | 06/02/62 | 8,17 | 3,00 | 11,17 | |
| 5 | **FORTE Francesco** | 28/05/69 | 7,30 | 3,70 | 11,00 | |
| 6 | **BERARDI Maddalena** | 12/08/62 | 7,43 | 3,40 | 10,83 | |
| 7 | **POCLEN Luisa** | 25/09/59 | 8,37 | 2,40 | 10,77 | |
| 8 | **DEMARINIS Maria Elena** | 21/10/68 | 7,23 | 3,20 | 10,43 | |
| 9 | **COMPASSI Lucina** | 23/07/57 | 8,00 | 2,20 | 10,20 | |
| 10 | **GAMBA Giada** | 16/01/72 | 7,60 | 2,40 | 10,00 | Maggior punteggio prova scritta |
| 11 | **BAVESTRELLO Teresa** | 07/07/67 | 7,30 | 2,70 | 10,00 | |
| 12 | **NEGRO Mauro** | 16/12/67 | 7,67 | 2,25 | 9,92 | |
| 13 | **CUOMO Ugo** | 21/08/68 | 7,10 | 2,75 | 9,85 | |
| 14 | **PETULLA' Patrizia** | 27/08/62 | 7,20 | 2,55 | 9,75 | |
| 15 | **LOFFREDO Barbara** | 04/12/73 | 7,50 | 2,20 | 9,70 | |
| 16 | **BACER Cristina** | 18/12/72 | 7,28 | 2,40 | 9,68 | |
| 17 | **DE GRASSI Chiara** | 11/05/74 | 7,17 | 2,40 | 9,57 | |
| 18 | **DI MARTINO Raffaella** | 02/03/74 | 7,13 | 2,40 | 9,53 | |
| 19 | **GUBIAN Maria Dolores** | 18/08/64 | 7,10 | 2,40 | 9,50 | |
| 20 | **PIVA Stefania** | 06/02/65 | 7,17 | 2,30 | 9,47 | |
| 21 | **MAGONI Lorenza** | 14/09/69 | 7,20 | 2,25 | 9,45 | |
| 22 | **ZACCHIGNA Eddy** | 18/02/56 | 7,00 | 2,40 | 9,40 | Lodevole servizio superiore ad 1 anno presso Amministrazione regionale |
| 23 | **SPAZZAPAN Silvia** | 08/04/67 | 7,00 | 2,40 | 9,40 | Due figli a carico |
| 24 | **BENDINELLI Debora** | 09/12/73 | 7,00 | 2,40 | 9,40 | Lodevole servizio presso Pubblica Amministrazione |
| 25 | **CUDICIO Sonia** | 10/10/70 | 7,00 | 2,40 | 9,40 | |
| 26 | **FORTUNATO Martina** | 28/07/66 | 7,10 | 2,20 | 9,30 | |
| 27 | **MARCIANTE Emanuele** | 08/08/71 | 8,80 | 0,40 | 9,20 | |
| 28 | **PERSOGLIA Federica** | 22/09/66 | 7,37 | 1,80 | 9,17 | |
| 29 | **GASPARI Gianpaolo** | 01/11/69 | 7,25 | 1,60 | 8,85 | |
| 30 | **COREN Walter** | 02/06/69 | 7,60 | 1,20 | 8,80 | Maggior punteggio prova scritta |
| 31 | **CAROBELLO Amleto** | 29/06/71 | 7,00 | 1,80 | 8,80 | |
| 32 | **GODINA Barbara** | 20/10/66 | 8,00 | 0,70 | 8,70 | |
| 33 | **LORENZINI Donatella** | 25/11/62 | 7,40 | 1,00 | 8,40 | |
| 34 | **ZANESSI Lewis** | 12/05/67 | 7,00 | 0,80 | 7,80 | |
| 35 | **FERMO Elisa** | 29/08/66 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | |
| 36 | **TESSITORI Elisabetta** | 31/03/71 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | |
| 37 | **COCCOLO Rossana** | 25/08/62 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |

VISTO IL PRESIDENTE ANTONIONE

VISTO IL SEGRETARIO BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 4097. (Estratto).

**Presa d'atto della decisione della Commissione Europea Dece 3850/1999 del 30 novembre 1999 che modifica la decisione Dece 3744/1997, recante approvazione del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. si prende atto dell'allegata Decisione della Commissione europea C(1999)3850 del 30 novembre 1999 che costituisce parte integrante del presente atto e che modifica la Decisione n. C(97)3744 recante l'approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'Obiettivo 2 in Italia.
2. La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

(omissis)

Decisione della Commissione
del 30 novembre 1999

che modifica la decisione C(97)3744 e che conferma una deliberazione del Comitato di sorveglianza recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTO il regolamento (C.E.E.) n. 4253/1988 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 2052/1988 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro[1], modificato da ultimo dal regolamento (C.E.) n. 3193/1994[2], ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 22, primo comma e l'articolo 25, paragrafo 5, secondo e terzo comma;

VISTO il regolamento (C.E.E.) n. 1866/1990 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali[3], modificato da ultimo dal regolamento (C.E.) n. 2745/49[4], ed in particolare l'articolo 2, secondo comma;

CONSIDERANDO che la Commissione ha adottato, con decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, modificata da ultimo dalla decisione C(1999)945 del 23 aprile 1999, il Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia;

CONSIDERANDO che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (C.E.E.) n. 4253/1988, la Commissione adegua, d'intesa con lo Stato membro interessato e pervio parere del Comitato di sorveglianza competente, l'importo totale del contributo comunitario inizialmente approvato nonché, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (C.E.E.) n. 1866/1990, nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (C.E.E.) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti[5], modificato da ultimo dal regolamento (C.E.) n. 3193/1994; che l'indicizzazione si fonda su un

---

[1] Gazzetta Ufficiale n. L 374 del 31 dicembre 1988, pagina 1.

[2] Gazzetta Ufficiale n. L 337 del 24 dicembre 1994, pagina 11.

[3] Gazzetta Ufficiale n. L 170 del 3 luglio 1990, pagina 36.

[4] Gazzetta Ufficiale n. L 290 dell'11 novembre 1994, pagina 4.

[5] Gazzetta Ufficiale n. L 185 del 15 luglio 1988, pagina 9.

unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

CONSIDERANDO che è opportuno effettuare l'indicizzazione del contributo prevista nella decisione C(97)3744 e di attribuire le risorse finanziarie supplementari risultanti di questa indicizzazione, conformemente alla domanda dello Stato membro previo parere del Comitato di sorveglianza competente;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento (C.E.E.) n. 4253/1988, il Comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto di limiti armonizzati per ogni singolo obiettivo, le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate nonché, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d'intervento, e che tale deliberazione del Comitato di sorveglianza, debitamente notificata alla Commissione ed allo Stato membro interessato, è soggetta alla conferma della Commissione;

CONSIDERANDO che il Comitato di sorveglianza del DOCUP Friuli-Venezia Giulia obiettivo 2, nella riunione del 9 luglio 1999, ha approvato un aumento del contributo finanziario di 257.000 euro proveniente dall'indicizzazione, ha adeguato il piano di finanziamento dell'intervento e ha operato una modifica alla misura 3.2, che tali modifiche sono state notificate alla Commissione l'11 agosto 1999;

CONSIDERANDO che è d'uopo confermare queste deliberazioni del Comitato di sorveglianza;

CONSIDERANDO che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (C.E.) n. 1103/1997 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro[6], prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu,

HA ADOTTATO la presente decisione:

Articolo 1

La decisione C(97)3744 è modificata come segue:

[6] Gazzetta Ufficiale n. L 162 del 19 giugno 1997, pagina 1.

1. All'articolo 3, la tabella è sostituita da quella di seguito indicata:

«in milioni di euro (prezzi indicizzati 1999)

| | |
|---|---|
| 1997 | 9,280 |
| 1998 | 9,932 |
| 1999 | 10,603 |
| Totale | 29,815» |

2. All'articolo 4, primo comma, l'importo massimo di «39,242 milioni di euro» del contributo concesso è sostituito dall'importo massimo di «39,499 milioni di euro».

3. All'articolo 5, paragrafo 1, la ripartizione tra i Fondi strutturali del totale del contributo comunitario disponibile è modificata come segue:

| | |
|---|---|
| «FESR | 28,230 milioni di euro |
| FSE | 11,269 milioni di euro». |

4. All'articolo 5, paragrafo 2, il comma seguente è aggiunto:

«Tuttavia, un impegno supplementare è fatto al momento dell'aumento dell'aiuto e corrispondente allo stesso.».

5. La scheda descrittiva della misura 3.2 del documento unico di programmazione e il piano finanziario sono sostituiti dalla scheda descrittiva e dal piano finanziario allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999

PER LA COMMISSIONE: Michel Barnier
Membro della Commissione

# DOCUP FRIULI-VENEZIA GIULIA OB.2 (FESR) 1997-1999

PIANO FINANZIARIO DELLE PRIORITA'PER MISURA [PER AZIONE]

FESR n. 970513006/50
ARINCO N. 97IT16006
Forma di intervento
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tipo di piano Encodage F3 (encodage de la période)
Moneta MioEUR

| Periodo 1997:1999 | COSTO COMPLESSIVO | SPESE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | Fondi privati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Totale | Sovvenzioni comunitarie | | | | | Amministrazioni nazionali | | | | | |
| | | | Totale | FESR | FSE | FEAOG | SFOP | Totale | Stato | Regione | Locale | Altri | |
| | 1=2+13 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Creazione e sviluppo di imprese | 52,546 | 51,575 | 17,759 | 13,136 | 4,623 | | | 33,816 | 28,944 | 4,872 | | | 0,971 |
| 1,1 Aiuti investimenti industriali | 29,710 | 29,710 | 8,508 | 8,508 | | | | 21,202 | 18,234 | 2,968 | | | |
| 1,2 Servizi finanziari | 2,750 | 2,750 | 1,375 | 1,375 | | | | 1,375 | 1,238 | 0,137 | | | |
| 1,3 Animazione economica | 1,626 | 1,526 | 0,668 | 0,668 | | | | 0,858 | 0,716 | 0,142 | | | 0,100 |
| 1,4 Servizi reali alle imprese | 1,534 | 1,534 | 0,585 | 0,585 | | | | 0,949 | 0,745 | 0,204 | | | |
| 1,5 Aiuti investimenti turistici | 6,667 | 6,667 | 2,000 | 2,000 | | | | 4,667 | 4,200 | 0,467 | | | |
| 1,6 Formazione | 10,259 | 9,388 | 4,623 | | 4,623 | | | 4,765 | 3,811 | 0,954 | | | 0,871 |
| 2. Trasferimento di innovazioni | 12,631 | 12,225 | 5,533 | 3,253 | 2,280 | | | 6,692 | 5,356 | 1,148 | 0,188 | | 0,406 |
| 2,1 Diffusione dell'innovazione | 2,668 | 2,668 | 0,805 | 0,805 | | | | 1,863 | 1,248 | 0,427 | 0,188 | | |
| 2,2 Sviluppo dell'innovazione | 4,896 | 4,896 | 2,448 | 2,448 | | | | 2,448 | 2,203 | 0,245 | | | |
| 2,3 Formazione | 5,067 | 4,661 | 2,280 | | 2,280 | | | 2,381 | 1,905 | 0,476 | | | 0,406 |
| 3. Riqualificazione del territorio | 35,480 | 33,855 | 11,735 | 11,105 | 0,630 | | | 22,120 | 14,401 | 3,856 | 3,863 | | 1,625 |
| 3,1 Sistemi intermodali | 12,182 | 12,182 | 4,500 | 4,500 | | | | 7,682 | 4,797 | 0,947 | 1,938 | | |

- 25 Agosto 1999 - 16:46 - GAR - RAINOAL

| Periodo 1997:1999 | COSTO COMPLESSIVO | SPESE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | Fondi privati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Totale | Sovvenzioni comunitarie | | | | | Amministrazioni nazionali | | | | | |
| | | | Totale | FESR | FSE | FEAOG | SFOP | Totale | Stato | Regione | Locale | Altri | |
| | 1=2+13 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3,2 Riqualificazione urbana | 20,398 | 18,773 | 6,005 | 6,005 | | | | 12,768 | 8,448 | 2,695 | 1,625 | | 1,625 |
| 3,3 Sviluppo telematico | 1,500 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | | | | 0,900 | 0,540 | 0,060 | 0,300 | | |
| 3,4 Formazione | 1,400 | 1,400 | 0,630 | | 0,630 | | | 0,770 | 0,616 | 0,154 | | | |
| 4, Valorizzazione delle risorse umane | 7,458 | 7,458 | 3,356 | | 3,356 | | | 4,102 | 3,281 | 0,821 | | | |
| 4,1 Attività formative varie | 7,458 | 7,458 | 3,356 | | 3,356 | | | 4,102 | 3,281 | 0,821 | | | |
| 5, Assistenza tecnica | 2,465 | 2,465 | 1,116 | 0,736 | 0,380 | | | 1,349 | 1,126 | 0,223 | | | |
| 5,1 Assistenza tecnica FESR | 1,621 | 1,621 | 0,736 | 0,736 | | | | 0,885 | 0,754 | 0,131 | | | |
| 5,2 Assistenza tecnica FSE | 0,844 | 0,844 | 0,380 | | 0,380 | | | 0,464 | 0,372 | 0,092 | | | |
| Totale Programma | 110,580 | 107,578 | 39,499 | 28,230 | 11,269 | | | 68,079 | 53,108 | 10,920 | 4,051 | | 3,002 |
| FESR | 85,552 | 83,827 | 28,230 | 28,230 | | | | 55,597 | 43,123 | 8,423 | 4,051 | | 1,725 |
| FSE | 25,028 | 23,751 | 11,269 | | 11,269 | | | 12,482 | 9,985 | 2,497 | | | 1,277 |

Allegato

**Pagine modificate**
**del DOCUP Friuli-Venezia Giulia**
**Obiettivo 2 (1997/1999)**

Asse 3 - Riqualificazione del territorio

Azione 3.2.: RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TIPO DI INTERVENTO:

Infrastrutture e ripristini naturali.

LOCALIZZAZIONE:

Aree dell'obiettivo 2.

CONTENUTO:

Realizzazione di progetti di riqualificazione del territorio, che producano una riorganizzazione, riuso e nuova creazione degli spazi pubblici e del loro arredo e la messa in valore, a fini turistici in un quadro eco-sostenibile, delle risorse naturali dell'area e la messa in valore degli aspetti ambientali tramite ricostruzione e/o miglioramento degli habitat naturali locali e la realizzazione delle strutture connesse necessarie alla ricerca scientifica, alla gestione naturalistica e all'accoglimento di turisti e visitatori per scopi di educazione ambientale.

Il finanziamento potrà riguardare in particolare:

*a) Interventi di riqualificazione urbana:*

- opere di urbanizzazione finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate con particolari valori storico-architettonici;
- opere relative a creazione di aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, arredo urbano, aree attrezzate per il tempo libero, ect., che costituiscano interventi significativi e coordinati all'interno di progetti generali di riqualificazione.

I progetti potranno comprendere una quota di spesa destinata agli espropri o ad acquisizioni di aree ed immobili finalizzati alla realizzazione delle opere, nella misura massima del 10% elevabile al 20% del preventivo di spesa delle opere stesse.

*b) Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette:*

saranno ammessi gli interventi, esclusivamente localizzati in parchi e riserve naturali regionali, come sotto descritti:

- opere di ripristino naturalistico, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria di ambienti naturali, finalizzate all'ottenimento della biodiversità e alla conservazione degli habitat naturali, ivi compresa l'acquisizione od esproprio delle aree ed immobili necessari nella misura massima dell'80% del valore del progetto relativo;
- materiali ed attrezzature a disposizione dei centri che svolgono attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse ambientali necessari alla ricerca scientifica naturalistica, alla educazione ambientale e allo svolgimento di attività per la gestione ed il monitoraggio di aree protette;
- produzione di materiale divulgativo per l'attività di educazione ambientale e la promozione della conoscenza dei valori naturali delle aree protette, ivi comprese le attività propedeutiche di studio e ricerca;
- opere necessarie per la gestione e la fruizione di aree protette da parte dei visitatori, quali percorsi attrezzati, aree di sosta, recinti e strutture per l'inserimento e la gestione della fauna, centri-visita con annesse strutture di foresteria e servizi collegati, infrastrutture connesse compreso gli espropri od acquisizioni di aree e beni immobiliari necessari, nella misura massima dell'80% del valore del progetto relativo.

*c) Valorizzazione ambientale di iniziativa privata:*

- interventi di «indirizzo» o di «manutenzione straordinaria» per il mantenimento e/o la crescita della biodiversità degli habitat autoctoni in aree naturali;
- opere di ripristino naturalistico o di ricostruzione di ambienti naturali tramite rimodellamento del territorio, valorizzazione ambientale, impaludamenti, modifica del sistema idrico superficiale e quanto altro dovesse risultare necessario;
- opere necessarie alla fruizione degli ambienti naturali da parte dei visitatori, finalizzata alla educazione ambientale e per la conoscenza dei valori naturalistici locali quali percorsi attrezzati, aree di sosta, recinti e strutture per l'inserimento e la gestione della fauna salvatica autoctona, centri-visita con annesse strutture di foresteria e servizi collegati, infrastrutture connesse e quant'altro risultasse necessario.

I soggetti privati beneficiari dell'intervento dovranno garantire l'accessibilità al pubblico libera e gratuita delle aree per attività «naturalistiche». Dovranno inoltre garantire il mantenimento della destinazione «naturalistica» delle aree, le condizioni di libera fruibilità sopra menzionate e l'attività di manutenzione ordinaria per almeno 15 anni.

La Regione è tenuta a includere il rispetto di tali condizioni negli atti amministrativi che regoleranno la concessione del contributo.

Il contributo pubblico è ammesso secondo i seguenti massimali:

- fino all'80% a favore degli Enti pubblici per la misura sub a);
- 80% a favore degli Enti pubblici per la misura sub b);
- 50% a favore dei soggetti privati proprietari delle aree per la misura sub c).

*Trattasi di interventi di tipo infrastrutturale a beneficio del pubblico per i quali non si configurano gli elementi tipici del regime di aiuto. Tuttavia, qualora le tipologie di investimento prevedano anche interventi finalizzati all'attività di ristorazione, il contributo sarà concesso nei limiti di cui sopra, a titolo della regola «de minimis».*

AUTORITÀ RESPONSABILE: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

SOGGETTO ATTUATORE:

Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per gli interventi di riqualificazione urbana sub a) ed Azienda dei parchi e delle foreste regionali per quelli di valorizzazione ambientale sub b) e sub c).

BENEFICIARI:

Enti pubblici territoriali, Enti di gestione di aree protette e soggetti privati in relazione agli interventi che verranno richiesti secondo il seguente schema:

a) per gli interventi di riqualificazione urbana, Enti pubblici territoriali;
b) per gli interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette, Enti di gestione delle aree protette (Aziende dei parchi e delle foreste regionali ovvero Enti locali singoli o associati ai sensi della legge regionale 42/1996 concernente «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»);
c) per gli interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa privata i soggetti privati proprietari delle aree su cui verranno eseguite le relative opere.

GRADO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE:

L'impostazione dell'azione in argomento è strettamente connessa al miglioramento degli aspetti ambientali sia sotto il profilo naturalistico del territorio che quello della qualità della vita nei centri urbani.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione urbana si tratta di opere non rilevanti dal punto di vista edilizio, le cui caratteristiche sono state esposte nella descrizione dell'asse; avrà grande rilevanza il recupero o la nuova creazione di aree verdi e di riqualificazione delle infrastrutture esistenti; peraltro il contesto urbano comporta problematiche minime per quanto riguarda la compatibilità ambientale; i progetti ammessi ai finanziamenti saranno sottoposti a verifica tecnica ed ambientale dai rispettivi organi consuntivi della Regione (Commissione beni ambientali e Comitato tecnico regionale).

Le opere di valorizzazione ambientale sono intese quali interventi direttamente finalizzati all'aumento dei valori qualitativi e quantitativi degli habitat naturali locali ed alla loro conoscenza tramite specifica educazione ambientale. Si determinerà pertanto un miglioramento delle condizioni ambientali delle aree interessate.

Va evidenziato, peraltro, che gli interventi di valorizzazione ambientale eseguiti in aree protette, sono soggetti al controllo per la conservazione degli aspetti naturali a garanzia di una adeguata compatibilità con le finalità di tutela dell'ambiente. Infatti per «aree protette» si intendono i parchi e riserve naturali regionali previste dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, la quale prevede norme specifiche per la salvaguardia del territorio ed in particolare l'attuazione della gestione naturalistica degli ambiti specifici. Detti interventi inoltre, favoriranno il miglioramento degli aspetti naturalistici prioritari indicati dalla U.E. Infatti con la sopra citata legge l'Amministrazione regionale istituisce le aree protette tenendo presente i siti di importanza comunitaria individuati con il progetto Natura 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE. In tale maniera la programmazione della presente misura evita di essere dispersiva e scarsamente efficace sotto il profilo ambientale e risulta organica con risultati ottenuti dai più recenti studi e monitoraggi naturalistici del territorio.

Le domande di ammissione al contributo dovranno comunque dimostrare la compatibilità delle opere proposte con gli strumenti urbanistici previsti dalla normativa vigente. In particolare per quanto riguarda gli interventi di restauro-riqualificazione ambientale dovrà essere dimostrata la compatibilità con le caratteristiche degli ambienti naturali originali locali, mentre per quanto riguarda gli interventi volti a favorire la fruizione da parte dei visitatori dovrà essere garantita l'assenza di fenomeni di degrado dell'ambiente naturale indotti dall'aumento dei visitatori.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

Durata del programma.

RISULTATI ATTESI:

I risultati attesi dell'intervento riguardano lo sviluppo di nuove attività economiche indotte dalla valorizzazione e fruizione dei siti urbani riqualificati e delle risor-

se naturalistiche (attività agrituristiche, visite guidate, servizi naturalistici collegati, attività culturali, ecc.).

In termini occupazionali si prevedono effetti positivi lungo due direttrici:

- un effetto occupazionale diretto permanente collegato alla creazione di posti di lavoro per la gestione delle opere realizzate (centri-visita, foresterie, ecc.);
- un effetto occupazionale indiretto permanente collegato allo sviluppo di iniziative economiche indotte, a scala micro aziendale, nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, dei servizi turistici, del commercio e, per quanto riguarda la riqualificazione urbana, nell'intero settore del terziario collegato al turismo residenziale e giornaliero.

Del tutto indicativamente si prevede che l'azione possa interessare 15/20 nuovi occupati diretti e circa 250 occupati indiretti (questi ultimi nuovi o mantenuti).

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'AZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL'ASSE PRIORITARIO:

L'attuazione di interventi a favore dell'ambiente urbano e naturale rappresenta un fondamentale fattore di qualificazione e di arricchimento per l'offerta turistica non solo dell'area eletta all'obiettivo 2 ma di tutta la regione. Essa infatti permette tanto alle città dell'area «obiettivo», quanto a comuni altrimenti tagliati fuori dalle grandi direttrici dello sviluppo turistico regionale, di organizzare una offerta turistica innovativa, in linea con le tendenze per il turismo del prossimo decennio, a misura dell'ambiente economico locale, con elevati gradi di compatibilità ambientale. In tale maniera si prevede di attivare un processo di riconversione e di articolazione produttiva che attraverso lo sviluppo del turismo offra una alternativa alla crisi degli insediamenti industriali storici, fermo restando ed anzi incentivando il richiamo dato dai centri del turismo marino e culturale già consolidati.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Si tratta di azione a regia regionale per la cui attuazione la Regione - sentiti gli Enti di gestione delle aree protette per quanto attiene alla misura sub b) - rivolgerà invito ai soggetti potenzialmente beneficiari per la presentazione di proposte progettuali sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale e sottoposti al Comitato di sorveglianza. Peraltro, relativamente agli interventi di valorizzazione ambientale sub b), in conformità alle modalità e competenze stabilite dalla recente legge regionale n. 42/1996 che recepisce la legge quadro nazionale in materia di aree protette, l'individuazione dei progetti da realizzare viene effettuata direttamente dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti di gestione delle aree protette interessate alla misura. L'Amministrazione regionale può essa stessa direttamente effettuare gli interventi.

Nella selezione delle iniziative verranno tenuti inoltre presenti i seguenti criteri:

a) per gli interventi di riqualificazione urbana verranno finanziate azioni di Enti locali che siano già in possesso di progetti urbanistici generali e di riqualificazione del proprio territorio, con buon livello di approfondimento progettuale per parti significative. L'azione si indirizzerà in particolar modo verso territori che abbiano valenze di turismo balneare o urbano, sarà assicurato e privilegiato un raccordo funzionale tra i progetti già valutati positivamente e parzialmente finanziati in occasione della programmazione dei fondi 1994-1996 e quelli che saranno proposti dagli Enti territoriali locali per il finanziamento a valere sui fondi 1997-1999;
b) per gli interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette saranno ammessi solo interventi all'interno dei parchi e riserve regionali, per la realizzazione dei quali costituirà titolo preferenziale il grado di priorità dell'habitat naturale connesso all'intervento, l'acquisizione di studi e monitoraggi sugli elementi naturali più sensibili e delicati, la promozione della conoscenza dei valori naturali prioritari dell'area tramite pubblicazioni, il completamento delle iniziative già avviate, la continuità delle stesse e la urgenza di strutture gestionali dell'area in relazione all'aumento dei visitatori o al sottodimensionamento delle stesse;
c) per gli interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa privata costituirà titolo preferenziale la localizzazione degli interventi in adiacenza ai parchi o riserve naturali regionali, la prevalenza naturalistica dell'intervento, il grado di priorità dell'habitat natuale connesso all'intervento, la quantità di superficie destinata al ripristino naturalistico su aree già rimaneggiate per scopi produttivi in relazione con i costi previsti per la costruzione delle infrastrutture per la fruizione dell'area e l'accoglimento dei visitatori.

Con i fondi trasferiti dal DOCUP 1994-1996 verranno finanziati i progetti già individuati dall'Amministrazione regionale secondo il parere del Comitato di sorveglianza sulla base delle modalità e dei criteri relativi al triennio 1994-1996.

Le domande da finanziare con i fondi 1997-1999, relativamente agli interventi sub a) «riqualificazione urbana» e sub c) «valorizzazione ambientale di iniziativa privata», saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali competenti che si avvarranno dei propri organi tecnici e la relativa graduatoria sarà approvata dalla Giunta regionale.

Gli interventi previsti sub b) «valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette» saranno effettuati in base a deliberazioni assunte dalla Giunta regionale, secondo quanto più sopra specificato.

È prevista una partecipazione finanziaria degli Enti pubblici beneficiari in misura almeno pari al 20% del costo del progetto, relativamente agli interventi da realizzarsi con i fondi non derivanti dalla riprogrammazione delle risorse 1994-1996.

Per quanto riguarda i progetti di iniziativa privata (sub c), si prevede una compartecipazione del beneficiario nella misura del 50% del costo ritenuto ammissibile, tenuto conto del carattere sperimentale dell'azione e della diretta sinergia di tali progetti con l'azione pubblica realizzata nell'ambito della misura sub b).

MODALITÀ DI GESTIONE:

La gestione è affidata agli uffici regionali soggetti attuatori in concorso con la Friulia S.p.A., secondo quanto specificato al paragrafo 7.1 «Modalità di attuazione», punto A.a).

RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE:

Si fa rinvio a quanto previsto al Capitolo 7.2 «Rispetto delle politiche comunitarie».

PIANO FINANZIARIO INDICATIVO (in mecu)

| | | Fondi 97-99 | Fondi trasferiti 94-96 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Investimento totale | | 9,750 | 10,648 | 20,398 |
| Spesa pubblica: | | 8,125 | 10,648 | 18,773 |
| | FESR | 3,250 | 2,755 | 6,005 |
| | Stato | 2,925 | 5,523 | 8,448 |
| | Regione | 0,325 | 2,370 | 2,695 |
| | Altri | 1,625 | - | 1,625 |
| Spesa privata | | 1,625 | - | 1,625 |

La spesa a carico dei privati è stata calcolata presuntivamente tenendo conto di una previsione ragionevole di utilizzazione di detta misura (25% della spesa pubblica totale - al netto delle risorse a carico di altri Enti pubblici - prevista a fronte dei fondi 1997-1999).

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

# 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 gennaio 2000, n. 01/Pres.

**Legge regionale 43/1990. Spin S.r.l. - Milano. Valutazione di impatto ambientale del progetto «SPI». Realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti finalizzati alla diagnostica medica in Comune di Torviscosa (Udine).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'Ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

PREMESSO:

- che con nota del 30 luglio 1999 la Dibra S.p.A., con sede operativa in Ceriano Laghetto (MI), ha presentato domanda, ai sensi della legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di esecuzione, volta all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto «SPI», relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti finalizzati alla diagnostica medica in Comune di Torviscosa;
- che l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» in data 30 luglio 1999, è stato comunicato alla Direzione regionale dell'ambiente con nota di data medesima;
- che il procedimento è stato avviato dal Servizio V.I.A. della precitata Direzione regionale con nota prot. AMB/18695/VIA/60 del 22 settembre 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 0303/Pres. del 30 settembre 1999, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 quali autorità interessate alla valutazione del progetto, i soggetti di seguito elencati:

- il Comune di Torviscosa;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- il Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona Aussa-Corno;

VISTA la nota prot. AMB/18997/VIA/60 del 28 settembre 1999 con la quale sono stati chiesti i pareri collaborativi ai seguenti Uffici:

- Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- Direzione regionale dell'industria;
- A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», con decreto del Direttore generale n. 308 del 10 novembre 1999, favorevole con alcune prescrizioni relative alla realizzazione di un piano di emergenza, alla produzione di un'analisi dei rischi connessi all'utilizzo di sostanze pericolose, alla realizzazione di un impianto automatico di gestione dei processi di sintesi;
- dalla Provincia di Udine, con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 662 del 10 novembre 1999, favorevole con osservazioni riguardanti l'assenza di un'analisi sul tipo e durata di eventuali lavori di smantellamento e risanamento dell'area, la non valutazione degli impatti sociali e del grado di accettabilità del progetto da parte dei residenti, l'assenza di informazioni sulla fonte di reperimento dell'acqua utilizzata, l'assenza di una carta piezometrica dell'area, dei dati quantitativi sul flusso idrico sotterraneo, nonché dei dati relativi al flusso interno delle sostanze e dei rifiuti;

PRESO ATTO che dal Comune di Torviscosa e dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno non è giunta alcuna comunicazione circa l'espressione di un parere;

PRECISATO che la Dibra S.p.A. ha fornito nel corso dell'intera attività istruttoria specifici elementi a chiarimento delle sopra citate tematiche evidenziate dall'Azienda servizi sanitari n. 5 e dalla Provincia di Udine, e che quindi a tali aspetti è stato di fatto dato adeguato e puntuale riscontro;

PRESO ATTO dei pareri espressi:

- dalla Direzione regionale dell'industria con nota n. 5134 del 14 ottobre 1999, favorevole, fatte salve le valutazioni ecologiche, tenuta presente la rilevanza sotto l'aspetto economico-produttivo;
- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio della tutela del paesaggio che con nota n. 6266 del 19 novembre 1999, comunica di non avere particolari osservazioni da formulare per quanto riguarda gli aspetti territoriali ed urbanistici, stante il livello non dettagliato della progettazione edilizia, e quindi di rinviare la fase autorizzativa di cui alla legge 431/1985 alla presentazione del progetto definitivo;

PRESO ATTO altresì che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti e l'A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia non hanno comunicato alcun parere in merito al progetto di che trattasi;

VISTO il parere n. 36/4/1999, reso nella seduta del giorno 29 novembre 1999, con il quale il C.T.R. Sezione 4ª - integrata V.I.A. ha dato parere favorevole al progetto in argomento dal punto di vista della valutazione dell'impatto ambientale, con le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito riportate:

a) prescrizioni:

☐ dovranno essere realizzati, prima dell'avvio dell'impianto, adeguati sistemi di protezione della roggia Giarina, della darsena, di ogni corso d'acqua superficiale e dell'area del pozzo rispetto alla possibilità di sversamenti di sostanze chimiche. Tali sistemi di protezione dovranno consistere in:

- vasche di contenimento dei serbatoi di sostanze chimiche, a tenuta, con capacità pari al volume di ogni singolo stoccaggio incrementato del 10%, dotate di un sistema di eliminazione di eventuali acque meteoriche nel caso in cui la vasca sia posizionata all'aperto;
- impermeabilizzazione delle aree di carico dei prodotti chimici;
- protezione della sponda dei corsi d'acqua tramite canalette di ricezione;
- protezione dell'area di imbocco del pozzo;

☐ dovrà essere realizzato un monitoraggio delle acque di scarico con effettuazione di test biotossicologici (saggio di tossicità di cui alla legge 152/1999) da sottoporre alla valutazione dell'Azienda servizi sanitari n. 5 per garantire che oltre al rispetto dei parametri biochimici vi sia anche la sicurezza relativa agli effetti sulle comunità biologiche marine. Tali monitoraggi dovranno avvenire:

- in sede preventiva all'avvio dell'impianto, attraverso analisi sui reflui di impianti analoghi già in funzione;
- in sede operativa, fin dalla fase di preavviamento dell'impianto, attraverso un campionamento prima dell'immissione in fognatura, per definire la composizione del refluo, e a valle del depuratore per definire l'efficienza del processo depurativo; i monitoraggi a valle dell'impianto di depurazione dovranno trovare una più precisa definizione tecnica e temporale nella convenzione da stipularsi tra Dibra e Consorzio di depurazione acque Bassa Friulana. Nel caso in cui vengano rilevate sostanze nocive per l'ambiente marino, ascrivibili all'attività della Dibra, sarà compito del Consorzio prescrivere alla ditta Dibra eventuali pretrattamenti, prima dell'immissione nella condotta fognaria consortile, in funzione delle capacità depurative dell'impianto consortile di depurazione e degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. Di tale fatto andrà data comunicazione all'amministrazione regionale;

☐ dovranno essere rispettati i parametri di cui all'allegato 5 della legge 152/1999 per quanto riguarda le temperature di scarico delle acque di raffreddamento nella darsena e negli altri corsi d'acqua superficiale. Nel caso in cui tali parametri non vengano rispettati sarà necessario realizzare dei sistemi di precondizio-

namento delle acque (vasche di raffreddamento e/o premiscelazione);

☐ dovrà essere predisposto, prima dell'avvio dell'impianto, un piano di emergenza, coordinato tra le aziende che svolgono attività nella stessa area (Industrie chimiche Caffaro, Lavanderia Adriatica, ecc.) e con quello del Comune di Torviscosa; il piano di emergenza dovrà contenere tra l'altro:

- la previsione di un'emergenza alle Industrie chimiche Caffaro con evacuazione dell'area Dibra; in tale caso è necessario garantire la conclusione senza incidenti o effetti ambientali negativi del processo produttivo in corso attraverso una automazione completa del processo fino ad uno stato di sicurezza;
- la previsione di una improvvisa cessazione nella fornitura di energia elettrica; in tale caso l'impianto dovrà essere autosufficiente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei processi produttivi in corso ed i sistemi automatici di controllo e sicurezza (abbattitori, depuratori, prevenzione incidenti);
- la prevenzione e la gestione di eventuali incidenti ai mezzi di trasporto interni (mezzi provenienti dall'esterno e mezzi di movimentazione interna in particolare quelli connessi al trasporto del Cloro) ed esterni allo stabilimento (tratte stradali dal casello di Palmanova all'impianto);
- l'analisi dei rischi connessi a situazioni di emergenza dovuta all'utilizzo di sostanze pericolose (cloro, iodio, idrogeno, ammine aromatiche terziarie, etc).

☐ dovrà essere comunicato all'Amministrazione regionale, prima dell'avvio dell'impianto, quali vie di accesso verranno utilizzate in ambito regionale, le possibili alternative in caso di chiusura di una delle tratte ordinarie, le eventuali infrastrutturazioni stradali presenti finalizzate alla prevenzione degli effetti in caso di incidente.

con la precisazione che:

– il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione medesima l'attuazione delle suddette prescrizioni ed eventualmente delle raccomandazioni, le specifiche soluzioni tecnologiche individuate, le eventuali difficoltà riscontrate e le alternative concretamente praticabili in termini tecnologici e di tempistica, al fine di una definizione precisa del percorso di avvio dell'impianto;

– il recepimento delle prescrizioni dovrà, in ogni caso, avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse naturali e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti massimi di emissioni in atmosfera, di scarichi idrici e di produzione di rifiuti espressi nello Studio di impatto ambientale;

– l'Amministrazione regionale potrà avvalersi della consulenza delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio e dell'A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia per valutare le effettive prestazioni ambientali delle soluzioni tecnologiche proposte;

– viene rimandato alla fase relativa all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la verifica dell'efficienza dei punti di emissione;

– viene rimandata alla fase autorizzativa del progetto definitivo l'eventuale espressione del parere relativamente al vincolo paesaggistico;

b) raccomandazioni:

☐ è necessario che i servizi di vigilanza, assistenza antincendio, infermeria e ogni altro servizio legato alla prevenzione e gestione degli incidenti e condiviso con altre aziende della zona industriale mantenga sempre un alto livello di efficienza. È quindi necessario che le autorità competenti (Vigili del fuoco e A.S.S.) siano informati tempestivamente di eventuali modifiche al sistema di gestione dei suddetti servizi;

☐ è auspicabile che nell'evolversi della tecnologia industriale il ricircolo delle acque dello scrubber ad acqua e soda (scarichi acidi) venga previsto anche per quello a sola acqua (scarichi non acidi), così come è auspicabile un sistema di riciclaggio delle acque di raffreddamento al fine di raggiungere l'obiettivo di una generale riduzione del prelievo idrico dalla falda.

VISTO il Rapporto Finale sull'esito dell'istruttoria, redatto in data 9 dicembre 1999 dal Servizio per la valutazione di impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, dal quale risulta che l'Ufficio concorda con il parere espresso dal C.T.R.;

VISTA la nota del 25 novembre 1999 prot. n. 23339, con la quale le società Finbrame S.p.A., con sede in via E. Folli, n. 50, Milano, Dibra S.p.A., con sede legale in piazza Velasca, 5, Milano e Spin S.r.l., con sede legale in piazza Velasca 5, Milano comunicano che l'impianto di cui alla procedura di V.I.A-60 - Progetto «SPI» - Realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti finalizzati alla diagnostica medica in Comune di Torviscosa (Udine) - verrà realizzato, con identiche tipologie e finalità, dalla Società Spin S.r.l., e chiedono che le eventuali autorizzazioni connesse alla suddetta procedura di V.I.A. siano emesse in capo a Spin S.r.l.;

RITENUTO pertanto di riferire il provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990 alla precitata Società Spin S.r.l. con sede legale a Milano, piazza Velasca, 5;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3902 del 17 dicembre 1999;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il Progetto «SPI» - Realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti finalizzati alla diagnostica medica in Comune di Torviscosa, relativo alla Società Spin S.r.l. con sede legale a Milano, piazza Velasca, 5, con le prescrizioni, le precisazioni e le raccomandazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte.

Il presente provvedimento inoltre verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'Albo Pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 7 gennaio 2000

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 gennaio 2000, n. 04/Pres.

**Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. - Promotur S.p.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato in relazione al progetto esecutivo per l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A» di Prampero in Comune di Tarvisio (Udine).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'Ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 4 novembre 1999 con la quale la Promotur S.p.A., con sede legale a Trieste in Viale Miramare, n. 19 e direzione a Tavagnacco (Udine) in via Palladio, n. 90, ha chiesto all'Amministrazione Regionale - ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione - l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto esecutivo riguardante l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine);

VISTO l'annuncio (di cui all'articolo 10 della legge regionale 43/1990 ed all'articolo 9 del precitato Regolamento di esecuzione) pubblicato sul Messaggero Veneto del giorno 8 dicembre 1999, pervenuto alla Direzione regionale dell'Ambiente in data 13 dicembre 1999;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nella voce «XII - Altri progetti», categoria 11, dell'Elenco allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/24919/VIA/70 del 15 dicembre 1999, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Tarvisio (Udine), risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, al Corpo Forestale dello Stato-Amministrazione delle foreste di Tarvisio, quale struttura preposta alla gestione di parte delle aree interessate, alla Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, quale struttura competente per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, alla Direzione regionale della Pianificazione Territoriale, quale struttura competente per la tutela del paesaggio, alla Direzione regionale delle Foreste, quale struttura competente in materia di vincolo idrogeologico;

DECRETA

1. Sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto esecutivo riguardante l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine), presentato dalla Promotur S.p.A. , con sede legale a Trieste in viale Miramare, n. 19 e direzione a Tavagnacco (Udine) in via Palladio, n. 90, quelle di seguito indicate:

- Comune di Tarvisio;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- Corpo Forestale dello Stato-Amministrazione delle foreste di Tarvisio;
- Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia;

- Direzione regionale della Pianificazione Territoriale;
- Direzione regionale delle Foreste.

2. A cura della Direzione regionale dell'Ambiente sarà inviata copia dello Studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Tarvisio (Udine) sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 7 gennaio 2000

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 gennaio 2000, n. 09/Pres.

**Sostituzione di un membro componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 febbraio 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di Commercio di Pordenone 1 dicembre 1997, n. 223;

VISTO il D.P.G.R. 8 maggio 1998, n. 0167/Pres. con il quale sono state individuate le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le Associazioni dei consumatori - o loro raggruppamenti - designanti i membri componenti il Consiglio, nonché il numero di consiglieri che ciascuna Organizzazione ed Associazione provvederà a designare;

VISTO il D.P.G.R. 30 settembre 1998, n. 0349/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Pordenone, i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate in data 6 dicembre 1999 dal membro componente signor Alberto Speranza, designato dalla Federconsumatori Friuli-Venezia Giulia Provinciale di Pordenone;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione pervenuta dall'Associazione interessata;

ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonchè l'assenza di cause ostative alla nomina;

DECRETA

in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti in seno al Consiglio camerale di Pordenone ed in base alla designazione pervenuta dalla Federconsumatori Friuli-Venezia Giulia Provinciale di Pordenone, è nominata membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone la dott. Laura Viotto, in sostituzione del signor Alberto Speranza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 7 gennaio 2000

ANTONIONE

---

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

**Comune di Bordano. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 15 novembre 1999 il Comune di Bordano ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale.**

Con deliberazione consiliare n. 48 del 29 luglio 1999 il Comune di Malborghetto-Valbruna ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 107 del 15 dicembre 1999 il Comune di Pasian di Prato ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, sentito il Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

---

**Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 79 del 28 ottobre 1999 il Comune di Reana del Rojale ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Ruda. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 66 del 30 novembre 1999 il Comune di Ruda ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 20 ottobre 1999 il Comune di San Giorgio di Nogaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 65 del 15 settembre 1999 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Sauris. Avviso di adozione delle varianti n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 15 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 60 del 21 dicembre 1999 il Comune di Sauris ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, le varianti n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 15 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, le varianti n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 15 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Valvasone. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 4 novembre 1999 il Comune di Valvasone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

PARTE SECONDA

# LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 301 del 24 dicembre 1999)*

MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero «Santa Maria degli Angeli», in Moggio Udinese.**

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero «Santa Maria degli Angeli», con sede in Moggio Udinese (Udine).

---

PARTE TERZA

# CONCORSI E AVVISI

ENTE TUTELA PESCA

UDINE

**Deliberazione del Consiglio direttivo 17 novembre 1999, n. 27. Canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia, costo del rilascio duplicati, addebito della somma forfettaria per l'invio postale delle licenze e dei loro duplicati - anno 2000.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente tutela pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata ed integrata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 e l'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 che demandano al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di determinare l'importo dei canoni, anche diversificati all'interno dei singoli tipi di licenza, per l'esercizio della pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, approvato con decreto del Presidente della Giunta 18 dicembre 1990, n. 0712/Pres.;

RITENUTO di determinare, per l'anno 2000 i seguenti canoni, al netto dell'imposta di bollo, per i diversi tipi di licenze ed autorizzazioni:

*Licenza di pesca di tipo «A»*
(per pesca con bilancia fissa)

canone annuale: lire 2.500.000

*Licenza di pesca di tipo «B»*

canone annuale:

- ordinario lire 90.000
- per minori lire 20.000

*Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia:*

- annuale: lire 200.000
- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

*Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:*

- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

*Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o, in altre Regioni d'Italia:*

- mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2000, e per i laghi di: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis: lire 25.000

RITENUTO altresì di precisare che:

1) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2000;

2) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione è ridotto del 50%;

3) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000;

4) al pagamento del canone relativo alla licenza o all'autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

5) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero dell'allegato annuale, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfettario di lire 8.000 (ottomila) a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000 (ottomila) dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero, della licenza con l'annotizione dell'avvenuto cambio di residenza;

6) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero dell'allegato annuale è confermato in lire 5.000;

RITENUTO di confermare che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

- 16 uscite al mese per il tipo annuale;
- 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
- 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SENTITA la relazione del Presidente;

all'unanimità

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) i canoni, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia sono determinati, per l'anno 2000, nei seguenti importi, al netto dell'imposta di bollo:

*Licenza di pesca di tipo «A»*
(per pesca con bilancia fissa)

canone annuale: lire 2.500.000

*Licenza di pesca di tipo «B»*

canone annuale:

- ordinario lire 90.000
- per minori lire 20.000

*Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regionid'Italia:*

- annuale: lire 200.000
- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

*Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:*

- mensile: lire 100.000
- settimanale: lire 50.000
- giornaliera: lire 10.000

*Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia:*

- mensile valida per la zona «A» così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2000, e per

i seguenti laghi: Barcis, Ca' Selva,
Cavazzo, Pramollo, Redona,
Sauris e Verzegnis: lire 25.000

2) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2000;

3) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione è ridotto del 50%;

4) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000;

5) al pagamento del canone relativo alla licenza ed autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

6) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero dell'allegato annuale, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfettario di lire 8.000 (ottomila) a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000 (ottomila) dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

7) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero dell'allegato annuale è confermato in lire 5.000;

8) si conferma che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

- 16 uscite al mese per il tipo annuale;
- 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
- 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale.

IL PRESIDENTE:
dott. Attilio Vuga

*(Approvata con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 1999, n. 3804)*

---

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio del corpo forestale regionale

UDINE

**Avviso di gara esperita per la fornitura di fotocamere digitali.**

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994)

1) *Amministrazione aggiudicatrice:* Direzione regionale delle foreste - Servizio del Corpo forestale regionale - via Cotonificio, n. 127 - Udine.

2) *Procedura di gara prescelta:* licitazione privata. Il relativo avviso di gara è stato affisso all'Albo pretorio del Comune di Udine dal 26 ottobre 1999 al 22 novembre 1999 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 3 gennaio 1999.

3) *Data di aggiudicazione definitiva della fornitura:* 23 dicembre 1999.

4) *Criteri di assegnazione del contratto:* la fornitura è stata aggiudicata al concorrente che ha offerto il più alto numero complessivo di fotocamere al prezzo più basso rispetto al prezzo base di lire 15.000.000 (I.V.A. inclusa).

5) *Numero offerte ricevute:* 3 (tre).

6) *Ditta aggiudicataria:* Mio Walter Eredi di Mio Paolo S.a.s., via Aquileia, n. 90 - 33100 Udine.

7) *Natura dei prodotti forniti:* fotocamere digitali modello EPSON PhotoPC 750Z, o equivalente, con dotazione di tutti gli accessori di serie, con un set di batterie di alimentazione ricaricabili al NiMh, un adattatore di corrente 220V, un modulo 8MB RAM e dotata di software comprensivo delle utilità per la lettura delle immagini e collegamento a personal computer IBM compatibile.

8) *Prezzo di aggiudicazione:* 10 fotocamere digitali al prezzo complessivo di lire 14.940.000 (I.V.A. inclusa).

Udine, lì 4 gennaio 2000

per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTITUTO:
(firma illeggibile)

---

DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA CULTURA

Servizio dell'istruzione e della ricerca

TRIESTE

**Avviso, di cui all'allegato 4, lettera E del Decreto legislativo n. 157/1995, di avvenuta aggiudicazione del servizio di assicurazione scolastica regionale.**

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via San Francesco, n. 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775271 - fax 040/3775275.

2. Trattativa privata.

3. Cat. 6 - servizi finanziari, lettera a) servizi assicurativi, n.ro rifer. CPC ex 81, 812, 814, per la copertura di:

a) infortuni alunni delle scuole;

b) responsabilità civile personale docente e non.

4. 9 dicembre 1999.

5. Offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b).

6. Tre.

7. Assitalia - INA.

8. Lire 277.200.000.

9. /

10. /

11. /

12. 14 ottobre 1999.

13. 19 ottobre 1999.

14. /

Trieste, addì 3 gennaio 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Claudio Sepin

---

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
(Udine)

**Avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche con importo stimato del corrispettivo inferiore a 200.000 ecu ai sensi dell'articolo 17 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la lettera della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di Trieste in data 22 luglio 1999, prot n. 13241/PIAN/II/B/25, con la quale viene comunicata la concessione al Comune di Moggio Udinese, sulla base della domanda regolarmente presentata, di un contributo di lire 2.896.689.600 in conto capitale e lire 107.430.624 - quale contributo annuo costante, per la durata di 20 anni, a fronte di una spesa totale prevista ammissibile di lire 4.687.200.000, per la esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica e superamento barriere architettoniche, di adeguamento agli standard e di straordinaria manutenzione della casa di riposo Ettore Tolazzi di Moggio Udinese.

INVITA

I professionisti iscritti ai relativi ordini professionali aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico oggetto del presente avviso.

1) *Oggetto dell'incarico:* progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, stesura della relazione geologica, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica e superamento barriere architettoniche, di adeguamento agli standard e di straordinaria manutenzione della casa di riposo Ettore Tolazzi di Moggio Udinese, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune di concerto con la Direzione della casa di riposo.

2) *Importo totale del progetto* lire 4.687.200.000, così indicativamente ripartito:

| | | |
|---|---|---|
| Lavori in appalto | lire | 3.836.000.000 |
| Somme a disposizione | | |
| – Progettazione, dir. lavori e relazione geologica | lire | 383.600.000 |
| – Calcoli strutturali e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva | lire | 76.000.000 |
| – I.V.A. al 10% sui lavori | lire | 383.600.000 |
| – Imprevisti | lire | 8.000.000 |
| TOTALE GENERALE | lire | 4.687.200.000 |

3) *Il compenso professionale* per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, eventuale stesura della relazione geologica, ogni onere compreso, non potrà essere superiore alla aliquota del 10% dei lavori a base d'asta e in nessun caso alla cifra di lire 200.000 ecu ogni onere compreso.

4) *Termine di partecipazione:* la richiesta di partecipazione dovrà pervenire al protocollo del comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5) *Modalità e termine dell'incarico:* il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro la data del 31 maggio 2000, e dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalla Direzione regionale sopra citata per essere sottoposto successivamente al parere vincolante del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale di Trieste.

6) *Modalità di pagamento:* le modalità di pagamento del compenso professionale verranno fissate con il disciplinare di incarico.

7) *Modalità di partecipazione e documenti da accludere alla domanda:* la richiesta di partecipazione in carta semplice dovrà contenere:

– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'Albo professionale, nome e sede dello studio professionale, numero di telefono e fax, del richiedente o del capogruppo o del legale rappresentante, sottoscritta con firma leggibile;

– curriculum professionale con particolare riferimento a progetti di lavori simili, relativi a case di riposo, già predisposti ed attuati.

La documentazione dovrà essere chiusa in una unica busta sigillata.

8) *Criteri per l'assegnazione dell'incarico:* l'incarico sarà affidato nell'ambito del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e professionista. Il Comune provvederà alla nomina di una commissione per l'esame dei curricula pervenuti ed assegnerà l'incarico specifico con riferimento, in particolare, a progetti di lavoro simili relativi a case di riposo, già predisposti ed attuati.

9) *Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento:* qualsiasi informazione potrà essere chiesta all'Ufficio tecnico del Comune di Moggio Udinese, telefono 0433-51877, fax 0433-51371 con sede in Piazza Uffici n. 1.

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 17.00 alle 18.00.

Il responsabile del procedimento è il per. ed. Zearo Luigino - Capo ufficio tecnico lavori pubblici.

Moggio Udinese, lì 5 gennaio 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
p.i. ed. Luigino Zearo

---

COMITATO DI GESTIONE DEL
FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO
TRIESTE

**Criteri per la costituzione di un Centro di servizio nel Friuli-Venezia Giulia.**

*Premessa*

Al fine di assicurare alle organizzazioni del volontariato del Friuli-Venezia Giulia una efficace, efficiente ed omogenea azione di sostegno ai sensi della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991, della legge regionale 12/1995 e del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997, in particolare articolo 4, si dispone in via sperimentale l'istituzione di un unico Centro di servizio e ciò proprio per favorire sia la razionalizzazione della spesa che il coinvolgimento, attraverso nuove sinergie, del maggior numero possibile di associazioni del volontariato regionale. Il costituendo Centro di servizio dovrà avere la propria sede principale in uno dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia e sportelli operativi sul territorio regionale con una rete organizzativa che possa funzionare capillarmente e servire il maggior numero possibile di Enti e Comunità locali: sia la sede che gli sportelli dovranno disporre di spazi adeguati, di attrezzature e strumenti preferibilmente informatizzati nonché di congrui orari di funzionamento onde poter erogare in via ottimale i servizi e le attività istituzionali e portare pure a compimento i progetti avviati autonomamente in favore delle organizzazioni di volontariato. Resta inteso che i progetti finanziabili da parte del Comitato di gestione devono riguardare i settori individuati dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale 12/1995.

*A) Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze*

Gli Enti locali, almeno cinque organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'articolo 3 della legge n. 266/1991, gli Enti e Casse di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 e le federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni possono richiedere la costituzione di un Centro di servizio, indicando a tal scopo l'organizzazione di volontariato godente dei soprammenzionati requisiti oppure l'entità giuridica ad hoc costituita da organizzazioni di volontariato o con la presenza maggioritaria di esse.

*B) Presentazione e termini delle istanze*

1. Allo scrivente Comitato di gestione avente sede in Trieste presso la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia - Servizio del volontariato - via S. Francesco, n. 37/1, dovranno pervenire le istanze di costituzione di un Centro di servizio nel territorio regionale, per il tramite dell'Ente locale dove il Centro di servizio deve essere costituito. Le copie delle istanze con in allegato le copie dei prescritti documenti devono essere inviate per conoscenza allo scrivente Comitato di gestione, corredate dall'attestazione del ricevimento dell'Ente locale interessato.

2. Le istanze di costituzione del Centro di servizio devono essere presentate con raccomandata a ricevere entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione allo scrivente Comitato di gestione.

3. L'Ente locale che ha ricevuto le istanze in parola è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative domande, il proprio parere in merito; in difetto il Comitato di gestione procederà comunque alla valutazione delle istanze ed anche all'eventuale costituzione del Centro di servizio.

4. Il Comitato di gestione, esaurita la procedura di selezione, provvederà quindi ad iscrivere il costituito Centro di servizio nell'elenco regionale come prescritto dall'articolo 2, comma 6, lettera c) e dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997.

*C) Contenuto dell'istanza*

1. Le istanze, redatte in carta semplice, devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei richiedenti nonché dalle persone ivi indicate quali responsabili della gestione amministrativa del costituendo Centro di servizio.

2. Le istanze devono essere accompagnate da copia dell'atto costitutivo, dallo statuto, dal progetto di intervento, dal codice fiscale e dall'eventuale numero di iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli-Venezia Giulia.

Lo statuto dovrà prevedere un Consiglio direttivo composto da 9 componenti, dei quali, uno designato dal Comitato di gestione, due nominati dalle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto della collaborazione e dei servizi che esse si sono impegnate a fornire al Centro (si veda il punto 4.13), uno espresso dal Comune in cui avrà sede il Centro.

Dovrà inoltre essere previsto un Collegio di controllo composto da 3 membri, di cui uno designato dal Comitato di gestione tra quelli espressi dalle Fondazioni.

3. Il progetto di intervento, che riguarda tutto il territorio regionale, deve prevedere:

- l'articolazione organizzativa del Centro su tutto il territorio regionale, con l'attribuzione delle corrispondenti responsabilità (a livello direzionale, amministrativo, contabile ed informatico);
- la descrizione dei servizi forniti e delle collaborazioni che verranno attivate;
- il bilancio di previsione dell'utilizzo dei fondi richiesti al Comitato di gestione per l'esercizio 2000 e descrizione analitica delle spese in relazione ai servizi previsti.

4. Il progetto di intervento deve inoltre prevedere che il Centro assicuri il maggior numero possibile dei seguenti servizi:

4.1. Assistenza legale, fiscale, amministrativa, contabile, attraverso consulenza libero/professionale (con la tenuta di apposite liste) a titolo gratuito o a contratto, da parte di esperti:

a) su domanda, con comunicazioni dirette, compreso un apposito sito Internet;
b) attraverso la predisposizione di un vademecum a schede mobili sui principali aspetti fiscali, amministrativi e di contabilità, da aggiornare periodicamente;
c) con l'indicazione, su domanda, di tipologie di contratti di assicurazione rischi per dirigenti ed associati;
d) attraverso corsi di informazione e di formazione itineranti per provincia e Tolmezzo/Carnia, in materia fiscale, amministrativa, contabile, con frequenza almeno trimestrale per il primo anno, semestrale in seguito.

4.2. Assistenza e consulenza nei settori educativi, socio-sanitari, informatici, attraverso esperti (con la tenuta di apposite liste) a titolo gratuito o a contratto libero/professionale e organizzazione di corsi itineranti di informazione e formazione con frequenze stabilite, per provincia e Tolmezzo/Carnia.

4.3. Consulenza su organizzazione, sviluppo, coordinamento, delle organizzazioni di volontariato e corsi di formazione sulla cultura della solidarietà.

4.4. Informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale, regionale e nazionale, nonché sulla normativa e sulle circolari applicative in materia.

4.5. Analisi e verifica costante delle risorse informative che il volontariato possiede e dell'offerta formativa dello stesso.

4.6. Supporti organizzativi e consulenze per la realizzazione di convegni e seminari delle organizzazioni di volontariato.

4.7. Produzione di manifesti per le principali manifestazioni del volontariato e redazione di convenzioni con le amministrazioni locali per la loro affissione; produzioni di video sulle associazioni presenti nei differenti settori di attività, in collaborazione con il Servizio del volontariato della Regione.

4.8. Biblioteca delle principali pubblicazioni.

4.9. Informazione-formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico, programmi della Commissione europea.

4.10. Aiuto alla realizzazione di progetti, programmi, iniziative delle associazioni di volontariato.

4.11. Informazione, tramite Bollettino almeno trimestrale (in collaborazione con il Servizio del volontariato della Regione) e sito Internet, sulle iniziative/attività del volontariato, sui progetti proposti, sui temi più rilevanti per le associazioni, con la predisposizione di rubriche fisse di aggiornamento sulle differenti tematiche di interesse.

4.12. Stretta collaborazione, per tutte le predette attività, qualora svolte anche parzialmente da enti locali, dalla Regione, da altre pubbliche istituzioni, in modo da evitare sovrapposizioni, sprechi di risorse e da operare con le massime sinergie.

4.13. Presentazione di un progetto di fattibilità concordato con le 4 Province della Regione per l'attivazione di sportelli di erogazione dei servizi di cui in premessa al fine di poter fruire di tutti i benefici proposti dalle Province stesse.

*D) Criteri di valutazione*

Il Comitato di gestione ai fini dell'istituzione del Centro di servizio, intende selezionare i progetti secondo i criteri di priorità che riguardano da un lato i soggetti e dall'altro i servizi.

Rispetto ai soggetti saranno privilegiati quelli che più garantiscono:

- la rappresentatività del mondo regionale del volontariato e l'esperienza e capacità organizzativa nei settori evidenziati dall'articolo 6 comma 2, della legge regionale 12/1995;
- la diffusione sul territorio regionale della sfera d'azione delle associazioni presenti nel Centro stesso;

- l'affidabilità sotto il profilo sia del contenimento dei costi gestionali che dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti ottimali con la Regione, gli Enti locali, le Fondazioni e con il settore «non profit» nell'interesse precipuo dell'associazionismo e del volontariato;
- la snellezza della struttura organizzativa, che si avvalga in primo luogo di personale volontario ed eventualmente di personale retribuito mediante contratti di lavoro, di collaborazione e di consulenza.

Rispetto ai servizi il Comitato di gestione considera come elementi preferenziali i seguenti criteri:

- la più ampia offerta di servizi nelle diverse aree di intervento delle Organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro generale regionale;
- l'utilizzo di banche dati condivise riguardanti servizi solidali, la realizzazione di reti telematiche;
- la formulazione di modelli e report per una contabilità strutturata al fine della valutazione delle spese sostenute per la produzione dei servizi.

*E) Istituzione del Centro di servizio ed erogazione delle risorse*

Valutate le istanze pervenute nei termini, con deliberazione motivata da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comitato di gestione istituisce il Centro di servizio, indicando l'attribuzione delle risorse per il triennio sperimentale 2000-2002.

Sulla base delle segnalazioni e delle assegnazioni effettuate dal Comitato di gestione a valere sulle giacenze disponibili nel Fondo speciale di cui all'articolo 2 del più volte citato decreto ministeriale, il Centro di servizio è tenuto a redigere bilanci preventivi e conti consuntivi.

Tali bilanci devono essere trasmessi per raccomandata allo scrivente Comitato di gestione il quale ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti anche a mezzo di verifiche disposte attraverso professionisti esterni. I proventi del Centro di servizio provenienti da diversa fonte vengono gestiti autonomamente.

Il Comitato di gestione, tenendo presenti anche le linee programmatiche della Giunta regionale e del Comitato regionale del volontariato, si riserva di indicare anno per anno i modi ed i tempi di intervento del Centro di servizio onde pervenire ai migliori risultati in termini di costi e di ricavi, anche relativamente ai progetti già avviati.

Qualora dopo il periodo sperimentale di 3 anni i risultati del Centro di servizio non risultassero soddisfacenti, il Comitato di gestione si riserva di indire un nuovo bando per affidare la gestione del Centro ad altro soggetto.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO:
dott. Tito Favaretto

## COMUNE DI MANZANO
(Udine)

**Avviso di adozione del nuovo progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla lottizzazione della zona omogenea D1 Oleis.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 81 del 21 dicembre 1999, divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 24 dicembre 1999, con la quale è stato adottato il nuovo progetto P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla lottizzazione della zona omogenea D1 Oleis;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 integrata con legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 e legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 81/1999 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale - Settore edilizia privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 20 gennaio 2000 e fino al giorno 1 marzo 2000, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 28 dicembre 1999

Il RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
per. ed. U. Jogna Prat

## COMUNE DI TARVISIO
(Udine)

**Avviso di deposito della delibera di adozione e dei relativi elaborati del Piano regolatore particola-**

**reggiato comunale d'iniziativa pubblica (P.R.P.C.) denominato «Piano di recupero di Tarvisio bassa».**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 23 novembre 1999 avente per oggetto «Adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) d'iniziativa privata denominato "Piano di recupero di Tarvisio bassa"», con la quale è stato adottato il Piano di Recupero di Tarvisio Bassa;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45, comma 2;

VISTE le circolari esplicative emesse dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale n. P.T./9760/4.102 del 5 ottobre 1992 e n. P.T./2386/4.102 del 3 marzo 1993;

RENDE NOTO

che l'anzidetta delibera consiliare n. 75/1999 di adozione del Piano di recupero di Tarvisio bassa, unitamente agli elaborati facenti parte contestuale di essa, saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di giorni trenta effettivi a partire dal 26 gennaio 2000, affinchè chiunque possa, nelle ore d'ufficio, prenderne visione.

Ai sensi del 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni, chiunque potrà presentare al Comune, tassativamente entro il periodo di deposito, osservazioni e/o opposizioni al P.R.P.C. in argomento.

Tali osservazioni ed opposizioni, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno, come detto, pervenire all'Ufficio di Protocollo del Comune non oltre il termine del periodo di deposito del Piano.

Tarvisio, lì 10 gennaio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Giuliano Pittarello

---

## PROVINCIA DI UDINE

**Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 296. Approvazione di modifiche tecniche e gestionali dell'impianto di termoutilizzazione in Comune di Manzano. Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Vista la determinazione provinciale n. 6040/1998 - 22/1998 del 27 gennaio 1998 di autorizzazione alla costruzione e gestione di un termoutilizzatore in Comune di Manzano della ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A.;

Vista l'istanza del 6 aprile 1999 con la quale la Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano sottopone alcune modifiche tecniche e gestionali finalizzate al rispetto dei limiti di emissione imposti con Decreto del Ministero dell'Industria, commercio ed Artigianato n. 64/1998 del 24 novembre 1998 e le relative tavole grafiche;

Valutate nel dettaglio le modificazioni proposte che consistono:

- nella sostituzione di un multiciclone del sistema di depurazione dei fumi con una torre di reazione e un venturi;
- nell'abolizione del vincolo della velocità di 10 m/s nel passaggio tra camera di combustione e camera di post combustione;
- nell'utilizzo di un sistema di spegnimento autonomo di emergenza;

Vista la relazione predisposta dell'U.O.C. «Tutela e Valorizzazione Ambientale ed Autorizzazioni Impianti di Smaltimento Rifiuti»;

Ritenute le modificazioni sovraesposte varianti non sostanziali in quanto, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, non comportano aumenti di potenzialità, modificazione dei materiali da conferire o modifiche delle tecnologie generali applicate all'impianto;

Ritenute altresì le modificazioni citate come migliorative ed approvabili in quanto portano l'impianto ad adeguarsi alla normativa statale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni riportate in premessa sono approvate le seguenti modifiche tecniche e gestionali:

a) inserimento di una torre di reazione e di un venturi nel sistema di abbattimento fumi in sostituzione del multiciclone. Il diametro del camino è portato a 1,2 m.;

b) è abolito il vincolo della velocità di 10 m/s nel passaggio tra camera di combustione e camera di post combustione;

c) il vincolo della temperatura minima di 950° C in camera di post combustione per un tempo di permanenza di almeno 2 secondi viene sostituito con il vincolo che i prodotti della combustione, dopo l'ultima immissione di aria in combustione, devono avere una temperatura di almeno 850° C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno 2 secondi in presenza di un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi umidi superiore al 6%;

d) il sistema di spegnimento a CO2 a vapore di cui al punto k) dell'articolo 9 della determinazione n. 22/1998 è sostituito da un sistema a rapida riduzione e blocco simultaneo e bilanciato dei ventilatori di immissione dell'aria con estrazione dei prodotti di combustione.

Art. 2

Si prende atto degli elaborati grafici (schemi funzionali e viste d'assieme) relativi al progetto esecutivo dell'impianto.

Art. 3

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 4

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei decreti citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 5

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 301. Discarica di 2ª categoria Tipo B) per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, sita in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà», della Ditta Gesteco S.p.A.. Adeguamento del progetto alle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 del 22 febbraio 1999.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 con il quale l'Assessore regionale all'Ambiente ha approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti tossici e nocivi in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censita al Foglio 33, Mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, e ha autorizzato la Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto alla realizzazione delle prime due fasi funzionali della stessa;

Vista l'ordinanza n. 01/1999, prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999 con la quale il Presidente della Provincia di Udine ordina di limitare le tipologie conferibili nella discarica in oggetto ai soli rifiuti non pericolosi, non putrescibili o fermentescibili, rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi;

Vista la nota del 23 aprile 1999 con la quale la Ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo, n. 6, trasmette, in ottemperanza al punto 5 dell'ordinanza sopracitata, la documentazione e gli elaborati tecnici inerenti le prescrizioni in merito all'adeguamento del progetto approvato ai contenuti dell'ordinanza stessa;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, che in data 23 giugno 1999 ha esaminato la documentazione trasmessa;

Viste le relazioni tecniche dei professionisti incaricati componenti del Comitato Tecnico Scientifico nonché la relazione dell'U.O.C. «Tutela e Valorizzazione

Ambientale ed Autorizzazioni Impianti di Smaltimento Rifiuti»;

Ritenuto di procedere alla presa d'atto delle modifiche in oggetto relative alle prescrizioni di cui all'ordinanza sopracitata;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto concerne una procedura relativa a modifiche di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti, provvedimento di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto delle modifiche apportate all'impianto in oggetto, relative alle prescrizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 del 22 febbraio 1999 alla Ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo, n. 6, per l'impianto approvato con decreto regionale n. AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995, sito in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censito al Foglio 33, Mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130.

Art. 2

La Ditta deve ottemperare alle seguenti prescrizioni.

a) le scarpate non facenti parte del 1º lotto devono essere messe in sicurezza così da scongiurare ulteriori futuri scoscendimenti;

b) i pozzi di monitoraggio di falda devono essere posizionati secondo le seguenti modalità:

   - Come pozzo di monte può essere utilizzato il pozzo P4 o, in alternativa, il pozzo P3 (già realizzati);
   - Come pozzi di valle verranno utilizzati i pozzi P2 e P1 (già realizzati) ai quali si aggiungerà un ulteriore pozzo P5; tali pozzi dovranno monitorare la falda principale sottostante il 1º, il 2º e parte del 3º lotto, attraverso le opportune operazioni di pompaggio e portata di prelievo idrico da osservare nella fase del precampionamento e campionamento dell'acqua di falda.
   - Le modalità di realizzazione e l'ubicazione del pozzo che dovrà monitorare il restante 3º lotto della discarica, verranno decise in funzione delle misure piezometriche che verranno di qui in avanti effettuate a livello locale (la realizzazione di questo pozzo verrà presa in considerazione solo prima della realizzazione del 3º lotto);
   - All'interno dei pozzi di valle, le portate dovranno assicurare un emungimento di circa Q = 10 l/s continuativi che saranno estratti per un tempo congruo (nell'ordine dell'ora) antecedenti il campionamento dell'acqua.

Art. 3

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articolo 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 20 settembre 1999, n. 370. Diniego di approvazione del progetto per la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) in Comune di Dignano. Ditta Comprec S.a.s..**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza pervenuta in data 4 dicembre 1998 dalla Ditta Comprec S.a.s., con sede in Comune di Tavagnacco S.S. Pontebbana Km. 137, per l'approvazione di un progetto per la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi e non putrescibili, in Comune di Dignano;

Atteso che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto ad avviare la proceduta autorizzativa per la pratica di che trattasi;

Acquisiti quindi i pareri di cui al predetto articolo 5, contrario del Comune di Dignano (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 15 febbraio 1999) e favorevole dell'Azienda servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 17 febbraio 1999);

Vista la nota della Direzione Regionale dell'Ambiente «Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale» prot. n. AMB/5389/VIA-46 dell'8 marzo 1999, con la quale veniva restituito, all'Amministrazione provinciale, il progetto in questione, in quanto, per il prosieguo della pratica era necessario l'espletamento della procedura di V.I.A. relativa all'attività estrattiva necessaria prima della realizzazione della discarica in oggetto;

Visto altresì la nota prot. n. 24623 UOC40722/3mp del 29 marzo 1999 con la quale la provincia di Udine, prima di procedere al diniego dell'istanza, chiede alla Regione di fornire, alla luce di quanto sopra riportato, chiarimenti in merito;

Considerato che la risposta alla nota di cui sopra, trasmessa in data 19 maggio 1999, prot. n. AMB/5389/VIA-46, evidenziava, inoltre, che non sussisteva coincidenza tra il titolare dell'istanza relativa alla discarica e quello per l'attività estrattiva e pertanto tale circostanza rendeva inapplicabile lo svolgimento delle procedure in parallelo dei due progetti in questione;

Dato atto che, da una ulteriore analisi della documentazione presentata dalla Ditta si è riscontrato che l'impianto in esame verrebbe realizzato ad una distanza inferiore ai 5 Km. dal perimetro della zona tipica di produzione, come previsto dal comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;

Considerato che tale norma di rispetto della distanza di 5 Km. dal perimetro della zona tipica di produzione, di cui al comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, risulta non derogabile;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in oggetto, in quanto si ritiene che il progetto non possa essere in alcun modo autorizzabile;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di rigettare l'istanza della Ditta Comprec S.a.s., con sede in Comune di Tavagnacco S.S. Pontebbana Km. 137, per l'approvazione del progetto e autorizzazione per la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi e non putrescibili, in Comune di Dignano, su area catastalmente individuata al Fo. 15 mappali 14 e 15;
2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla ditta Comprec S.a.s. di Tavagnacco disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisita agli atti di questo Ente.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazione di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 7 ottobre 1999, n. 400. Rettifica alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 235 del 2 giugno 1999 prot. n.**

**41384/1999 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata; impianto da realizzarsi in Comune di Teor. Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza del 16 novembre 1998 con la quale la Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. con sede in Comune di Latisana, Via Crosere n. 36 ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, catastalmente individuato al Fo. 15, mappale 85 e Fo. 17 mappali 575, 576, 798, 869, 871, 873 e 876 di complessivi mq. 18.700;

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 235 del 2 giugno 1999 prot. n. 41384/1999 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C.;

Vista l'istanza della ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. del 28 luglio 1999 (ns. prot. n. 53320/1999 del 30 luglio 1999) di richiesta correzioni per imprecisioni all'articolo 2 della delibera giuntale summenzionata relative alla potenzialità massima dell'impianto;

Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 che dispone che i dati sui quantitativi dei rifiuti da smaltire possano essere indicati nell'autorizzazione all'esercizio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Articolo unico

All'articolo 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 235 del 2 giugno 1999 prot. n. 41384/1999 le parole «...e una capacità di trattamento annua massima di mc. 26.000 di frazione secca di rifiuti solidi urbani e assimilati e mc. 3.000 di frazione organica verde, ...» vengono sostituite con «...per lo smaltimento/recupero della frazione secca di rifiuti solidi urbani e assimilati e della frazione organica verde, ...».

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 1999, n. 422. Discarica di 2ª categoria tipo B) per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, sita in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà», della Ditta Gesteco S.p.A.. Autorizzazione per la realizzazione del 2° e 3° lotto.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

Visto il decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 con il quale l'Assessore regionale all'Ambiente ha approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti tossici e nocivi

in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censita al foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, e ha autorizzato la Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto alla realizzazione delle prime due fasi funzionali della stessa;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico del 30 dicembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 01/1999, prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999 con la quale il Presidente della provincia di Udine ordinava di limitare le tipologie conferibili nella discarica in oggetto ai soli rifiuti non pericolosi, non putrescibili o fermentescibili, rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi e prevedeva, conseguentemente, a modificare il progetto approvato dalla Regione in relazione alla declassificazione dei rifiuti da conferire nella stessa;

Vista la nota del 23 aprile 1999 con la quale la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto via Pramollo, n. 6, ha trasmesso, in ottemperanza al punto 5 dell'ordinanza sopracitata, la documentazione e gli elaborati tecnici inerenti le prescrizioni in merito all'adeguamento del progetto approvato ai contenuti dell'ordinanza stessa;

Preso atto che il Comitato tecnico scientifico, in data 23 giugno 1999, ha esaminato la documentazione di cui sopra;

Viste le relazioni tecniche dei professionisti incaricati componenti del Comitato tecnico scientifico nonché la relazione dell'U.O.C. «Tutela e valorizzazione ambientale ed autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti» del Servizio tutela ambiente della provincia di Udine, che hanno esaminato la sopracitata documentazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 d'ordine, del 21 luglio 1999 di presa d'atto delle modifiche apportate all'impianto in oggetto, relative alle prescrizioni impartite dall'ordinanza della provincia di Udine n. 01/1999 del 22 febbraio 1999;

Vista la nota del 27 settembre 1999 con la quale la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto via Pramollo, n. 6, chiede l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione del 2º e 3º lotto dell'impianto in oggetto, come da decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 dell'Assessore regionale all'ambiente e deliberazione della Giunta provinciale n. 301 d'ordine del 21 luglio 1999;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del 2º e 3º lotto della discarica in oggetto che dovrà avvenire in conformità al progetto approvato come sopra descritto, mentre per l'autorizzazione all'esercizio si provvederà con successivo e separato atto del Dirigente del Servizio tutela ambiente della provincia di Udine;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la costruzione del 2º e 3º lotto della discarica di 2ª categoria tipo B) per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, sita in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà», catastalmente distinta al foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, della Ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo, n. 6, per una volumetria complessiva di mc. 191.175.

Art. 2

La Ditta deve, nella realizzazione del 2º e 3º lotto della discarica in oggetto, rispettare il progetto approvato e le prescrizioni costruttive imposte con decreto regionale n. AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995, come modificato dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 prot. n. 15456/1999 del 22 febbraio 1999 e successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 d'ordine, del 21 luglio 1999.

Art. 3

L'autorizzazione a costruire le opere di cui sopra è subordinata alla:

1. nomina, da parte della Ditta, del direttore dei lavori, dandone comunicazione alla Provincia;
2. comunicazione alla Provincia della data di inizio lavori.

Art. 4

I lavori di costruzione dei due lotti devono iniziare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento e terminare entro 36 mesi dalla data di inizio degli stessi.

Art. 5

Per il collaudo in corso d'opera dei lotti in oggetto provvederà la Commissione di collaudo di cui all'artico-

lo 7 del decreto regionale n. AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995.

Art. 6

La mancata osservanza delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articolo 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 28 ottobre 1999, n. 446. Diniego di approvazione del progetto di chiusura e messa in sicurezza di una discarica di 2ª categoria tipo A) contenente terre esauste di fonderia, sita presso il proprio stabilimento in Basiliano - Ditta F.U.S.A. Fonderie Udinesi S.p.A. di Basiliano.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza pervenuta in data 14 luglio 1998 dalla Ditta F.U.S.A. Fonderie Udinesi S.p.A., con sede in Comune di Basiliano, via Pontebbana, 123, per l'approvazione di un progetto di chiusura e messa in sicurezza di una discarica di 2ª categoria tipo A) contenente terre esauste di fonderia, autorizzata con Decreto Regionale LLPP/1129/UD/ESR/45 del 29 maggio 1986, sita presso il proprio stabilimento di Basiliano;

Considerato che, dall'istruttoria tecnica del progetto, effettuata anche all'interno di un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato da esperti della Provincia, del Comune, dell'Azienda per i servizi sanitari nonché dai progettisti incaricati dalla ditta, è stato evidenziato che il progetto così come presentato non risulta in alcun modo autorizzabile in quanto la normativa non permette alcun provvedimento in sanatoria per materiale depositato al di fuori di un apposito atto autorizzativo così come prospettato dalla Ditta per la risistemazione dell'area ed è necessaria pertanto la rielaborazione completa del progetto che tenga conto della necessità dell'allontanamento del materiale abusivo preliminarmente alla chiusura e sistemazione definitiva;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in oggetto, in quanto si ritiene che il progetto non possa essere in alcun modo autorizzabile;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di rigettare l'istanza della Ditta F.U.S.A Fonderie Udinesi S.p.A, con sede in Comune di Basiliano, via Pontebbana, 123, per l'approvazione di un progetto di chiusura e messa in sicurezza di una discarica di 2ª categoria tipo A) contenente terre esauste di fonderia, autorizzata con Decreto regionale LLPP/1129/UD/ESR/45 del 29 maggio 1986, sita presso il proprio stabilimento di Basiliano;

2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta F.U.S.A Fonderie Udinesi S.p.A di Basiliano, disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisita agli atti di questo Ente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120

giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 24 novembre 1999, n. 487. Approvazione della variante in corso d'opera di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi in Comune di Aquileia. Ditta Karavantes Antonios con sede in via Allende nel medesimo Comune.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

Visto il decreto legislativo n. 95/1992 e le successive norme tecniche di attuazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

Vista la legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 13/1998;

Visto il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchè al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto la propria precedente deliberazione n. 298 del 21 luglio 1999, con la quale si approvava il progetto e si autorizzava la costruzione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi da realizzarsi in Comune di Aquileia per conto della ditta Karavantes Antonios con sede in Via Allende nel medesimo Comune;

Vista la richiesta pervenuta in data 14 ottobre 1999 della ditta Karavantes Antonios di Aquileia tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una variante in corso d'opera relativamente ad alcune opere autorizzate;

Visto il progetto di variante allegato alla sopracitata richiesta, relativo ad un diverso posizionamento della rete fognaria;

Considerato le opere proposte non sostanziali in quanto non comportano un aumento della potenzialità dell'impianto, una modifica tecnologica dello stesso; ovvero una modifica dei materiali da conferire;

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica,

Ritenuto approvabile il progetto di variante, ed autorizzabile la realizzazione delle opere ivi previste;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, autorizzazione ora di competenza dell'Organo Giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 1/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto di variante in corso d'opera per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi sito in Comune di Aquileia, autorizzato con delibera giuntale n. 298 del 21 luglio 1999.

Art. 2

La ditta Karavantes Antonios di Aquileia è autorizzata a realizzare le opere di variante previste dal progetto approvato.

Art. 3

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella deliberazione giuntale citata in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 4

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modifi-

care, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6

Il presente atto verrà notificato alla Ditta Karavantes Antonios e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Aquileia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 7

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 24 novembre 1999, n. 512. Spostamento dell'accesso carrabile della discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Remanzacco, località Cerneglons, e distinta in catasto al foglio 22, mappali 118, 125, 81, 123, 82, 124 e 168. Ditta Lif S.p.A. di Pradamano.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

Visto il provvedimento comunale n. 4893/89 del 29 novembre 1990 con il quale la Ditta Lif - Linee Industriali Forniture S.r.l. - di Pradamano veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) per materiali inerti in Comune di Remanzacco;

Visto il provvedimento di questa Amministrazione n. 301/1998 del 14 agosto 1998 con il quale l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla Ditta Lif S.p.A. di Pradamano;

Vista la nota del 12 novembre 1999 con la quale, la Ditta Lif S.p.A. con sede legale in Pradamano, strada di Laipacco, chiede l'autorizzazione allo spostamento dell'accesso carrabile della discarica di cui sopra sita in Comune di Remanzacco, località Cerneglons, e distinta in catasto al foglio 22 mappali 118, 125, 81, 123, 82, 124 e 168;

Considerato che tale tipo d'intervento viene realizzato per migliorare la gestione dell'impianto e lo stesso non costituisce variante sostanziale di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987;

Ritenuto pertanto di concedere lo spostamento dell'accesso come richiesto nell'istanza ed indicato nella tavola grafica allegata alla stessa;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Art. 1

È approvata la variante progettuale del 12 novembre 1999 sopradescritta.

Art. 2

La Ditta Lif S.p.A. con sede legale in Pradamano, strada di Laipacco, è autorizzata allo spostamento dell'accesso carrabile della discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Remanzacco, località Cerneglons, e distinta in catasto al foglio 22, mappali 118, 125, 81, 123, 82, 124 e 168.

Art. 3

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni.

Art. 4

Il presente provvedimento non sostituisce altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali che, qualora previsti, devono essere acquisiti dal soggetto autorizzato con il presente atto prima di porre in essere le operazioni autorizzate.

I controlli sul rispetto di tali normative saranno di competenza degli organi preposti dalla vigente legislazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente deliberazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa.

Art. 6

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, non in contrasto con il presente atto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 30 novembre 1999, n. 521. Autorizzazione della variante impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) in Comune di San Giorgio di Nogaro. Ditta Fingel S.r.l. con sede in via Malignani, 5 nel medesimo Comune.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

Visto il decreto legislativo n. 95/1992 e le successive norme tecniche di attuazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

Vista la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 13/1998;

Visto il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchè al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Vista la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 170/1999 del 15 aprile 1999, con la quale si autorizzava l'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) in Comune di San Giorgio di Nogaro per conto della ditta Fingel S.r.l. con sede in via A. Malignani, n. 5 nel medesimo Comune;

Vista la richiesta pervenuta in data 5 ottobre 1999 della ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di alcune modifiche all'impianto in oggetto;

Visto gli elaborati progettuali allegati alla sopracitata richiesta, illustranti le modifiche che si intendono apportare, e che consistono in:

1) installazione filtropressa a piastre per disidratazione fanghi chimici e biologici;

2) posizionamento serbatoi di stoccaggio reagenti e relativo bacino di contenimento;

3) esecuzione del tamponamento perimetrale della parte di capannone attualmente a tettoia;

4) nuova dislocazione di alcuni serbatoi di stoccaggio reagenti e serbatoi polmone;

5) installazione vasca metallica per controllo pH;

Considerato le opere proposte non sostanziali in quanto non comportano un aumento della potenzialità dell'impianto, una modifica tecnologica generale dello stesso, ovvero una modifica dei materiali da conferire e sono migliorative il progetto già approvato;

Richiamato l'articolo 5 commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Ritenuto approvabile il progetto di variante, ed autorizzabile la realizzazione delle opere ivi previste;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, autorizzazione ora di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 1/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto di variante dell'impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) sito in Comune di San Giorgio di Nogaro in via A. Malignani, n. 5, autorizzato all'esercizio con determina del Dirigente del Servizio tutela ambiente n. 170/1999 del 15 aprile 1999.

Art. 2

La ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro è autorizzata a realizzare le opere di variante previste dal progetto approvato.

Art. 3

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella deliberazione giuntale citata in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 4

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6

Il presente atto verrà notificato alla ditta Fingel S.r.l. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di San Giorgio di Nogaro, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 7

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Ing. Carlo Melzi

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale 30 novembre 1999, n. 523. Approvazione del progetto di variante non sostanziale per la discarica di 2ª categoria tipo B) per «Ceneri» in Comune di Torviscosa. Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Udine n. 14580 dell'8 marzo 1990 con il quale si autorizzava la ditta Chimica del Friuli di Torviscosa alla costruzione e gestione della discarica di 2ª categoria tipo B) per «Ceneri» in Comune di Torviscosa;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Udine n. 31970 del 24 maggio 1995 con il quale l'intestazione alla ditta Chimica del Friuli del citato decreto n. 14580/1990 dell'8 marzo 1990, veniva variata in Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede sociale in Milano;

Visto il Decreto dell'assessore dell'ambiente e territorio della provincia di Udine n. 31226 del 27 settembre 1996 di approvazione del progetto di variante non sostanziale per la 1ª vasca facente parte della discarica sopracitata;

Vista la determina del dirigente del servizio tutela ambientale n. 191/1998, prot. n. 38673/1998, del 2 giugno 1998 di proroga del termine fissato dagli articoli 2 e 6 del proprio precedente decreto n. 14580/1990 fino al 3 dicembre 1999;

Vista l'istanza del 30 agosto 1999, pervenuta in data 2 settembre 1999, della ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa per l'approvazione della variante non sostanziale relativa alla realizzazione di parte della vasca n. 2, nella discarica di 2ª categoria tipo B) per «Ceneri» in Comune di Torviscosa;

Vista la nota della Provincia di Udine n. 62542/1999(UOC40722/2/cc) del 21 settembre 1999 di avvio del procedimento amministrativo e di rideterminazione dei termini, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del «Regolamento sul procedimento amministrativo», approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 57812/1997 di prot., del 17 dicembre 1997;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico in data 23 novembre 1999;

Considerata la variante richiesta non sostanziale in quanto, come indicato all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, non comporta aumenti di potenzialità, né modificazioni dei materiali da conferire all'impianto e non modifica la tecnologia generale applicata dello stesso, ed approvabile poiché trattasi di intervento migliorativo ed ulteriormente riducente l'impatto generale dell'opera;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'istanza di cui sopra;

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto di variante non sostanziale del 30 agosto 1999, relativa alla realizzazione di parte della vasca n. 2, nella discarica di 2ª categoria tipo B) per «Ceneri» in Comune di Torviscosa, presentato dalla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Stabilimento di Torviscosa.

Art. 2

La ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. è autorizzata a realizzare le opere di variante previste dal progetto approvato.

Art. 3

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella deliberazione giuntale citata in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa

Art. 4

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6

Il presente atto verrà notificato alla Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Torviscosa, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 7

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Ing. Carlo Melzi

## AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» TRIESTE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di operatore professionale collaboratore di I categoria - infermiere professionale dei quali 1/3 riservati al personale interno di ruolo.**

(Approvata con delibera dirigenziale 16 dicembre 1999, n. 795)

Posizione in graduatoria e punteggio

| POSIZ | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | R | PUNTI TOTALI | PREFERENZE | PUNTI TITOLI | PROVA SCRITTA | PROVA PRATICA | PROVA ----- | PROVA ----- | PROVA ----- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDACO TERESA | 27/06/60 | | 73,800 | | 24,800 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 2 | NORBEDO ALESSANDRO | 02/04/66 | | 72,423 | | 23,423 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 3 | DE LUISA SANCIN ELISABETTA | 08/04/62 | | 66,907 | | 24,907 | 24,000 | 18,000 | | | |
| 4 | FREGONESE PAOLA | 21/05/69 | | 65,055 | | 17,055 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 5 | PUHEK NATALIA TARSI | 12/01/64 | | 62,000 | | 15,000 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 6 | INDRIGO TATIANA | 31/07/72 | | 56,425 | | 9,425 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 7 | MATASSI ELENA | 27/03/72 | | 55,950 | | 7,950 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 8 | KINEVA LILIA KOSTANTINOVA | 27/05/51 | | 55,660 | | 7,660 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 9 | PIRCHIO FEDERICA | 10/01/74 | | 55,080 | | 5,080 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 10 | CHERTI SARA | 04/10/72 | | 55,060 | | 5,060 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 11 | CASADIO ENRICO | 05/03/71 | | 54,860 | | 5,860 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 12 | ROJC WALTER | 03/02/70 | | 54,730 | | 5,730 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 13 | KAMANO NIOUMA THOMAS | 01/01/57 | | 54,620 | | 11,620 | 19,000 | 24,000 | | | |
| 14 | CIUK ANNAMARIA | 26/02/69 | | 54,552 | | 10,552 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 15 | BARDELLA CRISTINA | 27/01/67 | | 54,452 | | 5,452 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 16 | ORSINI PASQUALE | 28/12/64 | | 53,965 | | 3,965 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 17 | DI FATTA CASTRENZE | 19/11/75 | | 53,710 | | 4,710 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 18 | SPINA ELEONORA | 01/01/70 | | 53,605 | | 5,605 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 19 | TONIN EMILY | 09/11/75 | | 53,495 | | 6,495 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 20 | CAUSIN ENRICA | 09/01/72 | | 52,800 | | 3,800 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 21 | BRUNI DORIELA | 02/11/61 | | 52,775 | | 6,775 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 22 | GIUNCHI ARIANNA | 08/03/60 | | 52,550 | | 3,550 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 23 | GRUBIZZA GIORGIO | 29/03/74 | | 52,500 | | 4,500 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 24 | RABUSIN DAVIDE | 27/06/70 | | 52,450 | | 2,450 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 25 | PAOLIANO MARTA | 29/04/71 | | 52,360 | | 2,360 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 26 | POZZATO MONICA | 15/05/74 | | 52,050 | | 9,050 | 21,000 | 22,000 | | | |
| 27 | SUBER ANNAMARIA | 19/12/64 | | 52,050 | | 8,050 | 24,000 | 20,000 | | | |
| 28 | FELICIANO EMILIO | 26/01/68 | | 51,805 | | 2,805 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 29 | RUSSO ROSARIA | 14/05/65 | | 51,792 | | 3,792 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 30 | CIANI PATRIZIA | 26/11/69 | | 51,750 | | 7,750 | 24,000 | 20,000 | | | |
| 31 | GARGIULO ANTONIO | 23/09/76 | | 51,500 | | 2,500 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 32 | TROHA CREVATIN ANDREJA | 13/07/61 | | 51,470 | | 6,470 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 33 | FABIAN JULIANNA MARGIT | 21/01/46 | | 51,400 | | 3,400 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 34 | BRESCIANI ALESSANDRA | 16/11/72 | | 51,387 | | 2,387 | 25,000 | 24,000 | | | |
| 35 | GIORGI SILVA | 19/09/44 | | 51,237 | | 2,237 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 36 | PADOVAN CHRISTIAN | 02/07/73 | | 51,165 | | 3,165 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 37 | ARCURI MICHELE | 25/07/70 | | 51,005 | | 4,005 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 38 | OMATI LUANA | 18/07/73 | | 51,000 | | 2,000 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 39 | PAPANIKOLLA ANDI | 18/02/74 | | 50,962 | | 0,962 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 40 | RADOVANI ADRIAN | 05/07/67 | | 50,960 | | 3,960 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 41 | SIMONELLI MARCO | 27/10/66 | | 50,950 | | 2,950 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 42 | CERUTTI ELENA | 25/11/71 | | 50,822 | | 0,822 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 43 | SOSSI ARIANNA | 20/12/70 | | 50,812 | | 0,812 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 44 | CORBELLI FRANCESCHINA | 02/07/57 | | 50,800 | | 2,800 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 45 | MAMELI MARIA CATERINA | 05/10/64 | | 50,690 | | 4,690 | 24,000 | 22,000 | | | |

| POSIZ | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | R | PUNTI TOTALI | PREFERENZE | PUNTI TITOLI | PROVA SCRITTA | PROVA PRATICA | PROVA ----- | PROVA ----- | PROVA ----- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SPANU PIERANGELA | 21/06/65 | | 50,650 | | 5,650 | 21,000 | 24,000 | | | |
| 47 | GIAMMARINARO BARTOLOMEO | 07/11/71 | | 50,550 | | 5,550 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 48 | BAROCCHI GIULIO | 23/08/73 | | 50,520 | | 0,520 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 49 | TAMBARIN CHRISTJAN | 04/08/71 | | 50,472 | | 2,472 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 50 | PARLABENE MARIA | 20/10/74 | | 50,430 | | 2,430 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 51 | FAZZINI MARTINA | 31/06/76 | | 50,400 | | 0,400 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 52 | LUCCHINI ALESSANDRO | 20/02/64 | | 50,150 | | 2,150 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 53 | SARDO LORENZO | 12/08/75 | | 50,110 | | 1,110 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 54 | MALAGUTI CRISTIANA IN GREGORI | 26/06/73 | | 50,100 | | 0,100 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 55 | CAPATI CLARA ROARZI | 02/02/50 | | 50,000 | | 1,000 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 56 | BRANDOLIN MARCO | 28/08/69 | | 49,887 | | 0,887 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 57 | DROZINA DAVIDE | 28/04/74 | | 49,875 | | 2,875 | 24,000 | 23,000 | | | |
| 58 | DARIO LUANA | 03/03/72 | | 49,870 | | 0,870 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 59 | LEMMA FABIO | 05/06/68 | | 49,810 | | 1,810 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 60 | PALENA MARIA LUIGIA | 05/08/73 | | 49,755 | | 1,755 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 61 | DE STABILE MICHELA | 16/06/70 | | 49,695 | | 1,695 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 62 | MAROTTA MARIO | 03/08/63 | | 49,690 | | 1,690 | 25,000 | 23,000 | | | |
| 63 | KEBAILI SAIDA | 26/02/63 | | 49,585 | CONIUG.N.FIGLI | 12,585 | 23,000 | 14,000 | | | |
| 64 | SULIGOJ CRISTINA MARCON | 09/09/65 | | 49,585 | CONIUG.N.FIGLI | 2,585 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 65 | VENTURINI FRANCESCO | 24/02/72 | | 49,485 | | 2,485 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 66 | GRANITO ROSARIO | 27/11/68 | | 49,460 | | 0,460 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 67 | SILVANO CHIARA | 28/01/63 | | 49,450 | | 1,450 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 68 | BATTILOMO MARIANNA | 19/11/69 | | 49,370 | | 5,370 | 21,000 | 23,000 | | | |
| 69 | GODAS CLAUDIA | 05/01/69 | | 49,330 | | 3,330 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 70 | LEMMA ROBERTA | 27/09/57 | | 49,317 | | 2,317 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 71 | MARIZZA KATIA | 07/12/75 | | 49,310 | | 2,310 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 72 | ZULIAN SERENA | 16/11/67 | | 49,287 | | 0,287 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 73 | PELOS MICHELA | 05/06/72 | | 49,270 | | 2,270 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 74 | CHIDRINO STEFANIA | 17/11/70 | | 49,250 | | 2,250 | 24,000 | 23,000 | | | |
| 75 | PUZZER GABRIELLA | 17/12/70 | | 49,237 | | 1,237 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 76 | BALZANO MICHELE | 02/01/73 | | 49,185 | | 1,185 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 77 | MARCHI ELENA | 07/11/75 | | 49,155 | | 2,155 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 78 | CAROBELLA FABIANA | 05/01/73 | | 49,125 | | 1,125 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 79 | GIOSTRA CAFUERI ALESSANDRA | 12/09/71 | | 49,115 | | 0,115 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 80 | PAULUZZI EMIRENA RUZIC | 07/11/72 | | 49,110 | | 0,110 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 81 | VATTA MASCIA | 03/05/75 | | 49,100 | | 0,100 | 24,000 | 25,000 | | | |
| 82 | VALLI ANNA MARIA | 10/09/67 | | 49,090 | | 1,090 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 83 | BARONE FEDERICO | 15/09/69 | | 49,050 | | 4,050 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 84 | SIVINI PATRIZIA | 05/06/55 | R | 49,050 | | 1,050 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 85 | TENZE MAJA BENEDETTI | 22/10/70 | | 49,040 | | 1,040 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 86 | MARCHESE LOREDANA | 03/12/68 | | 49,015 | | 2,015 | 25,000 | 22,000 | | | |
| 87 | PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO GIUSEPPE | 20/11/67 | | 48,962 | | 3,962 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 88 | SPADA ILVA TUNIZ | 11/01/70 | | 48,935 | | 4,935 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 89 | DOLES DANIJELA | 30/06/72 | | 48,925 | | 0,925 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 90 | AIROLDI RENATA IN BUSATTO | 17/06/67 | | 48,912 | | 2,912 | 21,000 | 25,000 | | | |
| 91 | PELLEGRIN ANNA BASSO | 30/05/70 | | 48,875 | | 0,875 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 92 | ABBAMONTE MARILENA | 16/04/71 | | 48,850 | | 0,850 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 93 | SIRK BARBARA ZONTA | 04/11/73 | | 48,800 | | 1,800 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 94 | CERUT MARIA ANNA | 02/03/56 | | 48,750 | | 0,750 | 25,000 | 23,000 | | | |
| 95 | ROLLO ROMINA | 24/05/74 | | 48,700 | | 2,700 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 96 | SCOGNAMIGLIO VERONICA | 23/10/74 | | 48,625 | | 0,625 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 97 | STARC LARA LIZZUL | 23/02/74 | | 48,567 | | 1,567 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 98 | BREGANT TANIA | 10/03/65 | | 48,540 | | 1,540 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 99 | SERGI ERIKA | 16/07/74 | | 48,535 | | 1,535 | 24,000 | 23,000 | | | |
| 100 | RADOVANI JOZEFINA | 17/07/63 | | 48,475 | | 0,475 | 23,000 | 25,000 | | | |

| POSIZ | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | R | PUNTI TOTALI | PREFERENZE | PUNTI TITOLI | PROVA SCRITTA | PROVA PRATICA | PROVA ----- | PROVA ----- | PROVA ----- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CECCHINI FRANCESCO | 18/05/74 | | 48,265 | | 0,265 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 102 | POMA CARLO | 13/12/67 | | 48,265 | | 7,265 | 17,000 | 24,000 | | | |
| 103 | CAROPPO MONICA | 29/09/72 | | 48,260 | | 0,260 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 104 | SAITZ BARBARA | 05/06/60 | | 48,210 | | 1,210 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 105 | FINOTTO ERIKA | 30/10/73 | | 48,185 | | 0,185 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 106 | MESSINA GIUSEPPINA | 03/09/62 | | 48,150 | | 6,150 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 107 | CRETI' ROSA | 06/10/73 | | 48,125 | | 0,125 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 108 | NEGRONI CRISTINA DELL'OLIVO | 26/06/70 | | 48,115 | | 0,115 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 109 | DI GREGORIO GRAZIANO | 17/12/72 | | 48,110 | | 0,110 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 110 | BELLASSAI ANNAMARIA | 31/12/67 | | 48,100 | | 4,100 | 24,000 | 20,000 | | | |
| 111 | GORJAN MICHELA | 20/12/73 | | 48,070 | | 2,070 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 112 | VIGNOLA MARIA IN CASTELLANETA | 15/11/60 | | 48,045 | | 1,045 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 113 | ARESU FABRIZIO | 11/08/72 | | 48,005 | | 0,005 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 114 | FORZA IRENE | 14/07/73 | | 48,000 | | 0,000 | 23,000 | 25,000 | | | |
| 115 | VITULANO SALVATORE | 27/04/71 | | 48,000 | | | 23,000 | 25,000 | | | |
| 116 | VALLE IRENE | 30/09/69 | | 48,000 | | | 23,000 | 25,000 | | | |
| 117 | SAMSA MARTINA CEJ | 31/05/62 | | 47,950 | | 1,950 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 118 | MAJOLINO MARIA | 24/01/68 | | 47,930 | | 1,930 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 119 | LADAVAZ FULVIA LADINI | 29/09/71 | | 47,902 | | 0,902 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 120 | NEMAZ BARBARA | 11/12/73 | | 47,900 | | 0,900 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 121 | LUNGU JULIO ADELAIDE | 19/11/68 | | 47,885 | | 0,885 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 122 | PADOAN CATERINA | 04/09/72 | | 47,850 | | 0,850 | 24,000 | 23,000 | | | |
| 123 | COVAZ MONICA | 11/06/67 | | 47,737 | | 0,737 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 124 | ZULIANI FRANCESCA | 10/03/75 | | 47,610 | | 1,610 | 21,000 | 25,000 | | | |
| 125 | COZZI CATERINA | 25/06/76 | | 47,605 | | 0,605 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 126 | VALENTINI FRANCESCA | 15/06/76 | | 47,605 | | 0,605 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 127 | BONIFACIO LARA | 11/03/73 | | 47,532 | | 1,532 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 128 | DIVO ADA | 27/02/74 | | 47,500 | | 1,500 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 129 | SABRINI TAMARA | 19/11/65 | | 47,400 | | 0,400 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 130 | COLNAGO SANDRA | 03/08/74 | | 47,395 | | 0,395 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 131 | ANESE SERENA | 04/11/74 | | 47,300 | | 1,300 | 21,000 | 25,000 | | | |
| 132 | PASCOLAT DANIELE | 22/03/74 | | 47,300 | | 0,300 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 133 | AUGELLO GIROLAMO | 14/06/68 | | 47,300 | | 7,300 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 134 | CAVALERA ELENIO | 04/09/73 | | 47,250 | | 3,250 | 24,000 | 20,000 | | | |
| 135 | GIAQUINTA FRANCESCA | 08/05/74 | | 47,237 | | 2,237 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 136 | MARCOZZI ANTINISCA | 09/02/71 | | 47,175 | | 1,175 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 137 | PETRONE GIOVANNI | 30/09/71 | | 47,110 | | 0,110 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 138 | MOLINARI ANNA | 18/11/73 | | 47,100 | | 0,100 | 25,000 | 22,000 | | | |
| 139 | ZECCHINO GAETANO | 26/09/73 | | 47,100 | | 0,100 | 24,000 | 23,000 | | | |
| 140 | COSSAR SILVIA | 14/01/73 | | 47,100 | | 0,100 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 141 | LIONETTI DANIELA | 01/06/70 | | 47,100 | | 0,100 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 142 | SENSI RICCARDO | 07/03/63 | | 47,100 | | 0,100 | 23,000 | 24,000 | | | |
| 143 | CLAI FERRI MIRIAM | 14/01/62 | | 47,090 | | 2,090 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 144 | COSSETTI PIETRO | 29/06/64 | | 47,000 | | | 23,000 | 24,000 | | | |
| 145 | PETTENER ANDREA | 17/06/59 | | 47,000 | | | 22,000 | 25,000 | | | |
| 146 | LODESERTO MARIA GESU' | 04/11/72 | | 46,972 | | 0,972 | 21,000 | 25,000 | | | |
| 147 | CAMPANA SAMANTHA | 01/02/71 | | 46,905 | | 1,905 | 21,000 | 24,000 | | | |
| 148 | CECHET FEDERICA | 18/07/69 | | 46,870 | | 1,870 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 149 | GUCCIARDI DAVIDE | 10/01/74 | | 46,850 | | 0,850 | 21,000 | 25,000 | | | |
| 150 | VELLA CALOGERO | 22/12/72 | | 46,800 | | 1,800 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 151 | DEBERNARDI VOSTEN VALENTINA | 20/09/71 | | 46,550 | | 0,550 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 152 | TROTTA DONATO | 08/10/66 | | 46,410 | | 2,410 | 21,000 | 23,000 | | | |
| 153 | GENTILE TERESA | 29/05/74 | | 46,405 | | 0,405 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 154 | MUSINA LARA | 22/11/74 | | 46,390 | | 1,390 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 155 | PRELLI BELINDA | 24/07/72 | | 46,305 | | 0,305 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 156 | RICCIARDI CATERINA | 01/07/64 | | 46,250 | | 3,250 | 23,000 | 20,000 | | | |

| POSIZ | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | R | PUNTI TOTALI | PREFERENZE | PUNTI TITOLI | PROVA SCRITTA | PROVA PRATICA | PROVA ----- | PROVA ----- | PROVA ----- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | RANDAZZO MARCO | 27/11/69 | | 46,220 | | 4,220 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 158 | CORLETO PAOLO | 21/05/72 | | 46,195 | | 0,195 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 159 | NEGRO SUSANNA | 13/10/64 | | 46,187 | | 1,187 | 20,000 | 25,000 | | | |
| 160 | AMABILI PATRIZIA | 25/07/76 | | 46,155 | | 3,155 | 22,000 | 21,000 | | | |
| 161 | RASTELLI NICOLETTA | 26/07/74 | | 46,115 | | 0,115 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 162 | BRECELJ MAJDA | 28/12/75 | | 46,105 | | 0,105 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 163 | LOREDAN LISA | 16/08/74 | | 46,100 | CONIUG.N.FIGLI | 0,100 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 164 | TAUCAR ESTER BERTOLINO | 05/01/60 | | 46,100 | CONIUG.N.FIGLI | 0,100 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 165 | DI BERARDO MASSIMO | 15/12/72 | | 46,100 | | 0,100 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 166 | VERSA EMILY | 07/04/68 | | 46,090 | | 0,090 | 24,000 | 22,000 | | | |
| 167 | STRAIN ALESSANDRA | 25/05/76 | | 46,025 | | 0,025 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 168 | AVGULEVICH MARGARITA ANATOLIEVNA | 06/02/63 | | 46,000 | CONIUG.N.FIGLI | 0,000 | 22,000 | 24,000 | | | |
| 169 | POCECAI BETTY | 05/06/70 | | 46,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | |
| 170 | MARILUZ CARMELAANTONINI | 16/09/56 | | 45,935 | | 1,935 | 21,000 | 23,000 | | | |
| 171 | PASSANTINO GIUSY | 15/04/71 | | 45,855 | | 0,855 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 172 | FALLETI ANTONINO | 30/03/67 | | 45,835 | | 7,835 | 15,000 | 23,000 | | | |
| 173 | SABIA GIOVAMBATTISTA | 18/11/71 | | 45,760 | | 1,760 | 21,000 | 23,000 | | | |
| 174 | CASTELLUCCIO LIDIA | 01/10/72 | | 45,750 | | 0,750 | 21,000 | 24,000 | | | |
| 175 | ROTTA MITHYANA | 30/03/70 | | 45,580 | | 2,580 | 21,000 | 22,000 | | | |
| 176 | LAMBIASE GIOVANNI | 02/12/72 | | 45,575 | | 0,575 | 21,000 | 24,000 | | | |
| 177 | OLIVO ESTER | 02/08/64 | | 45,405 | | 1,405 | 23,000 | 21,000 | | | |
| 178 | GOBET ERICA | 22/07/74 | | 45,320 | | 1,320 | 23,000 | 21,000 | | | |
| 179 | COVIELLO FILOMENA | 16/06/74 | | 45,285 | | 0,285 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 180 | CRISCUOLO RAFFAELLA | 28/10/71 | | 45,265 | | 0,265 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 181 | CODOGNOTTO MARIA ALESSANDRA | 17/04/69 | | 45,210 | | 0,210 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 182 | DEPAU LAURETTA PAVESI | 18/02/69 | | 45,120 | | 0,120 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 183 | FABBRO FRANCESCA | 24/08/74 | | 45,100 | | 0,100 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 184 | BARDELLI ARIANNA | 12/09/73 | | 45,100 | | 0,100 | 20,000 | 25,000 | | | |
| 185 | LO MASCOLO LOREDANA | 08/10/70 | | 45,100 | | 0,100 | 21,000 | 24,000 | | | |
| 186 | MILIC JADRANKA | 21/07/69 | | 45,020 | | 0,020 | 23,000 | 22,000 | | | |
| 187 | UNIDA FRANCA | 16/03/71 | | 45,005 | | 0,005 | 22,000 | 23,000 | | | |
| 188 | CASTELLUCCIO ALIDA | 10/01/68 | | 45,000 | | | 21,000 | 24,000 | | | |
| 189 | CICCIARELLA IOSELITO | 20/10/73 | | 44,850 | | 2,850 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 190 | PARISI FRANCESCO | 28/01/73 | | 44,650 | | 0,650 | 19,000 | 25,000 | | | |
| 191 | CADEZ ELENA | 19/09/75 | | 44,620 | | 1,620 | 19,000 | 24,000 | | | |
| 192 | CHIANESE CONSIGLIA | 16/10/64 | | 44,445 | | 0,445 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 193 | ORLANDO MARY | 16/04/73 | | 44,350 | | 2,350 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 194 | BRANDOLIN VALENTINA | 26/04/73 | | 44,140 | | 2,140 | 18,000 | 24,000 | | | |
| 195 | MARI LUISA | 13/09/61 | | 44,110 | | 0,110 | 20,000 | 24,000 | | | |
| 196 | VALENTE ROSSANA | 05/03/71 | | 44,100 | | 0,100 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 197 | STANIC MICHELA | 28/01/73 | | 44,085 | | 1,085 | 20,000 | 23,000 | | | |
| 198 | IULIUCCI GEREMIA | 04/02/75 | | 44,060 | | 0,060 | 24,000 | 20,000 | | | |
| 199 | MAURO ELISABETTA | 11/05/74 | | 44,030 | | 1,030 | 23,000 | 20,000 | | | |
| 200 | RICCO ANTONIO | 06/05/68 | | 44,000 | | | 24,000 | 20,000 | | | |
| 201 | OLIVA MARIA | 30/07/66 | | 43,825 | | 1,825 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 202 | CONIGLIO PATRIZIA | 10/06/72 | | 43,650 | | 1,650 | 20,000 | 22,000 | | | |
| 203 | PINNA GIUSEPPE | 16/03/62 | | 43,620 | | 2,620 | 21,000 | 20,000 | | | |
| 204 | PELLEGRINI DANIELA | 02/08/58 | | 43,347 | | 1,347 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 205 | DE PACE ANDREA | 11/08/66 | | 43,255 | | 2,255 | 19,000 | 22,000 | | | |
| 206 | TEOFILO NICOLA | 16/06/63 | | 43,135 | | 3,135 | 16,000 | 24,000 | | | |
| 207 | RAZZA ROBERTA | 15/01/75 | | 43,100 | | 0,100 | 20,000 | 23,000 | | | |
| 208 | LEGNAGHI LINO | 02/12/72 | | 43,000 | | 1,000 | 20,000 | 22,000 | | | |
| 209 | CATUARA FRANCO | 16/11/67 | | 43,000 | | 1,000 | 21,000 | 21,000 | | | |
| 210 | CESAR MONICA | 31/10/71 | | 42,925 | | 3,925 | 24,000 | 15,000 | | | |
| 211 | CURCIO LOREDANA | 01/08/78 | | 42,750 | | 1,750 | 23,000 | 18,000 | | | |
| 212 | PERSOGLIA KATIA | 09/02/78 | | 42,630 | | 0,630 | 22,000 | 20,000 | | | |

| POSIZ | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | R | PUNTI TOTALI | PREFERENZE | PUNTI TITOLI | PROVA SCRITTA | PROVA PRATICA | PROVA ----- | PROVA ----- | PROVA ----- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | DI VAIA MASSIMO | 26/01/70 | | 42,470 | | 0,470 | 18,000 | 24,000 | | | |
| 214 | SCARANO RAFFAELLA | 19/10/73 | | 42,100 | | 0,100 | 22,000 | 20,000 | | | |
| 215 | NOBILE GIUSEPPE | 25/05/73 | | 42,065 | | 0,065 | 19,000 | 23,000 | | | |
| 216 | D'ANGELI FILIPPO TERZO | 12/03/71 | | 41,450 | | 3,450 | 22,000 | 16,000 | | | |
| 217 | CAPPA RAFFAELLA | 29/09/69 | | 41,400 | | 0,400 | 19,000 | 22,000 | | | |
| 218 | BRAULIN JESSICA | 03/04/75 | | 41,100 | | 0,100 | 20,000 | 21,000 | | | |
| 219 | MIORIN LAURA SPARAGNA | 27/01/75 | | 41,000 | | | 18,000 | 23,000 | | | |
| 220 | PANDARESE MARIA ASSUNTA | 24/10/72 | | 40,850 | | 0,850 | 19,000 | 21,000 | | | |
| 221 | DENTICO GIOVANNI | 08/04/70 | | 40,560 | | 0,560 | 24,000 | 16,000 | | | |
| 222 | MORETTI MARIA ANTONIETTA | 27/02/67 | | 40,500 | | 2,500 | 24,000 | 14,000 | | | |
| 223 | SFORZA MARIA | 16/04/74 | | 40,365 | | 2,365 | 24,000 | 14,000 | | | |
| 224 | FIANNACCA GIOVANNA | 26/03/71 | | 40,275 | | 3,275 | 20,000 | 17,000 | | | |
| 225 | IMPRODA ROSA ANGELA | 24/10/64 | | 40,170 | | 0,170 | 22,000 | 18,000 | | | |
| 226 | GERONI ERIKA | 27/01/74 | | 40,025 | | 0,025 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 227 | SONCIN PAOLA CELICH | 16/03/74 | | 40,000 | CONIUG.N.FIGLI | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 228 | CASCONE FRANCESCO SAVERIO | 12/06/74 | | 40,000 | | 0,000 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 229 | PERIZ SERENA | 24/01/72 | | 40,000 | | | 22,000 | 18,000 | | | |
| 230 | LIONE BIAGIO | 18/02/57 | | 40,000 | | 1,000 | 25,000 | 14,000 | | | |
| 231 | FORANNA DAVIDE | 27/09/69 | | 39,710 | | 0,710 | 24,000 | 15,000 | | | |
| 232 | LIBASSI ANNA | 19/01/72 | | 39,650 | | 2,650 | 22,000 | 15,000 | | | |
| 233 | MORLANDO LUCA | 22/07/74 | | 39,640 | | 0,640 | 23,000 | 16,000 | | | |
| 234 | MOTTOLA PAOLO | 06/02/69 | | 39,500 | | 1,500 | 24,000 | 14,000 | | | |
| 235 | DE FILIPPI MICAELA EMMA LUCIA | 26/04/68 | | 39,205 | | 4,205 | 21,000 | 14,000 | | | |
| 236 | MODUGNO MARCO | 01/06/74 | | 39,020 | | 0,020 | 23,000 | 16,000 | | | |
| 237 | SGUBIN DONATELLA | 24/06/74 | | 38,975 | | 1,975 | 19,000 | 18,000 | | | |
| 238 | MARINO ANTONIO | 17/10/63 | | 38,450 | | 1,450 | 21,000 | 16,000 | | | |
| 239 | MAIOLI VINCENZO | 18/05/74 | | 38,000 | | 0,000 | 23,000 | 15,000 | | | |
| 240 | ISCERI MARIA DANIELA | 04/09/59 | | 37,650 | | 1,650 | 20,000 | 16,000 | | | |
| 241 | FARFOGLIA CHIARA | 08/09/62 | | 37,200 | | 2,200 | 19,000 | 16,000 | | | |
| 242 | FIORENZO MASSIMO | 19/03/72 | | 37,150 | | 3,150 | 18,000 | 16,000 | | | |
| 243 | FORMICA ELENA | 11/10/71 | | 36,525 | | 2,525 | 17,000 | 17,000 | | | |
| 244 | BOVE ROCCO | 19/01/64 | | 36,450 | | 1,450 | 21,000 | 14,000 | | | |
| 245 | FRESOLONE ELVIRA | 07/01/64 | | 35,910 | | 1,910 | 19,000 | 15,000 | | | |
| 246 | GERON ANDREA | 07/02/70 | | 35,375 | | 0,375 | 17,000 | 18,000 | | | |
| 247 | GRIECO ANNUNZIATA | 10/06/68 | | 35,140 | | 1,140 | 18,000 | 16,000 | | | |
| 248 | MAGGIO ADA IN DE RINALDIS | 10/08/73 | | 35,100 | | 0,100 | 19,000 | 16,000 | | | |
| 249 | MANFREDI MARIA ANNA | 20/12/72 | | 29,700 | | 0,700 | 14,000 | 15,000 | | | |

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - ex 1o livello dirigenziale - di medicina nucleare.**

In attuazione alla deliberazione n. 572 in data 15 dicembre 1999, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

– un posto di dirigente medico - ex 1º livello dirigenziale - di medicina nucleare

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi

Disciplina: medicina nucleare

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in medicina e chirurgia.

2. Specializzazione in Medicina Nucleare o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998).

3. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

   La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. *Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli itituti, ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. *Domande di ammissione*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d. eventuali condanne penali riportate;

e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

i. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. *Documentazione da allegare alla domanda*

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, con le seguenti modalità: – con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

– certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le Unità locali sanitarie e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente;

b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

*ovvero*

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. *Convocazione dei candidati*

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. *Punteggio*

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. *Adempimenti dei vincitori*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova;
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. *Decadenza dall'impiego*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica 5 dicembre 1996.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto.

16. *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini..

17. *Trattamento dei dati personali*

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

*Informazioni:*

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Francesco Gallorini

---

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Pordenone

Il sottoscritto ..........................................................................

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. .... posti di ......... ............................................................. presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza ..................

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1) di essere nat... a ............................................... il ..............;

2) di essere residente a ................. (prov. .... ), Via ..................... n. .......;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ................................................. ) (a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................. (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ................................ ........................................................................... );

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ..... ........................................................................... (b);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

– laurea in medicina e chirurgia conseguita il .......... presso ................................;

– specializzazione in ............... conseguita il ......... presso .................. .(c);

– iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al n. . . . . . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare documentazione probatoria);

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);

12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f);

13) che l'indirizzo - con la l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

– sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . .

telefono n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cap. n. . . . . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che indendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

---

Allegato all'istanza di:

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

..l.. sottoscritt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nat.. a ........................................ (prov. ....... ) il ................

residente in ....................... (prov. . . . ), via .......................... n. ........

consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione (articoli 483, 495 e 496 del Codice penale) e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.......................
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ........................
(firma per esteso e leggibile) (*)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ..................................
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ......................................
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

---

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

– di essere iscritto all'Albo dell'ordine ........................................... della Provincia di ................................. al n. ........... ;

– di essere in possesso del seguente titolo di studio ..................................... conseguito il ............... presso ...............................................

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

– che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso

.....................................................................................

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.).**

(Approvata con determinazione dirigenziale S.O. Politiche del personale 29 dicembre 1999, n. 725).

| Posiz. graduat. | Cognome e nome | Data nasc. | Punteggio (su punti 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Di Filippo Gabriella | 03/04/1961 | 81,180 su punti 100 |
| 2 | Pravisano Elena | 15/07/1966 | 75,800 su punti 100 |
| 3 | Rodaro Catia | 29/07/1962 | 75,450 su punti 100 |
| 4 | Tomasegit Fabiola | 29/11/1964 | 73,550 su punti 100 |
| 5 | Fantini Patrizia | 05/12/1957 | 72,160 su punti 100 |
| 6 | Mazzolini Morena | 03/05/1965 | 72,100 su punti 100 |
| 7 | Ferro Giuliana | 03/07/1961 | 69,460 su punti 100 |
| 8 | Polesello Elisabetta | 18/04/1960 | 68,210 su punti 100 |
| 9 | Musina Arianna | 03/06/1971 | 66,800 su punti 100 |
| 10 | Zanussi Gabriella | 04/05/1959 | 66,000 su punti 100 |
| 11 | Del Negro Corinne | 04/02/1966 | 65,550 su punti 100 |
| 12 | Mazzon Loredana | 02/10/1951 | 65,250 su punti 100 |
| 13 | Fanello Elisabetta | 20/11/1957 | 64,050 su punti 100 |
| 14 | Del Pin Raffaele | 27/11/1970 | 63,600 su punti 100 |
| 15 | Di Pasquale Fernando | 17/12/1968 | 63,500 su punti 100 |
| 16 | Pravisani Maria | 06/03/1974 | 63,250 su punti 100 |
| 17 | Martin Valentino | 12/04/1968 | 62,850 su punti 100 |
| 18 | Calligaris Virginia | 16/07/1980 | 62,000 su punti 100 |
| 19 | Congiu Floriana | 31/08/1968 | 60,310 su punti 100 |
| 20 | Gucciardi Raffaella | 20/11/1970 | 60,000 su punti 100 |
| 21 | Balzan Patrizia | 20/04/1954 | 57,350 su punti 100 |
| 22 | Nardini Carla | 27/06/1965 | 57,100 su punti 100 |
| 23 | Santoro Rosina | 26/05/1958 | 56,000 su punti 100 |
| 24 | Caccavo Manuela | 20/04/1967 | 55,000 su punti 100 |
| 25 | Bighiani Ornella | 08/05/1971 | 54,500 su punti 100 |
| 26 | Montino Martina | 20/02/1973 | 52,000 su punti 100 |
| 27 | Lucca Franca | 24/04/1967 | 52,000 su punti 100 |
| 28 | Calciano Maria Francesca | 24/03/1957 | 50,860 su punti 100 |
| 29 | Borghese Nadia | 01/08/1966 | 46,550 su punti 100 |
| 30 | Di Natale Vincenza | 04/08/1959 | 39,450 su punti 100 |

Udine, lì 4 gennaio 2000

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 16 posti di operatore professionale sanitario - fisioterapista.**

In esecuzione della deliberazione n. 1210 del 17 dicembre 1999 del Direttore Generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 16 posti di operatore professionale sanitario - fisioterapista,

dei quali 1/3, nella fattispecie 6, riservati al personale interno di ruolo, in base all'articolo 1 del Decreto n. 458 del 21 ottobre 1991.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 81, D.M. 30 gennaio 1982)

- diploma di terapista della riabilitazione;
- corso di abilitazione, almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

PROVE DI ESAME:
(articolo 83, D.M. 30 gennaio 1982)

*Prova scritta:* vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

*Prova pratica:* consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20

dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e. non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30-15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500 pari ad euro 3,9 in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) indicazione dell'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano necessario, l'eventuale ausilio per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministra-

zione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto autocertificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998)

Alla domanda deve essere unito l'elenco dei documenti e dei titoli presentati redatto in carta semplice e in triplice copia, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovrà essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

*Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

*Punteggio* (articolo 84, D.M. 30 gennaio 1982)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

| | |
|---|---|
| a) titoli di carriera: | 25 |
| b) titoli accademici di studio e pubblicazioni: | 15 |
| c) curriculum formativo e professionale: | 10. |

*Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, il cui superamento è subordinato al raggiungimento della sufficienza in tutte le prove (p. 13.500), e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- appar. articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, nonché di quella riservataria, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un periodo di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Conferimento dei posti e assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. Acquisizione del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995158-5079.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Franco Rotelli

---

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

..l.. sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . post.. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tal fine, sotto propria responsabiiità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- di risiedere a ............................, via ......................, n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ..............
  ..........................................................................;
- di essere di stato civile ............................................................;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di ........................ ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: ............................................;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: ..................
  ..........................................................................
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...................................................
  conseguito il ..................... presso ...................................... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- iscrizione all'Albo professionale di ......................... (se la figura professionale lo prevede);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ......................
  ..........................................................................;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
  .......................................................................... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ............................. (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. .....................................

  via/piazza ..................... n. .....

  telefono n. ................................

  c.a.p. n. ....... città ....................

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, .....................

firma ..........................
(fotocopia carta d'identità)

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, ecc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

- al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio: da lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 13.00/13.30-15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»

UDINE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di primo livello, disciplina medicina interna.**

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 883 del 19 novembre 1999 esecutiva ai sensi di legge é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

– Ruolo: sanitario
– profilo professionale: medici
– area medica e delle specialità mediche
– posizione funzionale: dirigente medico di primo livello
– disciplina: medicina interna
– posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

*Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:*

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra chiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

*Prove di esame:*

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) *prova pratica:*
   1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
   2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

*1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei candidati è formata se-

condo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

*2 - Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
    1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
    2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

*3 - Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

*4 - Documentazione da allegare alla domanda*

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali

il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

*5 - Modalità di versamento della tassa di concorso*

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce):

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

*6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

*7 - Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

*8 - Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

*9 - Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

*10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

*11 - Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

*12 - Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

*13 - Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

*14 - Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

*15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne ri-

levasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

*16 - Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

*17 - Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni 1° piano (telefono 0432-553029 e 0432-553030) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Filippo Marelli

---

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di 1° livello di medicina interna bandito il . . . . . . . . . . . . . . . con avviso n. . . . . . . /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- di risiedere in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);

– di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...................... ..........................................................................);

– di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ..................... presso (Università) ........................................................................ (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ......... ............ presso (Università) ............................................... (b);

– di essere iscritt.. all'Ordine dei medici di ................................................ ;

– di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di ..................................... conseguita presso l'Università di ................................................... (b);

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ............................. ......................................................................... (c);

– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ............................................ ......... (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria ........................ .......................................................................... ;

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....................................

via ........................ n. .......

telefono n. ................................

c.a.p. n. ....... città ......................

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, .....................

(firma autografa e non autenticata)

...........................

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di I livello di medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi).**

Con deliberazione del Direttore generale n. 957 del 17 dicembre 1999 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di 1º livello di medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

| Graduatoria | Cognome e nome | Data nascita | Totale generale |
|---|---|---|---|
| 1º | Benussi dott. Giorgio | 03/06/1948 | con punti 90,705/100 |
| 2º | Marcuzzi dott. Pierluigi | 17/09/1955 | con punti 74,921/100 |
| 3º | Stella dott. Gian Paolo | 02/10/1950 | con punti 69,725/100 |
| 4º | Bearzi dott. Andrea | 08/06/1963 | con punti 66,000/100 |

Udine, 29 dicembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Filippo Marelli

**Sorteggio componenti commissioni esaminatrici per concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti del ruolo sanitario.**

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il Servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1º piano, via Colunga, n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti le commissioni esaminatrici dei sotto riportati concorsi pubblici per titoli ed esami a:

a) n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di ortopedia e traumatologia;

b) n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di medicina fisica e riabilitazione;

c) n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di psichiatria.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la commissione.

Udine, 29 dicembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Filippo Marelli

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di I livello di nefrologia - area medica e delle specialità mediche.**

Con deliberazione del Direttore generale n. 988 del 22 dicembre 1999 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di nefrologia, graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

| Graduatoria | Cognome e nome | Data di nascita | Totale punti |
|---|---|---|---|
| 1º | Milan Manani Sabrina | 02/06/1970 | 66,200/100 |
| 2º | Turrin Marina | 27/01/1959 | 63,600/100 |
| 3º | Bosco Manuela | 21/03/1965 | 60,725/100 |

Udine, 5 gennaio 2000

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Filippo Marelli